

XCI.

2ª TORNATA DI VENERDÌ 9 LUGLIO 1909

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **MARCORA**

I N D I C E.

Disegni di legge (Discussione):

Modificazioni alla tariffa dei dazi doganali <i>Pag.</i> 3984	
ABIGNENIE, <i>relatore</i>	3986-87, 4005
CHIMIENTI	3985
DE MARINIS, <i>presidente della Commissione</i>	3986
LACAVA, <i>ministro</i>	3986
PALA	3985, 4005
Concessione al Governo del Re di poteri speciali in materia di tariffe doganali	4006
FALCIONI	4006
TITTONI, <i>ministro</i>	4007
Provvedimenti per l'istruzione superiore	4008
APRILE	4063
BIANCHI LEONARDO	4040
BRUNELLI	4049
CALDA	4039-63
CALISSE	4034
CARCANO, <i>ministro</i>	4069
CASALINI	4008-39-48-0
CASOLINI	4022
CAVAGNARI	4010-35-37
CIAPPI	4048-50
CICCOTTI	4026
CIRMENI	4058
DI STEFANO	4056
FANI	4023
FRADELLETTO	4009
GIOLITTI, <i>presidente del Consiglio</i>	4061
LEMBO	4013
LUCIFERO	4010
MANNA, <i>relatore</i>	4022-30-34-36-56-57-63
MAZZA	4064
MONTÙ	4033
MOSCA GAETANO	4014-58-61
NICCOLINI	4010
PIERACCINI	4045-47
PIETRAVALLE	4034-41
PRESIDENTE	4008
QUEIROLO	4048-56-63
RAMPOLDI	4024-45-56
RAVA, <i>ministro</i>	4017-29
ROSADI	4033-34-36-37-39-42-45-46-49-57-63-65
STOPPATO	4025-30-42-43
STOPPATO	4036-59-61-62

Interrogazioni:

Arresti durante una commemorazione in Ferrara:	
CAVALLARI	3980
FACTA, <i>sottosegretario di Stato</i>	3980

Promozioni del personale forestale:

MILIANI	<i>Pag.</i> 3981
SANARELLI, <i>sottosegretario di Stato</i>	3981

Inchiesta sull'erogazione dei fondi per i danneggiati dal terremoto:

FACTA, <i>sottosegretario di Stato</i>	3981-82
NAVA	3981

Amministrazione della giustizia in provincia di Teramo:

DE MICETTI	3982
POZZO, <i>sottosegretario di Stato</i>	3982

Scioglimento del Consiglio comunale di Augusta:

COLONNA DI CESARÒ	3984
FACTA, <i>sottosegretario di Stato</i>	3984

Regolamento per gli infermieri:

FACTA, <i>sottosegretario di Stato</i>	4067
TURATI	4067

Osservazioni e proposte:

Lavori parlamentari:

LUCIFERO	4066-67
--------------------	---------

Comitato segreto:

PRESIDENTE	4065
----------------------	------

Relazione (Presentazione):

Commissione di vigilanza sull'Amministrazione del debito pubblico per l'esercizio finanziario 1905-906 (CARCANO)	4024
--	------

Rinvio d'interrogazioni. 3982-84**Verificazione di poteri (Annullamento, convalidazione)** 3984-4017

Elezione contestata del collegio di Cagliari (Sanjust)	3984
Elezione contestata del collegio di Borgo San Lorenzo (Gerini)	3984
Elezione contestata del collegio di San Severino Marche (Ciappi)	3984
Elezione del collegio di Reggio Calabria (Cammagna)	4017

La seduta comincia alle 14.35.

PAVIA, *segretario*, legge il processo verbale della seduta pomeridiana precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedi, per motivi di famiglia, gli onorevoli: Cameroni, di giorni 8; Degli Occhi, di 8; Galina, di 3.

(Sono conceduti).

Interrogazioni.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca le interrogazioni.

La prima è quella dell'onorevole Cavalari al ministro dell'interno « sugli arresti arbitrariamente compiuti in Ferrara dalla autorità di pubblica sicurezza durante la commemorazione cinquantenaria della caduta del potere temporale del papa ».

Ha facoltà di rispondere l'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno.

FACTA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Il giorno 21 di giugno si commemorava in Ferrara la caduta del potere temporale dei papi, ed in quel giorno si fecero parecchi cortei, fra cui uno promosso dal Municipio, al quale presero parte studenti e scolaresca, ed altri promossi dai partiti popolari. Il prefetto aveva avvertito i partecipanti di astenersi dal proposito di abbassare le bandiere davanti al palazzo arcivescovile, perchè ciò poteva portare qualche turbamento nell'ordine pubblico. I cortei si svolsero tranquillamente, ma alla sera il corteo popolare, passando dinanzi alla prefettura, abbassò le bandiere. Poichè ciò era contrario alle intelligenze prese, i carabinieri, che vigilavano quella località, cercarono di impedire tale dimostrazione, ne nacque una colluttazione, e l'asta della bandiera degli studenti fu spezzata. Nello sciogliere la dimostrazione avvennero anche tre arresti, ma gli arrestati furono rilasciati poco dopo.

Il fatto è insignificante, ma la stampa locale ne ha fatto una solenne gonfiatura; debbo però dire all'onorevole interrogante che il buon senso, vivissimo nella provincia di Ferrara, ha fatto subito giustizia di questa gonfiatura ed ha ridotto l'incidente alle sue vere proporzioni, cioè, ai minimi termini.

PRESIDENTE. L'onorevole Cavallari ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

CAVALLARI. Debbo una semplice osservazione all'onorevole sottosegretario di Stato.

La narrazione che egli ha fatto, sostanzialmente è conforme a verità; una sola differenza vi è tra quello che egli ha detto e la realtà delle cose, e sta in ciò. Il prefetto, il commissario di pubblica sicurezza, non avevano dato nessun avvertimento circa l'intenzione loro che non si abbassassero le bandiere dinanzi al palazzo della prefettura. Dimodochè quando gli studenti, giunti dinanzi al Castello Estense, abbassarono le bandiere ed una torma di agenti di polizia e di carabinieri fecero irruzione su di essi, afferrando il portabandiera e lacerando il gonfalone, la cosa recò immensa e dolorosa meraviglia, perchè del tutto impreveduta.

D'altra parte, onorevole sottosegretario di Stato, supponiamo pure per un momento che gli studenti fossero stati avvertiti della volontà del prefetto che non si abbassassero le bandiere dinanzi al Castello Estense. Chiedo se questo bastava a giustificare ciò che le guardie di città e i carabinieri hanno fatto.

La polizia ed i carabinieri hanno diritto d'intervenire quando l'ordine pubblico è turbato, o quando si commettono reati, ma nel caso in esame reati non ve ne furono, nè fu turbato l'ordine pubblico; tanto vero che quando mi recai dal prefetto, egli stesso, in principio, non seppe rendermene ragione: si limitò a dire, che al fatto dell'abbassamento delle bandiere non poteva darsi altro significato che di un oltraggio recato al rappresentante del Governo.

Ma quando gli osservai che quella dimostrazione non aveva altro significato che quello di una manifestazione di dissenso tangibile dalla politica del Governo, egli dovette convenire con me, e consentire alla liberazione degli arrestati.

Perciò non posso dichiararmi soddisfatto della risposta dell'onorevole sottosegretario di Stato, perchè egli non ha voluto riconoscere quello che è, che cioè arbitrii furono compiuti e che arbitrari furono gli arresti. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Miliani (e Samoggia) al ministro di agricoltura, industria e commercio « per sapere perchè non siasi tuttora dato corso alle promozioni del personale forestale, a norma della legge organica 5 luglio 1908 n. 375 ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio ha facoltà di rispondere.

SANARELLI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio*. In seguito alla promulgazione della legge sullo stato giuridico degli impiegati civili sorse il dubbio se, agli effetti dell'altra successiva legge 5 luglio, n. 375, che modificava ed ampliava l'organico forestale, per le conseguenti promozioni degli ufficiali dovesse continuarsi a sentire il Consiglio forestale, ovvero subentrasse il Consiglio di amministrazione e disciplina del Ministero.

Il Consiglio di Stato all'uopo interpellato, nell'adunanza del 12 marzo 1909 opinò che spettassero ancora al Consiglio forestale le funzioni disciplinari, inquantochè la legge 20 giugno 1877, n. 3917 (art. 10) lo trovò già istituito e ne riconobbe l'esistenza, laddove nessun altro organo, meglio di esso per la sua composizione e per la conoscenza che ha del personale forestale, può essere in grado di esercitare efficacemente le funzioni di Consiglio di disciplina del personale medesimo.

Ed in base a tale parere, furono disposte, sentito l'avviso del Consiglio forestale, le promozioni degli ufficiali forestali in dipendenza del nuovo organico, con regio decreto del 15 aprile successivo.

Ma la Corte dei conti, con deliberazione del 27 maggio ultimo, respingeva il regio decreto 15 aprile sovraccennato, ritenendo che non possa il Consiglio forestale esercitare le funzioni di Consiglio d'amministrazione e disciplina, non essendo esso istituito per legge, ma soltanto riconosciuto come corpo consultivo, all'infuori della competenza in materia di personale, dalla legge 20 giugno 1877, n. 3917.

Ciò stante, per la risoluzione della controversia, il Ministero ha ritenuto ora opportuno di adire il Consiglio di Stato a sezioni riunite. Ad ogni modo, da questo ritardo non potrà derivare alcun danno agli interessati, stantochè le promozioni hanno per la suddetta legge 5 luglio 1908, n. 375, effetto dal primo di detto mese.

Quanto al personale forestale di bassa forza, che si considera come corpo armato governativo, e non come personale civile, si è già applicato il nuovo organico, di cui alla precitata legge 5 luglio 1908, n. 375.

Il PRESIDENTE. L'onorevole Miliani ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

MILIANI. La risposta dell'onorevole sottosegretario di Stato è formalmente sodi-

sfacente, ma sostanzialmente lo è solo in parte.

Io ho avuto da lui l'assicurazione che le promozioni avranno effetto retroattivo, vale a dire avranno valore dal 1° luglio 1908. Questo è qualche cosa, ma per compiere l'opera debbo insistere presso l'onorevole ministro di agricoltura, il quale ha mostrato in questa questione di prendere a cuore gli interessi del personale forestale, perchè veda di rimuovere ogni indugio.

Vede, onorevole sottosegretario di Stato, che cosa avviene? Che si fanno delle leggi ma che le leggi non arrivano ad avere la loro esecuzione. E l'impressione che se ne riceve è disastrosa.

È un fatto che da un anno e più c'è una legge in base alla quale si stabiliva che il personale forestale doveva essere promosso secondo le disposizioni della legge stessa; e invece dopo un anno non si è arrivato a nulla.

Io quindi invoco dal Governo un maggiore interessamento e la maggiore solerzia, affinchè faccia in modo che l'applicazione di questa legge possa effettuarsi nel più breve termine possibile. Sarà data così una giusta soddisfazione al personale forestale, che in passato, non a torto, ha spese volte dovuto credere di essere trascurato dal ministro di agricoltura.

La mia interrogazione non sarà stata inopportuna; almeno è stata utile per provocare queste chiare, esplicite e promettenti dichiarazioni dell'onorevole sottosegretario di Stato.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Nava, al ministro dell'interno, « per sapere se e quando intenda rendere pubblici i risultati dell'inchiesta che ebbe luogo a Catania a proposito dell'erogazione dei fondi per i danneggiati dal terremoto ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno ha facoltà di rispondere.

FACTA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Come l'onorevole Nava sa, l'inchiesta è stata pubblicata; quindi l'oggetto della sua interrogazione resta completamente esaurito.

PRESIDENTE. L'onorevole Nava ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

NAVA. Anche a me è venuta notizia della cosa per mezzo dei giornali; e prendo atto della dichiarazione dell'onorevole sottosegretario di Stato. Mi permetta però di fare una raccomandazione, ed è questa: se

responsabilità vi sono veramente, come fanno supporre le comunicazioni dei giornali, raccomandando al Governo, che abbia a colpirle con ogni rigore.

Il denaro del povero è sempre sacro; ma specialmente in questo caso l'uso del denaro doveva essere fatto con la maggiore delicatezza e scrupolosità, perchè, trattandosi anche di denaro venuto dall'estero, l'abuso avrebbe compromesso anche il buon nome d'Italia.

Infatti di questi abusi si parla già anche all'estero: ho letto in questi giorni uno scritto di Jean Carrère nel quale sono narrati episodi che dimostrano come all'estero vi sia questa opinione, che molta parte del denaro sia andata perduta anche nelle mani delle stesse autorità.

Quindi si giudichi con ogni severità, e se vi sono colpevoli vengano puniti senza misericordia! (*Approvazioni*).

FACTA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FACTA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Sebbene sia superfluo il dirlo, accolgo molto volentieri la raccomandazione dell'onorevole Nava, tanto più che collima perfettamente con quanto ebbi l'onore di dichiarare già alla Camera che l'uso più scrupoloso del denaro proveniente dall'estero, è il miglior modo di rendere omaggio alla generosità e alla leale fiducia dei benefattori. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Samoggia al ministro di agricoltura, industria e commercio.

SANARELLI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANARELLI, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio*. Chiedo che questa interrogazione, essendo assente l'onorevole interrogante, venga differita e messa in fine dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Sta bene.

Segue l'altra interrogazione dell'onorevole Samoggia, al ministro dei lavori pubblici « su la istituzione del servizio merci nella stazione di Villa Cella su la linea Bologna-Milano ».

Non essendo presente l'onorevole Samoggia, questa interrogazione s'intende ritirata.

Segue l'interrogazione dell'onorevole De Michetti, al ministro di grazia, giustizia e

dei culti « sul modo come procede l'amministrazione della giustizia in provincia di Teramo ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia ha facoltà di rispondere.

POZZO, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia e culti*. Lo stesso onorevole De Michetti vorrà riconoscere che la sua interrogazione è concepita in termini troppo vaghi e generici, cosicchè potrebbe più propriamente formare oggetto di una interpellanza. Tuttavia il Ministero non ha mancato di richiamare l'attenzione del primo presidente della Corte d'appello degli Abruzzi sopra le lagnanze mosse dall'onorevole interrogante, e il presidente della Corte di appello non si è limitato ad assumere informazioni dai capi del tribunale di Teramo, tenuto conto che le lagnanze potevano riguardare gli stessi capi, ma si è rivolto anche alle autorità politiche della provincia.

Ora, se si eccettua la condizione disgraziata di un magistrato, ben noto all'onorevole De Michetti, e sulla quale egli mi consentirà di sorvolare, non senza però aver dichiarato che nulla vi è a ridire intorno alla rettitudine di lui, tutte le autorità riferiscono che l'amministrazione della giustizia in quella provincia procede regolarmente. Anzi, il primo presidente della Corte di appello degli Abruzzi, nel suo rapporto esplicitamente dichiara che tutti i magistrati del tribunale nulla lasciano a desiderare, che essi sono onesti, scrupolosi e rifuggono da ogni partigianeria nell'adempimento del loro dovere.

L'onorevole De Michetti in via privata ha segnalato che un magistrato è troppo debole, che un giudice è un po' stravagante, e che un terzo, anzichè fare il giudice, si compiace di fare a preferenza il legislatore, eccetera.

Di fronte a ciò il Ministero assumerà ulteriori informazioni e provvederà, se e come sia del caso, ove le risultanze delle nuove indagini siano tali da richiedere provvedimenti.

PRESIDENTE. L'onorevole De Michetti ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

DE MICHETTI. Non posso dichiararmi soddisfatto della risposta del sottosegretario di Stato, sebbene non mi meravigli di saperlo così poco informato!

La magistratura Teramana è circondata da sospetti, a mio giudizio tutt'altro che ingiustificati. Molti oramai hanno ragione

di ritenere che la giustizia, a Teramo, si amministri non secondo le leggi, ma secondo le persone e le tendenze. Ed assai spesso si deplorano le peggiori stranezze. Ciò deriva soprattutto dalle simpatie ed antipatie di certi magistrati, alle quali non sono estranee considerazioni di partito.

Il tribunale di Teramo ha una vasta circoscrizione ed una notevole importanza, e noi abbiamo il diritto di esigere che la giustizia vi si amministri serenamente, correttamente e diligentemente, il che ora non accade, in nessun ramo di servizio.

Richiamo quindi l'attenzione del Ministro su tale deplorabile stato di cose, nella sicurezza che vorrà disporre una severa inchiesta, dopo la quale vedrà quali elementi dovrà eliminare e quali altri sostituire. Io intanto dichiaro che, se mi sono astenuto dall'espore fatti specifici per la dignità della Camera e per la mia stessa dignità, ne metterò buon numero a cognizione del ministro o di chi sarà delegato ad eseguire una seria inchiesta. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Onorevole De Michetti, sarebbe stato molto meglio che avesse indicato quale fosse il fatto su cui interrogava. Così prescrive il regolamento.

DE MICHETTI. Ma l'onorevole sottosegretario non ha dichiarato di non potere rispondere.

PRESIDENTE. Ciò non significa che ella non abbia tolto ad altri interroganti il modo di ottenere risposta. Ella poteva presentare una interpellanza.

DE MICHETTI. Ma io non oltrepasso i cinque minuti regolamentari e mi valgo del mio diritto!

Passando ad altro argomento, è altresì deplorabile come troppo spesso le preture nella mia provincia siano lasciate prive per parecchio tempo dei titolari, rimanendo in tal guisa la giustizia affidata a vicepretori onorari, che o non garantiscono affatto, in qualche caso, o si disinteressano, rinviando tutto alle calende greche. Esempio tipico il mandamento di Catignano, dove nel giro di qualche anno sono passati moltissimi pretori, fermandovisi assai brevemente, con grave danno della amministrazione della giustizia e degli interessi privati.

L'ultimo pretore, dopo aver preso possesso dell'ufficio il 26 aprile ultimo, ne fu tramutato a distanza di meno di un mese!

Gran parte poi degli uffici giudiziari è in grave disordine; molti di essi non hanno il personale necessario, sia a causa del ri-

tardo con cui il Ministero provvede al rimpiazzo di posti vacanti, sia a causa dell'abuso invalso dei funzionari di chiedere proroghe ed aspettative lunghissime.

Ciò in parte è effetto del pessimo sistema di sbalzare i funzionari da un capo all'altro d'Italia.

Basterà ricordare le tristi condizioni in cui si trovano le preture di Atri, di Bisenti, di Penne e di Tossicia, sprovviste di personale e non da poco tempo; il che non nuoce solo alle parti, ma anche all'erario.

Ho dato un saggio del come corrono le cose della giustizia nella mia provincia, e se non sarà provveduto sollecitamente come si conviene, tornerò in forma più energica sull'argomento.

PRESIDENTE. Le seguenti interrogazioni s'intendono ritirate non essendo presenti gli onorevoli interroganti:

Marangoni, Colonna di Cesarò, ai ministri degli affari esteri e d'agricoltura, industria e commercio, « per sapere come intendano tutelare la dignità del nostro paese e gli interessi del nostro commercio librario all'estero, di fronte al recente sequestro da parte della polizia austriaca di un sereno e documentario volume di Storia italiana: *I Liberatori*, del professore Pasquale De Luca, pubblicato in occasione delle feste commemorative del '59 »;

Gallini, al ministro di grazia, giustizia e dei culti, « sul ritardo, che si frappone, ad applicare la legge sulla istituzione delle Sezioni di pretura »;

Gallini, al ministro di grazia, giustizia e dei culti, « sul ritardo a presentare alla Camera il progetto di legge, ripetutamente promesso, sulla « Difesa gratuita dei poveri » »;

De Nicola, ai ministri dei lavori pubblici e dell'interno, « per sapere se intendano adottare norme repressive più severe per coloro i quali, contravvenendo all'articolo 17 del regolamento del 28 luglio 1901, abbandonano le vetture automobili a corse sfrenate nei luoghi abitati »;

Turco, al ministro di grazia e giustizia e dei culti, « circa le ragioni per le quali la pretura di Oriolo (Cosenza) resti da oltre due anni senza la funzione del giudice titolare, applicato al Ministero, e per sapere se intendasi provvedere stabilmente quella pretura di un secondo funzionario di cancelleria ».

Segue un'interrogazione dell'onorevole Nuvoloni, al ministro delle poste e dei telegrafi.

Essa però viene rimessa a domani non essendo presente l'onorevole ministro delle poste e dei telegrafi.

Avverto però che i ministri e i sottosegretari di Stato dovrebbero far noto in precedenza quando non possono intervenire alle sedute per rispondere alle interrogazioni.

Segue l'interrogazione dell'onorevole Viazzi, al ministro dell'interno, « per sapere se e quando saranno definite le pratiche per la ricostruzione dei fabbricati, in seguito agli sgomberi ordinati nel comune di Gavorrano (Grosseto) a causa di una frana ».

Non essendo presente l'onorevole Viazzi, questa interrogazione s'intende ritirata.

Segue l'interrogazione dell'onorevole Colonna di Cesarò, al ministro dell'interno, « per conoscere se, ed eventualmente con quali criteri di giustizia e di correttezza, proponendo lo scioglimento del Consiglio comunale di Augusta, il prefetto di Siracusa abbia proposto per regio commissario lo stesso sindaco dell'amministrazione disciolta ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno ha facoltà di rispondere.

FACTA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. L'onorevole Colonna di Cesarò interroga il ministro dell'interno circa lo scioglimento del Consiglio comunale di Augusta ed una conseguente proposta a regio commissario.

Non vi è stato mai scioglimento di quel Consiglio, nè nomina di regio commissario. La Giunta comunale ha dato le sue dimissioni; il Consiglio comunale si è riunito ed ha nominato un'altra Giunta. Non si è mai parlato di scioglimento.

PRESIDENTE. L'onorevole Colonna di Cesarò ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto.

COLONNA DI CESARÒ. Prendo atto delle informazioni dell'onorevole sottosegretario di Stato, e lo ringrazio.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione dell'onorevole Treves al ministro dell'interno, « per sapere le ragioni della proibizione di una conferenza pubblica sul tema « I lavoratori e il socialismo » proibizione ordinata dal sindaco del comune di Baggio, in provincia di Milano ».

L'onorevole sottosegretario di Stato per l'interno ha facoltà di rispondere.

FACTA, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Prego l'onorevole Presidente di volere rimettere a domani questa interrogazione,

perchè non ho ancora ricevuto il rapporto dal sindaco di Baggio.

PRESIDENTE. Sta bene. Sono così esaurite le interrogazioni iscritte nell'ordine del giorno.

Verificazione di poteri.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Verificazione di poteri. Elezione contestata del collegio di Cagliari (proclamato Sanjust).

Le conclusioni della Giunta delle elezioni sono le seguenti:

« Poichè l'ingegnere Sanjust è ingegnere capo del Genio civile a Milano e trovasi quindi nelle condizioni di ineleggibilità previste dall'articolo 82 della legge elettorale politica, la vostra Giunta vi propone l'annullamento della elezione ».

Pongo a partito le conclusioni della Giunta.

(Sono approvate).

Dichiaro vacante il collegio di Cagliari.

L'ordine del giorno reca: Elezione contestata del collegio di Borgo San Lorenzo (proclamato Gerini).

Le conclusioni della Giunta delle elezioni sono le seguenti:

« La Giunta delle elezioni propone ad unanimità la convalidazione dell'elezione di Borgo San Lorenzo, in persona dell'onorevole Gerini ».

Pongo a partito le conclusioni della Giunta.

(Sono approvate).

L'ordine del giorno reca: Elezione contestata del collegio di San Severino Marche (proclamato Ciappi).

Le conclusioni della Giunta sono le seguenti:

« La vostra Giunta, obbedendo alla lettera e allo spirito della legge, propone la convalidazione del professore Anselmo Ciappi nel collegio di San Severino Marche ».

Pongo a partito le conclusioni della Giunta.

(Sono approvate).

Discussione del disegno di legge: Modificazioni alla tariffa dei dazi doganali.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Modificazione alla tariffa dei dazi doganali.

Si dia lettura del disegno di legge.

PAVIA, segretario, legge: (Vedi Stampato n. 191-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Molina.

MOLINA. In vista delle condizioni speciali, in cui si trova la Camera, rinunzio a parlare. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. La Camera sta benissimo, onorevole Molina! (*Ilarità*).

Ha facoltà di parlare l'onorevole Chimenti.

CHIMIENTI. Desidero richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro delle finanze e del relatore sopra una modificazione al repertorio della tariffa doganale che interessa l'igiene ed il buon nome del nostro paese.

Come la Camera sa, è proibita in Egitto l'importazione dell'« haschich indiano » che si adopera mescolato col tabacco, e che provoca una specie di ebbrezza nociva alla salute. Ora di questa sostanza si fa libero commercio, senza alcuna proibizione, nel porto di Brindisi.

L'« haschich » è considerato come medicamento nella tariffa doganale. Occorrono provvedimenti urgenti per impedire che questa sostanza, nociva alla salute, si commerci liberamente.

Per ottenere questo, due potrebbero essere le vie: o proibirla per misura sanitaria, ovvero modificare al riguardo il repertorio doganale, rimandandola, cioè, sotto la voce: tabacco.

Io della cosa ho già parlato al ministro degli esteri ed al direttore generale della sanità.

Ho richiamato l'attenzione del Governo sopra la necessità di questo provvedimento, nella fiducia che l'onorevole ministro delle finanze vorrà accondiscendere alla mia preghiera.

Data l'impazienza della Camera non presenterò alcuna proposta formale, nè leggerò una corrispondenza a questo riguardo, che non si potrebbe leggere senza arrossire per il buon nome italiano. Mentre infatti l'importazione in Egitto, di questa merce, è impedita per un trattato fra l'Egitto e la Grecia, si fa liberamente dall'Italia, con grave danno dei nostri interessi economici, cosicchè i battelli della Peninsulare fra giorni non potranno più passare il Canale in seguito a proibizione della dogana egiziana.

E poichè ho la parola raccomando vivamente al ministro di procedere con molta

diligenza nell'opera di specializzazione della tariffa doganale. È una necessità della nostra politica doganale alla quale bisogna prepararsi degnamente per non trovarsi poi, al momento della lotta, sprovvisti di armi di combattimento.

In quest'opera di preparazione deve aiutare il ministro degli esteri con l'azione vigile, tenace, continua dei signori consoli, che debbono seguire la politica doganale degli Stati presso di cui sono incaricati di difendere gli interessi italiani.

Il Governo ha domandato poteri speciali per la possibilità che abbia a rispondere a provocazioni doganali. Io voterò la legge di poteri speciali, lasciando al Governo tutta la responsabilità che gli spetta, specie per quanto riguarda la nostra esportazione agricola nei rapporti con gli Stati Uniti e la guerra di tariffe che minaccia la Francia.

Pongo termine a queste mie poche parole rilevando la benemerenzza del nostro Ufficio di legislazione e dei trattati, che compie un lavoro statistico di studi, di preparazione che ci fa onore. La pubblicazione sul movimento commerciale ha degnamente avuto il plauso della stampa estera e specialmente del *Times*. Forse la pubblicazione sul movimento della navigazione ha ancora qualche manchevolezza, ma io faccio voti che quella importante pubblicazione migliorerà sempre. Ad ogni modo, vada a quei bravi funzionari la gratitudine nostra per l'aiuto che essi portano ai nostri studi ed alla nostra discussione. (*Approvazioni*).

Solo così potremo trovarci preparati nelle future lotte commerciali e doganali.

PRESIDENTE. L'onorevole Pala insieme con altri dieci colleghi propone che al n. 174 della tabella B) alla voce sughero, si aggiunga: lettera a) sughero greggio, lire 15 al quintale; b) sughero lavorato lire 50 al quintale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Pala.

PALA. Onorevole colleghi: in coerenza a quanto ebbi l'onore di spiegare in precedente interpellanza, io non chiedo una protezione per il sughero di nostra provenienza, chiedo che si metta il nostro prodotto in condizione di poter lottare con la importazione estera. Noi siamo ora a questo che, mentre abbiamo in Sardegna una produzione sugherifera che è tra le più rilevanti delle provincie italiane, potrei dire anzi che è la sola provincia che ne produce in quantità notevole, non possiamo ricavarne adeguato e giusto profitto, perchè siamo circondati da

paesi che ne hanno esuberante produzione: la penisola Iberica in ispecie. Spagna e Portogallo dànno un'enorme quantità di questo prodotto, del quale la qualità migliore va in Francia, quella scadente viene in Italia a deprimere il nostro mercato con prezzi vilissimi, facilitata da questo, che il trasporto costa niente per navi a vela e l'importazione viene avvantaggiata dall'aggio sull'oro, del quale la importazione iberica tien naturale profitto, essendo circa dell'11 per cento.

Sicchè avviene che il nostro prodotto non può sostenere la libera concorrenza neanche in paese, perchè la produzione spagnuola, liberamente ammessa sul nostro mercato con tutti i vantaggi del trasporto e dell'aggio sulla nostra moneta, ci fa una concorrenza che a noi non è possibile vincere.

Non ho bisogno di rivolgermi all'onorevole ministro delle finanze, perchè ebbi occasione di parlare sull'argomento non più di un mese e mezzo fa svolgendo una mia interpellanza; a proposito della quale egli mi dette speranza che avrebbe provveduto sulle nostre richieste, le quali, lo sappia l'onorevole relatore, non sono recenti, ma sono antiche, perchè io stesso due o tre anni fa intrattenni la Camera sullo stesso argomento.

Ora siamo con questo disegno di legge alla stretta. È disposto l'onorevole ministro a metterci in condizione di poter lottare coll'estero almeno coi sugheri grezzi che ora si mandano liberamente al nostro mercato?

Io attendo una risposta da lui, non celando che ho già presentato un emendamento all'articolo 174 della tariffa. Non chiedo protezione, ripeto, chiedo soltanto che ci si ponga in condizione di poter lottare con la produzione estera.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

LACAVA, *ministro delle finanze*. Aspetto la proposta che intende fare l'onorevole Chimienti per quanto riguarda l'*haschich* che è veramente ritenuto come sostanza contraria all'igiene, e me ne occuperò subito con ogni cura ed interesse.

Per quanto riguarda l'onorevole Pala, io ricordo quanto gli dissi già rispondendo ad una sua interpellanza. Io gli feci allora una promessa che ho adempiuto, la promessa cioè di aumentare da lire 15 a lire 30 il dazio doganale sul sughero lavorato, che veniva a danneggiare l'industria in Italia.

Non è stato possibile imporre il dazio sul sughero grezzo, dopo studi che sono stati fatti dall'Amministrazione, perchè il sughero grezzo che viene in Italia, in gran parte è sughero scelto che serve per la fabbricazione dei turaccioli fini, di cui talune industrie hanno grande bisogno e che non potrebbe essere sostituito dal sughero indigeno. L'aumento pertanto non si risolverebbe in una giustificata protezione; ma esclusivamente in un aumento di prezzo del sughero fino estero con danno di varie industrie.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

ABIGNENTE, *relatore*. Desidero di dare un chiarimento in ordine ad un memoriale pervenuto tardivamente alla Commissione e che riguarda gli utensili e strumenti in generale per arti e mestieri, ecc. e soprattutto le macchine agrarie.

L'articolo 5 che approva il coordinamento in testo unico delle tariffe, che sarà certamente fatto a breve scadenza, darà modo di chiarire logicamente tutto ciò che sarà necessario, cioè che non può fraintendersi nel senso di potersi alterare le voci, perchè si tratta di voci collegate ai trattati, e i trattati internazionali non si possono rompere e tanto meno poi si può infrangere una legge dello Stato.

Quanto alla questione sollevata dall'onorevole Pala, osservo che è stato contemplato il sughero lavorato, perchè fa la concorrenza; mentre il sughero grezzo serve alle industrie, le quali ne hanno grande bisogno e senza il sughero estero, e specialmente senza quello di prima qualità, non potrebbero assolutamente sostenere la concorrenza.

DE MARINIS, *presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE MARINIS, *presidente della Commissione*. L'onorevole ministro delle finanze è d'accordo con la Commissione perchè il dazio sull'acido lattico sia da lire 15 portato a lire 25.

Si tratta quindi di modificare la tabella B, numero 31, lettera r) nel senso di dire 25, invece di 15.

PRESIDENTE. Allora alla tabella B, numero 31, lettera r), dove si parla dell'acido lattico, invece di 15, deve dire 25.

ABIGNENTE, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ABIGNENTE, *relatore*. Mi permetta, onorevole Presidente, di completare il pensiero.

Si tratta di un errore di stampa, perchè nella relazione si parla di 25 lire, invece che di 15.

E dal momento che ho facoltà di parlare, chiedo scusa all'onorevole Chimienti di non avergli dato una risposta.

Anche la Commissione si preoccupa moltissimo dell'*haschich*, che è di grande importanza.

Credo che il Governo potrebbe prendere qualche provvedimento sotto l'aspetto igienico, perchè di questa materia comincia a farsi uso in Italia e soprattutto nella regione pugliese. E poi nei riguardi internazionali, dei trattati di commercio e del regime doganale, è evidente che la questione sollevata dall'onorevole Chimienti è gravissima e va studiata con tutta la cura.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione degli articoli:

Art. 1.

• Nella tariffa generale dei dazi doganali sono introdotte le modificazioni indicate nelle annesse tabelle A, B, C, che formano parte integrante della presente legge.

Sono aboliti i dazi di uscita iscritti alle voci n. 42, 75, e 306 b) della stessa tariffa.

Si dia lettura delle tabelle A, B e C.

PAVIA, *segretario*, legge:

TABELLA A.

Modificazioni alle disposizioni preliminari della tariffa generale dei dazi doganali.

All'articolo 6 lettera a) è aggiunto il seguente inciso:

« Si applicano, tuttavia, i nuovi dazi anche nel caso in cui sia stata già presentata la merce e consegnata la dichiarazione, quando il nuovo regime risulti per l'importatore più favorevole di quello preesistente ».

All'articolo 8 è aggiunto il comma seguente:

« Sotto condizione di reciprocità sono

pure esenti dai dazi di entrata le uniformi dei consoli esteri, nonchè le bandiere, gli stemmi e gli oggetti di cancelleria che i Governi esteri spediscono ai rispettivi consoli in Italia « per uso dell'ufficio consolare ».

Il § 2 dell'articolo 9 è modificato come segue:

« 2° Pubblicazioni ed altri oggetti mandati in dono a istituti scientifici italiani e destinati a servire per scopo scientifico o didattico. Per ottenere tale esenzione si deve far constare alla dogana dell'avvenuto dono ».

Al § 6 dell'articolo 9 è aggiunto il seguente inciso:

« La dogana può prescindere dal richiedere il certificato di trasferimento di residenza per gli operai nazionali che rimpatriano portando seco le masserizie evidentemente usate e proporzionate alla loro condizione ».

Il § 14 dell'articolo 9 è modificato come segue:

« 14° Provviste di bordo portate dall'estero dai bastimenti al loro arrivo in un porto dello Stato, e che servono per il consumo a bordo dell'equipaggio e dei passeggeri fino alla fine dello scarico, se si tratta di bastimenti nazionali, e per tutta la durata del soggiorno nei porti dello Stato, se si tratta di bastimenti esteri. Tanto per i bastimenti nazionali, quanto per quelli esteri il consumo delle provviste sopravanzate può effettuarsi in esenzione da dazio, nei periodi di tempo rispettivamente indicati, anche in più porti, finchè non siano caricate merci per essere trasportate dall'uno all'altro porto dello Stato ».

All'articolo 9 sono aggiunti i seguenti paragrafi:

« § 16. Selvaggina destinata al ripopolamento. L'esenzione è accordata sotto l'osservanza delle condizioni e norme che saranno stabilite dal ministro delle finanze.

« § 17. Le casse e le urne che contengono i resti dei defunti, trasportati in Italia, come pure gli oggetti che ne formano ornamento. L'esenzione è concessa dalla dogana verso presentazione del permesso d'importazione rilasciato dall'autorità competente ».

TABELLA B.

Modificazioni dei dazi iscritti nella tariffa doganale.

Numero e lettera (1)	Denominazione delle merci	Unità	Dazio d'entrata in oro Lire
5 bis	Acetone	ettolitro	40. »
6	Etere e cloroformio	quintale	90. »
	Il dazio sull'etere e sul cloroformio si riscuote senza detrarre il peso dei recipienti immediati.		
7 a)	Oli fissi di pesce:		
	1. in bottiglie o altri simili recipienti di capacità non superiore a 5 litri	id.	10. »
	2. in altri recipienti	id.	6. »
	Gli oli di pesce preparati per uso medicinale con l'aggiunta di altre sostanze, si classificano fra i medicamenti composti.		
10	Lieviti	id.	12. »
14 bis	Zucchero di latte	id.	60. »
15	Glucosio:		
a)	solido	id.	40. »
b)	liquido	id.	30. »
	Tanto sul glucosio solido quanto su quello liquido, oltre il dazio, si riscuote la sopratassa di fabbricazione in misura eguale alla rispettiva tassa di fabbricazione interna.		
26	Zafferano	chilogr.	20. »
27 a)	Noci moscade, col guscio	quintale	180. »
31	Acidi:		
a)	acetico impuro	id.	2. »
	È considerato come acido acetico impuro l'acido pirolegnoso greggio e l'acido acetico anche limpido come l'acqua, che contiene sostanze aventi odori empireumatici o bituminosi, provenienti dalla distillazione del legno, e una acidità complessiva inferiore a 50 per cento, calcolata come acido acetico.		

(1) I numeri segnati con *bis*, *ter*, *quater* si riferiscono a nuove voci aggiunte in tariffa.

Segue TABELLA B.

Numero e lettera	Denominazione delle merci	Unità	Dazio d'entrata in oro Lire
31	Acidi (<i>Segue</i>):		
b)	acetico puro, contenente (in peso) in acido acetico anidro:		
	10 per cento o meno	quintale	2. »
	più di 10 e meno di 30 per cento	id.	6. »
	30 o più, ma meno di 50 per cento	id.	10. »
	50 o più, ma meno di 70 per cento	id.	14. »
	70 o più, ma meno di 90 per cento	id.	18. »
	90 o più, ma meno di 98 per cento	id.	20. »
c)	98 per cento o più (acido acetico glaciale) . . .	id.	22. »
	Sull'acido acetico puro si riscuote, oltre il dazio, la sopratasta di fabbricazione in misura eguale alla tassa di fabbricazione interna, secondo il contenuto in acido acetico anidro.		
d)	arsenioso	id.	4. »
e)	borico:		
	2 raffinato	id.	7. »
	citrico	id.	50. »
r)	lattico	id.	25. »
	non nominati	id.	10. »
35	Ossidi:		
c)	di piombo	id.	8. »
d)	di stagno	id.	8. »
39	Cloruro:		
a)	di calce, di potassa e di soda (ipocloriti)	id.	4. »
b)	di calcio	id.	1. »
40 bis	Sali d'oro e di platino	chilogr.	10. »

Segue TABELLA B.

Numero e lettera	Denominazione delle merci	Unità	Dazio d'entrata in oro Lire	
41	Borace o borato di sodio	quintale	5. »	
43	Solfati :			
b)	di ammonio	—	esente	
f)	di manganese	quintale	5. »	
43 bis	Silicati di potassio e di sodio :			
a)	liquidi o in soluzione	id.	0.50	
b)	solidi	id.	1.20	
58 bis	Vaselina :			
a)	naturale	id.	15. »	
b)	artificiale	id.	30. »	
	Clorati e perclorati di potassio e di sodio	id.	20. »	
	Solfiti, bisolfiti e iposolfiti, di calcio, di potassio e di sodio	id.	5. »	
59	Sali di antimonio	id.	15. »	
	Sali di stagno	id.	10. »	
	Prodotti chimici non nominati	id.	10. »	
	<p>Sui prodotti chimici non nominati, contenenti spirito o nella fabbricazione dei quali sia stato consumato lo spirito, oltre il dazio proprio, si riscuote la sopratassa sulla quantità di spirito che insieme ad essi viene introdotta nello Stato o che fu consumata nella loro fabbricazione. La misura del detto tributo è determinata dal ministro delle finanze, sentito il collegio dei periti doganali.</p> <p>L'importazione dei sali di acque minerali e di sorgente, per uso igienico o curativo, contenenti più di 25 per cento di cloruro di sodio, è soggetta all'osservanza delle norme stabilite dal ministro delle finanze in riguardo alla vigilanza sul commercio dei sali e delle miscele saline per uso igienico o curativo. Sugli stessi sali contenenti più di 25 per cento di cloruro di sodio, oltre il dazio, si riscuote la sopratassa in misura eguale alla tassa imposta sulla produzione interna.</p>			

Segue TABELLA B.

Numero e lettera	Denominazione delle merci	Unita	Dazio d'entrata in oro Lire
62	Radiche di liquirizia :		
a)	non polverizzate	—	esenti
b)	polverizzate	quintale	20. »
63	Legni, radiche, cortecce, foglie, licheni, fiori, erbe, frutti e semi, non nominati, medicinali :		
a)	non polverizzati	id.	3. »
b)	polverizzati	id.	30. »
64	Cassia e tamarindi naturali	id.	7. »
	Sul tamarindo contenente più di 28 per cento di zuccheri (calcolati come zucchero inver- tito), oltre il dazio proprio dei tamarindi na- turali, si riscuote il dazio e la sopratassa dello zucchero di seconda classe sulla quantità di zuccheri eccedente il detto limite.		
67 b)	Scorze di china-china :		
	1. non polverizzate	—	esenti
	2. polverizzate	quintale	20. »
69 bis	Burro di cacao	id.	30. »
71 bis	Catrame vegetale	id.	2. »
72 bis	Unti da carro o per macchine :		
a)	contenenti oli minerali pesanti	id.	8. »
b)	contenenti altri oli minerali	id.	30. »
c)	altri	id.	8. »
86 a)	Cordami, cordicelle e spago, anche incatramati, di groschezza superiore a 2 millimetri	id.	14. »
96	Tele di lino e di canapa :		
c)	smerigliate	id.	45. »

Segue TABELLA B.

Numero e lettera	Denominazione delle merci	Unità	Dazio d'entrata in oro Lire
97 a)	Maglie: calze e guanti:		
	1. tagliati	quintale	195. »
	2. foggiate	id.	245. »
	I dazi sulle calze e sui guanti, tanto di questa, quanto delle altre categorie, comprendono anche il sopradazio per la cucitura, non quello del ricamo.		
	I guanti e le calze semplicemente tagliati da maglia in pezza e non cuciti si classificano come i cuciti. Quelli di maglia a punto diminuito si classificano come calze e guanti foggiate anche se i pezzi usciti dalla macchina uniti uno all'altro non sono stati ancora separati mediante taglio o altrimenti.		
b)	altre:		
	1. semplici	id.	130. »
	2. foggiate	id.	195. »
120 c	Tessuti smerigliati	id.	45. »
122 a)	Maglie: calze e guanti:		
	1. tagliati	id.	210. »
	2. foggiate	—	Dazio delle maglie altre foggiate con aumento di lire 50 il quintale.
b)	altre:		
	1. semplici	quintale	150. »
	2. foggiate	—	Aumento di 50 per cento sul dazio delle semplici.
133 bis	Setole:		
a)	greggie	—	esenti
b)	pulite e legate in mazzi o disposte in pacchetti .	quintale	8. »

Segue TABELLA B.

Numero e lettera	Denominazione delle merci	Unità	Dazio d'entrata in oro Lire
144	Maglie :		
a)	calze e guanti :		
	1. tagliati	quintale	308. »
	2. foggiate	id.	380. »
b)	altre :		
	1. semplici	id.	220. »
	2. foggiate	id.	330. »
	162. Maglie di seta o di filusella :		
a)	calze e guanti :		
	1. tagliati	chilogr.	12. »
	2. foggiate	id.	14. »
b)	altre :		
	1. semplici	id.	8. »
	2. foggiate	id.	12. »
162	162-bis. Maglie miste nelle quali la seta o la filusella entrano nella misura di non meno del 12 e non più del 50 per cento :		
a)	calze e guanti :		
	1. tagliati	id.	7.50
	2. foggiate	id.	9.50
b)	altre :		
	1. semplici	id.	5. »
	2. foggiate	id.	7.50

Segue TABELLA B.

Numero e lettera	Denominazione delle merci	Unità	Dazio d'entrata in oro Lire
167 bis	Tessuti, galloni, pizzi, tulli, maglie, passamani e simili, d'oro o d'argento, buono o falso:		
a)	con fili d'oro o d'argento buono, o dorati o argentati	chilogr.	15. »
b)	altri	id.	12. »
174	Sughero:		
b)	lavorato	quintale	30. »
181	Carri da strade comuni:		
a)	automobili:		
	1. del peso di 1000 chilogrammi o meno	id.	20. »
	2. del peso di più di 1000 fino a 3000 chilogrammi	id.	14. »
	3. di peso superiore a 3000 chilogrammi	ciascuno	450. »
b)	coperti, per trasporto di masserizie	id.	80. »
c)	altri:		
	1. senza molle	id.	22. »
	2. con molle	id.	40. »
182	Vetture da strade comuni:		
b)	con più di due ruote, scoperte	ciascuna	110. »
c)	con più di due ruote, coperte	id.	200. »
	Le vetture con mantice si comprendono fra quelle coperte.		
182 ter	Velocipedi:		
a)	a motore	ciascuno	80. »
b)	altri	id.	42. »
	I velocipedi con più di tre ruote seguono il trattamento delle vetture.		

Segue TABELLA B.

Numero e lettera	Denominazione delle merci	Unità	Dazio d'entrata in oro Lire
182 <i>ter</i> c)	Velocipedi (<i>Segue</i>): parti staccate di velocipedi (escluse quelle greggie, di ferro o di acciaio) I telai di velocipedi si classificano come velocipedi completi.	quintale	100. »
213 <i>bis</i>	<i>Nota aggiunta.</i> I nastri di acciaio laminati a freddo di grossezza inferiore a mezzo millimetro, destinati alla fabbricazione delle punte di penne da scrivere, sono ammessi al dazio di lire 1 il quintale alle condizioni e sotto l'osservanza delle norme che saranno stabilite dal ministro delle finanze.		
215 <i>bis</i>	Traversine di ferro o di acciaio, finite, per ferrovie ordinarie	id.	6. »
218 <i>bis</i>	Focolari di lamiera di ferro o di acciaio ondulata, per caldaie a vapore	id.	11. »
218 <i>ter</i>	Corde di filo di ferro o di acciaio, anche con anima di materia tessile	—	Dazio del filo di ferro o di acciaio del quale sono composte, con aumento di L. 8 il quintale.
218 <i>quater</i>	Vasellame e utensili per uso domestico, di ferro smaltato	quintale	35. »
225 d)	Rame, ottone e bronzo: in fili:		
	1. di grossezza superiore a mezzo millimetro . .	id.	20. »
	2. della grossezza di mezzo millimetro o meno .	id.	40. »
f)	in cilindri e stampi, incisi per la stampa	id.	20. »
l)	in viti e chiavarde	id.	40. »
	in lavori non nominati	id.	30. »
231	Arsenico allo stato metallico	id.	7.50
234	Alluminio e sue leghe col rame:		
a)	allo stato greggio	id.	30. »
b)	in lamiere, in verghe o in tubi	id.	50. »

Segue TABELLA B.

Numero e lettera	Denominazione delle merci	Unità	Dazio d'entrata in oro Lire
234	Alluminio e sue leghe col rame (<i>Segue</i>):		
c)	in fili:		
	1. di grossezza superiore a mezzo millimetro . .	quintale	50. »
	2. della grossezza di mezzo millimetro o meno .	id.	75. »
d)	in lavori di qualsiasi sorta	id.	150. »
236	Fucili:		
a)	— ad aria compressa, a molla e altri per bersaglio da sala	ciascuno	8. »
	— di qualsiasi altra specie	id.	15. »
b)	Parti di fucili di qualsiasi specie:		
	— di ferro, di acciaio o di ghisa, fucinate a stampo o gettate, greggie	chilogr.	3. »
	— altre	id.	6. »
237 b	Parti di pistole e rivoltelle:		
	— di ferro, di acciaio o di ghisa, fucinate a stampo o gettate, greggie	id.	5. »
	— altre	id.	10. »
240 f)	Macchine agrarie:		
	1. mietitrici e falciatrici Le mietitrici-legatrici seguono il trattamento delle mietitrici.	quintale	4. »
	2. altre	id.	9. »
240 bis	Accumulatori elettrici e loro parti metalliche . .	id.	16. »
241 bis	Lampade elettriche:		
a)	ad arco	id.	60. »
b)	a incandescenza	cento	5. »
258 bis	Marmo e alabastro di qualsiasi qualità, lavorati in vasi, soprammobili e simili altri oggetti, con ornamenti di metallo	quintale	15. »

Segue TABELLA B.

Numero e lettera	Denominazione delle merci	Unità	Dazio d'entrata in oro Lire
260 bis	Terra d'ombra allo stato naturale	—	esente
262	Laterizi:		
a)	mattoni ordinari, tegoli comuni e ambrogette greggie	quintale	0.25
b)	mattoni refrattari:		
	1. comuni:		
	— di peso inferiore a 5 chilogrammi	id.	0.50
	— del peso di 5 chilogrammi o più	id.	0.75
	Per mattoni comuni s'intendono quelli paral- lelepipedi, i cuneiformi e quelli a corona cir- colare.		
	2. altri	id.	1.50
c)	embrici alla foggia marsigliese e parigina e mat- toni forati	id.	1.50
267 bis	Lavori di grafite	id.	7. »
290	Crusca	id.	2. »
293	Fecole	id.	6. »
297	Uva fresca	id.	12. »
302	Frutta secche:		
b)	noci e nocciole	id.	10. »
	— pignoli:		
	1. col guscio	id.	5. »
c)	2. sgusciati	id.	20. »
	— oleose non nominate	—	esenti
302 bis	Noci di cocco	—	id.
307	Olio di palma	—	esente
	Olio di cocco	quintale	4. »

Segue TABELLA B.

Numero e lettera	Denominazione delle merci	Unità	Dazio d'entrata in oro Lire
330	Burro :		
a)	di latte :		
	1. fresco	quintale	15. »
	2. cotto o salato	id.	20. »
b)	artificiale	id.	30. »
338 bis	Candele di paraffina Come candele di paraffina si considerano anche quelle di stearina miste con paraffina in mi- sura superiore al 30 per cento.	id.	20. »
354 bis	Celluloide :		
a)	greggio, in massa o in tavole, fogli, bacchette e tubi, non puliti nè altrimenti lavorati	—	esente
b)	in tavole, in fogli, in bacchette o in tubi, puliti o altrimenti lavorati alla superficie	quintale	15. »
358 bis	Tessuti gommati in pezza per la fabbricazione delle guarniture di scardassi Il dazio stabilito per i tessuti di questa specie è applicabile soltanto per le importazioni ef- fettuate dai fabbricanti di guarniture di scar- dassi, sotto l'osservanza delle condizioni da stabilire dal ministro delle finanze.	id.	20. »
366	Fornimenti da ombrelli	id.	40. »

TABELLA C.

**Modificazioni di forma e soppressioni di voci del testo unico della tariffa doganale
approvato con Regio decreto 24 novembre 1895, n. 679.**

Numero e lettera della tariffa	Natura delle variazioni	Voci e note modificate
2	Modificata la nota come contro.	Sulle acque gassose, oltre il dazio, si riscuote la sopratassa di fabbricazione in misura eguale alla tassa interna di fabbricazione. A tale effetto si computano altrettanti ettolitri quanti sono i quintali sui quali si riscuotono i diritti doganali.
3 b	Id.	Le bottiglie di capacità superiore a un litro, contenenti bevande fermentate, pagano per tante bottiglie quanti sono i litri di liquido che contengono. Le frazioni di litro si considerano per un litro. Questo metodo vale anche per le damigiane, i fiaschi ed altri simili recipienti, siano essi di vetro o di altra materia.
4	Id.	Sulla birra, tanto in botti o caratelli quanto in bottiglie, si riscuote, oltre il dazio, la sopratassa di fabbricazione in misura eguale alla tassa interna di fabbricazione, secondo i gradi saccarometrici e alcoolometrici effettivamente accertati. È in facoltà dell'importatore di chiedere che la sopratassa sia liquidata, senza analisi, sulla base di 16 gradi.
5	Id.	Sugli spiriti si riscuote, oltre il dazio, la sopratassa di fabbricazione in misura eguale alla tassa interna di fabbricazione. La sopratassa di fabbricazione sullo spirito dolcificato o aromatizzato compreso il cognac, anche riposto in bottiglie, non può mai essere commisurata sopra una forza alcoolica inferiore a 70 gradi. La dogana, quando ritenga che lo spirito abbia una forza alcoolica superiore a 70 gradi, ha diritto di sottoporlo all'analisi e di commisurare la sopratassa sulla forza effettiva accertata, se risulti superiore a 70 gradi.
5 b	Soppressa la nota.	—
7 d	Modificata la nota come contro.	Sull'olio di cotone, sia puro, sia mescolato con olio di olivo o con altri oli, in qualsiasi proporzione, si riscuote, oltre il dazio, la sopratassa di fabbricazione in misura eguale alla tassa interna sulla fabbricazione dell'olio di cotone.
8	Modificata l'intestazione della voce come contro.	Oli minerali, di resina e di catrame, non nominati.

Segue TABELLA C.

Numero e lettera della tariffa	Natura delle variazioni	Voci e note modificate
9	Modificata l'intestazione della voce come contro.	Oli essenziali ed essenze:
9 b	Modificata la sottovoce come contro.	b) di agrumi.
9 e	Modificata la nota come contro.	Sulle essenze spiritose di rum, cognac ed altre contenenti spirito, si riscuote, oltre il dazio, la soprata per l'alcool in misura corrispondente alla tassa interna di fabbricazione su litri 0.57 di alcool anidro per ogni chilogramma di essenze con recipienti immediati.
12 b	Modificata la nota come contro.	Sulla cicoria preparata e su ogni altra sostanza che nel consumo possa servire agli usi della cicoria preparata o del caffè, si riscuote, oltre il dazio, la soprata di fabbricazione in misura eguale alla tassa interna sulla fabbricazione della cicoria.
13	Sostituita la nota con quella di contro.	Il melazzo con quoziente di purezza (percentuale di saccarosio nella sostanza secca) non inferiore a 63 segue il trattamento dello zucchero di seconda classe. Il melazzo di canna, destinato alla fabbricazione di surrogati del caffè, è ammesso in esenzione da dazio, sotto l'osservanza delle norme da stabilirsi dal ministro delle finanze.
18 b	Soppressa.	—
31 i-1	Modificata come contro.	Acido tannico impuro.
31 i-2	Id.	Acido gallico e acido tannico puro.
31 j	Id.	Acido cloridrico.
36 b	Id.	Acetati e piroligniti, non nominati.
37 a	Id.	Carbonato di bario.
43 h	Id.	Solfato di rame.
44	Id.	Tartaro greggio, gruma di botte e feccia di vino.
47	Modificata la nota come contro.	Sui fiammiferi si riscuote, oltre il dazio, la soprata di fabbricazione in misura eguale alla rispettiva tassa interna di fabbricazione.
53	Modificata come contro.	Cloruro mercurico (sublimato corrosivo).

Segue TABELLA C.

Numero e lettera della tariffa	Natura delle variazioni	Voci e note modificate
55	Modificata come contro .	Sali ammoniacali non nominati.
60	Modificata la nota come contro.	Sulle polveri da mina e da caccia (fabbricate con nitro, zolfo e carbone) e sugli altri prodotti esplosivi, oltre il dazio, si riscuote la soprata-tassa di fabbricazione in misura eguale alla ri-spettiva tassa interna di fabbricazione.
67 a	Modificata come contro .	Scorze di agrumi, fresche o secche.
72 b	Modificata la nota come contro.	Segue il trattamento del sapone profumato anche il sapone comune in forma simile a quella del sapone da toletta.
74 a	Id.	Sulle profumerie alcooliche si riscuote, oltre il da-zio, la sopratassa in misura corrispondente alla tassa interna di fabbricazione su 80 litri di alcool anidro per ogni quintale di profumerie con re-cipienti immediati.
75 c	Modificata come contro .	Gambier e catechù.
80	Id.	Colori non nominati.
81 a	Modificata la nota come contro.	Sulle vernici a spirito si riscuote, oltre il dazio, la sopratassa per l'alcool in misura corrispondente alla tassa interna di fabbricazione su 67 litri di alcool anidro per ogni quintale di vernici, ten-endo per base il peso sul quale viene liquidato il dazio.
84 a	Modificata come contro .	Lucido da scarpe: 1 in scatole, boccette o recipienti simili. 2 in altri recipienti.
84 b	Id.	Nero d'ossa.
85	Modificata l'intestazione della voce come contro	Canapa, lino, juta e vegetali filamentosi non no-minati.
93 c	Modificata la nota come contro.	Ai tessuti misti, tanto di questa quanto delle ca-tegorie sesta e settima, è applicabile il dazio di quelli della materia che domina in peso su cia-scuna delle altre e, a parità di peso, il dazio di quelli della materia più tassata.

Segue TABELLA C.

Numero e lettera della tariffa	Natura delle variazioni	Voci e note modificate
95 c	Modificata la nota come contro.	I tessuti greggi o imbianchiti con rade e strette righe colorite, in contrassegno di essere destinati ad un uso determinato come per forniture militari, per ospedali e simili luoghi pii, o a far sacchi o altre involture, sono trattati come tessuti greggi o imbianchiti, secondo la rispettiva qualità. Questa nota vale anche per la categoria VI.
102	Modificata come contro .	Tessuti misti con fili metallici, in misura inferiore al 50 per cento:
	a)	con fili d'oro o d'argento, o dorati o argentati.
	b)	con fili di metallo comune, non dorati nè argentati.
110	Soppressa la nota	—
126	Id.	—
128 c	Modificata come contro .	Tessuti misti con fili metallici, in misura inferiore al 50 per cento:
	1.	con fili d'oro o d'argento o dorati o argentati.
	2.	con fili di metallo comune, non dorati nè argentati.
142 a	Id.	Coperte di pelo, con catena di lino o di cotone, non tinte.
143	Id.	Tappeti da pavimento, di lana o di borra di lana. (Come tali si classificano anche i tappeti da pavimento di altre materie tessili non seriche, misti, in qualsiasi proporzione, con lana o borra di lana).
149	Id.	Tessuti misti con fili metallici, in misura inferiore al 50 per cento:
	a)	con fili d'oro o d'argento, o dorati o argentati.
	b)	con fili di metallo comune, non dorati nè argentati.
163 c	Soppressa.	—

Segue TABELLA C.

Numero e lettera della tariffa	Natura delle variazioni	Voci e note modificate
167	Modificata come contro.	Tessuti misti con fili metallici, in misura inferiore al 50 per cento:
a)		con fili d'oro o d'argento, o dorati o argentati.
b)		con fili di metallo comune, non dorati nè argentati.
171 b 3	Id.	Tavole e quadrelli di legno, impiallacciati o intarsiati, per pavimento.
178	Modificata l'intestazione della voce come contro.	Utensili e lavori non nominati, di legno comune:
182 a	Modificata come contro.	Vetture da strade comuni, a due ruote.
186 a	Id.	Trecce di paglia e trecce per cappelli di scorza, di sparto, ecc.
199 a	Soppressa la nota.	—
211 b-1	Modificata come contro.	in getti greggi: — in oggetti per mobili, per ornamenti o per arnesi domestici e in altri oggetti pesanti ciascuno meno di 500 grammi.
211 c-1	Id.	in getti piallati, torniti o in altro modo lavorati: — in oggetti per mobili, per ornamenti o per arnesi domestici e in altri oggetti pesanti ciascuno meno di 500 grammi.
211 d-1	Id.	in getti verniciati, stagnati, zincati, piombati, ramati, nichelati, smaltati o commisti con altri metalli: — in oggetti per mobili, per ornamenti o per arnesi domestici e in altri oggetti pesanti ciascuno meno di 500 grammi.
214	Soppressa.	—
216	Modificata l'intestazione della voce come contro.	Tubi di ferro e di acciaio, con parete della grossezza:
218	Id.	Ferro e acciaio di seconda fabbricazione, in lavori non nominati:
220	Id.	Lamiere di ferro e di acciaio zincate o piombate:
221	Id.	Lamiere di ferro e di acciaio, stagnate, ramate o ossidate:

Segue TABELLA C.

Numero e lettera della tariffa	Natura delle variazioni	Voci e note modificate
225 g-1	Modificata come contro .	in monete: — aventi corso legale nel Regno e per collezioni di numismatica.
229 b	Id.	in fogli non verniciati e in fili.
239	Id.	Macchine-utensili per la lavorazione del legno e dei metalli, di peso superiore a 300 chilogrammi.
250	Soppressa la nota.	—
255	Modificata come contro .	Pietre preziose lavorate. fini o gemme propriamente dette. altre.
a)		
b)		
260	Id.	Terre colorate (boli, ocre), naturali o artificiali, non nominate.
261 a	Id.	Pietre, terre e minerali non metallici, non nominati.
322	Id.	Estratto di carne, brodo liquido o condensato e minestre preparate.
324	Id.	Animali vivi non nominati.
329	Id.	Latte condensato, senza zucchero.
338	Id.	Candele di stearina.
351	Id.	Concimi non nominati.
354	Id.	Vassoi, rapporti da mobili e sottocoppe, di lamiera di metallo comune, greggi.
358 f)	Id.	Lavori di gomma elastica e guttaperca, misti a tessuti, non nominati, esclusi i tessuti gommati in pezza e gli oggetti di vestiario o da viaggio.
358 e)	Id.	Lavori di gomma elastica e guttaperca non nominati, compresi i lavori non nominati di ebanite.
363	Soppressa la nota.	—
368	Modificata la nota come contro per la tariffa di esportazione.	Si considerano, all'esportazione, come oggetti da collezione e d'arte antichi quelli ai quali sono applicabili le disposizioni della legge per la conservazione dei monumenti e degli oggetti di antichità e d'arte. Per l'esportazione degli oggetti d'arte o d'antichità si devono adempiere le formalità prescritte dalla predetta legge.

PRESIDENTE. L'onorevole Pala propone una modificazione, nel senso che al numero 174 della tabella B, dove si parla di sughero lavorato, invece di dire 30 lire al quintale, si dica 50, e poi di introdurre un dazio di 15 lire per il sughero grezzo.

Come l'onorevole Pala ha udito, tanto la Commissione quanto l'onorevole ministro delle finanze hanno dichiarato di non potere accettare la sua proposta.

Onorevole Pala, la mantiene?

PALA. Lo mantengo, perchè le risposte datemi dall'onorevole ministro e dall'onorevole relatore, non hanno relazione coll'argomento o meglio non hanno base di fatto. Essi mi hanno detto che la imposizione di un dazio anche leggero sul sughero grezzo spagnolo, potrebbe nuocere alle industrie. Io non capisco di quali industrie si intenda parlare, o come la speculazione di pochi debba essere tutta a danno della produzione dell'isola nostra, che avrebbe diritto a qualche riguardo.

So che da questo dazio non avrebbero nocimento, assai leggero, altri che gli spagnoli, i quali introducono quella materia prima con grande vantaggio, perchè a rendere la loro esportazione remunerativa, è sufficiente il solo aggio dell'oro.

Non è esatto quello che dice l'onorevole relatore che noi abbiamo bisogno di sughero di prima qualità...

PRESIDENTE. Non ritorniamo sugli argomenti che già sono stati trattati!

PALA. Non è esatto che questo sughero di prima qualità venga dalla Spagna: perchè il sughero della Sardegna è di prima qualità e gareggia coi migliori.

Di fatti io osservo che, in gran parte, la produzione dei turaccioli che servono per lo *champagne*, poi vini di lusso francesi ed italiani, sono fatti di sughero di prima qualità col concorso della produzione sarda. La verità è questa: che il sughero di prima qualità della Spagna non viene in Italia, ma va in Francia; e da noi viene il sughero di seconda qualità: cioè, quel sughero di cui la Spagna ha bisogno di disfarsi, a qualunque condizione.

PRESIDENTE. Ma dica se insiste nell'emendamento!

PALA. Sì, insisto.

ABIGNENTE, relatore. Chiedo di parlare. **PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

ABIGNENTE, relatore. Debbo risponderle qualche cosa all'onorevole Pala: perchè qui si tratta d'una questione su cui non volevo calcare la mano, per uno spiegabile senso di patriottismo. Il sughero di primissima

qualità è compatto e non ha quello che si chiama polverino; polverino che è deleterio, perchè infetta non solamente i vini (dei quali non ci occupiamo, anche perchè non siamo bevitori) ma anche, e soprattutto, le acque minerali.

Ora l'onorevole Pala deve sapere che qualità essenziali nei tappi che servono a chiudere le acque minerali, sono la compattezza e la nettezza: qualità che non si riscontrano in quel sughero di cui parliamo, anche per quella deficiente lavorazione alla quale l'onorevole Pala stesso alludeva, durante la sua interpellanza, dolendosi che l'industria del genere non fosse abbastanza sviluppata...

PALA. Per i cascami, non per il resto.

ABIGNENTE, relatore. Ora noi non possiamo danneggiare un commercio infinitamente importante, in Italia, quale, per esempio, quello a cui ho accennato, unicamente per proteggere in modo eccessivo un genere che è abbastanza protetto.

PALA. Come, in modo eccessivo! Ma se la produzione estera del sughero greggio entra liberamente.

PRESIDENTE. Veniamo ai voti.

L'onorevole Pala propone che, nella tabella B, alla voce 174, si dica: « a) greggio, quintale lire 15 ».

Metto a partito questa proposta.

(Non è approvata).

L'onorevole Pala, poi, propone che, per il sughero lavorato, il dazio sia elevato a lire 50...

PALA. Vi rinunzio.

PRESIDENTE. Allora, metto a partito l'articolo 1° con le tabelle che ne fanno parte integrante con la modificazione che è stata accennata, e delle quali è stata data lettura.

(È approvata).

Art. 2.

La tassa interna sulla produzione dell'acido acetico puro e sulla rettificazione di quello impuro è stabilita nelle seguenti misure:

Acido acetico puro contenente in acido acetico anidro:

	Per quintale
10 per cento o meno.	L. 15
più di 10 e meno di 30 per cento . . »	51
30 per cento o più, ma meno di 50 . »	90
50 per cento o più, ma meno di 70 . »	126
70 per cento o più, ma meno di 90 . »	162
90 per cento e più.	180

(È approvata).

Art. 3.

La tassa interna sulla fabbricazione del glucosio è stabilita nelle seguenti misure:

	Per quintale
Glucosio solido	L. 40
Glucosio liquido	" 20

(È approvato).

Art. 4.

All'esportazione di unto da carri contenente olio minerale, soggetto a dazio non inferiore a lire 8 il quintale, è accordata la restituzione del dazio in ragione di lire 8 il quintale sulla quantità di olio minerale effettivamente contenuta nel prodotto.

(È approvato).

Art. 5.

Con decreto reale, udito il Consiglio di Stato, sarà pubblicato il testo unico della tariffa generale dei dazi doganali e delle relative disposizioni preliminari, coordinandone e suddividendone le voci e sottovoci e sopprimendo o modificandone le note, in relazione con le disposizioni della presente legge, con quelle tuttora in vigore di leggi precedenti o di decreti dipendenti da tali leggi e con quelle del repertorio per l'applicazione della tariffa doganale.

Per le merci soggette a tassa interna di fabbricazione, attualmente iscritte in tariffa con dazio che comprende anche la sopra-tassa corrispondente alla tassa interna, il testo unico della tariffa potrà fissare il dazio doganale distintamente dalla sopra-tassa, la quale sarà da riscuotere in misura eguale alla corrispondente tassa interna di fabbricazione, in modo che resti immutato l'ammontare complessivo dei diritti di confine.

Con lo stesso regio decreto saranno pubblicate in testo unico le disposizioni sulle tare e quelle sul diritto di statistica coordinando col nuovo testo unico della tariffa doganale la tabella annessa alla legge del 25 luglio 1896, n. 324.

Con decreto reale, udito il Consiglio di Stato, sarà pubblicato il testo unico del repertorio per l'applicazione della tariffa, coordinandolo col nuovo testo unico della tariffa stessa, e fermo restando, rispetto ad esso, il disposto dell'articolo 3 della legge 19 giugno 1902, n. 187.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: Concessione al Governo del Re di poteri speciali in materia di tariffe doganali.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Concessione al Governo del Re di poteri speciali in materia di tariffe doganali.

Si dia lettura del disegno di legge, che consta di un solo articolo.

CIMATI, segretario, legge: (V. Stampato n. 220-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Falcioni.

FALCIONI. Mi consenta la Camera brevissime dichiarazioni, unicamente per dimostrare l'opportunità di questo disegno di legge, il quale, come afferma la relazione, è destinato ad evitare che alle cause naturali della inferiorità della nostra esportazione rispetto alla importazione, altre se ne aggiungano di artificiali che possano soffocare, o anche soltanto deprimere, il nostro commercio di esportazione.

Non mi preoccuperò della prima parte dell'articolo di legge, testè letto dall'onorevole segretario della Camera, dove si accenna ad una eventuale nuova negoziazione di trattati di commercio con gli Stati esteri. Mi preoccupo unicamente della parte, diremo, più modesta, di quella che riguarda le misure che, in materia doganale, si rendessero necessarie, in seguito a provvedimenti che fossero presi da altri Stati a danno della esportazione italiana.

E vengo immediatamente ad esemplificare un fatto, perchè esso sarà la migliore dimostrazione, più che della opportunità, a mio modestissimo avviso, della necessità della legge attuale.

Il 16 luglio 1904 abbiamo stipulato un trattato di commercio con la Svizzera, trattato laboriosissimo, come tutti i colleghi sanno.

In questo trattato di commercio, al numero 591 della tariffa, è detto che saranno esenti da tariffa qualsiasi e, cioè, dovranno entrare in franchigia, tanto in Italia quanto in Svizzera, le così dette pietre dure, i marmi cristallini, i graniti suscettibili di pulitura. Dal 1904, e fino a poco tempo fa, dalla Svizzera fu sempre consentito che i così detti graniti del Sempione (e badate che la questione è di grande importanza) entrassero in franchigia nella Svizzera.

Ma, dopo aperto il Sempione, quando i nostri graniti italiani hanno potuto più speditamente importarsi nello Stato elvetico, la Svizzera, senza punto interpellare il Governo italiano, col quale aveva trattato, ha imposto, senza nessun preavviso, un dazio di entrata di trenta centesimi a quintale per tutti i graniti, introdotti nella Svizzera.

La Camera comprende di leggeri come questo fatto metta tutti gli escavatori nella impossibilità di smerciare il proprio granito nella Svizzera. La ragione di tutto ciò voi l'avete già compresa; ma la ragione più recondita sta nel fatto che, siccome il Canton Ticino è produttore di graniti, ha voluto, in questo modo, evitare la concorrenza da parte dell'Italia.

Ora, per essere molto breve, io prospetto la questione in questi termini: quando esiste un trattato di commercio che è poi un contratto stipulato fra due Stati, il contratto deve essere eseguito di buona fede. Ora è possibile, è immaginabile, che dove c'è un possesso di stato, il quale vale titolo (e qui c'è anche il titolo che si desume dall'articolo 141 della tariffa) si possa da uno dei contraenti violare impunemente il trattato?

Io mi sono rivolto, a questo proposito, all'onorevole ministro degli esteri, il quale cortesemente mi ha più volte risposto in merito alla questione, ma ne ho ottenuto un risultato assai modesto, in quanto che egli, pur preoccupandosi seriamente di tutti i fatti che io avevo a lui denunziati, mi ha dichiarato di avervi richiamata l'attenzione della Confederazione svizzera, ma di avere sempre avute delle risposte negative, e cioè che la Confederazione intendeva di persistere in questo fatto violatore del diritto costituito, a cui ho pocanzi accennato.

Ora, poichè il Governo avrà la facoltà, mediante questa legge, di provvedere ai mezzi perchè siano eseguiti completamente i trattati che noi abbiamo stipulati (ed in questo muovo una speciale raccomandazione ai due ministri più specialmente interessati) lo interesse a preoccuparsi della questione nei rapporti con la Svizzera, in ordine al fatto attuale. Potrebbe darsi benissimo che la Svizzera mantenesse il suo divisamento, e a qualunque costo non intendesse, se non forse eventualmente di fronte ad una denuncia di trattati, di accedere a quello che non è nostro desiderio, ma che è un diritto sacrosanto.

Ed allora mi permetta il ministro degli esteri che io modestamente abbia a suggerire a lui un mezzo molto pratico. Sarà un po' medioevale, perchè risponde al concetto del dente per dente, occhio per occhio: faccia l'Italia quello che ha fatto la Svizzera nei nostri rapporti, e imponga un dazio di trenta centesimi a tutti i graniti svizzeri che vengono in Italia, e che infestano tutta la Lombardia, e in questo modo noi otterremo lo scopo che ci siamo prefissi; il quale scopo, ripeto, è completamente rispondente al trattato di commercio che abbiamo concluso, e che intendiamo sia sacrosantamente rispettato.

Sono queste le modeste considerazioni che ho voluto sottoporre alla Camera, tanto più che ho appreso dall'ultima parte della relazione che il Governo ha presentato questo disegno di legge, avendo sentito il bisogno di essere investito di facoltà le quali gli diano il mezzo di tutelare a tempo opportuno gli interessi economici della nazione. E siccome gli interessi economici della nazione riposano appunto nel complesso degli interessi locali di tutto il nostro paese, io sono, più che persuaso, convinto che il Governo, in omaggio a queste modeste considerazioni, vorrà far sì che il trattato di commercio stipulato fra l'Italia e la Svizzera abbia ad essere completamente rispettato. *(Bene!)*

TITTONI, ministro degli affari esteri. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

TITTONI, ministro degli affari esteri. L'onorevole Falcioni ha già nel suo discorso dichiarato come abbia trovato nel Ministero tutta la maggiore premura per l'importantissima questione che interessa la regione che egli rappresenta.

Noi non solo abbiamo fatto vivissime preghiere al Governo svizzero, ma abbiamo fatto di più. Siccome è sorta questione circa la denominazione delle varie qualità di pietra, se potessero tutte essere incluse o no nella denominazione delle voci del trattato, la questione è ora in esame presso la Commissione delle dogane, la quale per mezzo dei suoi periti tecnici farà l'esame petrografico e darà la sua risposta.

FALCIONI. L'esame è già fatto: ha già risposto favorevolmente.

TITTONI, ministro degli affari esteri. E questo esame servirà di base alle nostre richieste; le quali noi confidiamo che possano essere accolte, perchè riteniamo che

rispondano a giustizia; quando non lo fossero, ricorreremo alla clausola arbitrale, e domanderemo che la questione sia sottoposta ad arbitrato.

E siccome non è possibile che questa domanda possa essere rifiutata, credo che non vi sarà bisogno di ricorrere a quelle rappresaglie cui l'onorevole Falcioni ha accennato, che costituiscono l'*ultima ratio* alla quale si deve ricorrere, e a cui il Governo certamente ricorrerà; ma che per i buoni rapporti che debbono intercedere fra i due Stati naturalmente desideriamo di evitare.

Credo che questa risposta sodisferà completamente l'onorevole Falcioni.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passeremo alla discussione dell'articolo unico, di cui dò lettura:

« Sino al 31 dicembre 1909, il Governo del Re è autorizzato a dare esecuzione, con decreti reali da convertirsi in legge, agli accordi commerciali che venissero stipulati o alle altre misure che, in materia di tariffe doganali, si rendessero necessarie, in seguito a provvedimenti che fossero presi da altri Stati a danno delle esportazioni italiane ».

Nessuno chiedendo di parlare si procederà più tardi alla votazione segreta di questo disegno di legge.

Discussione del disegno di legge: Provvedimenti per l'istruzione superiore.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Provvedimenti per l'istruzione superiore.

Si dia lettura del disegno di legge.

PAVIA, segretario, legge: (Vedi Stampato n. 67-A).

PRESIDENTE. La discussione generale è aperta su questo disegno di legge.

Però, senza avere neppure la più lontana idea di voler influire sulla discussione di questo disegno di legge, e con tutto il desiderio dell'animo mio che esso possa arrivare in porto, raccomando agli onorevoli oratori di voler usare della massima brevità. (*Bene!*)

Ha facoltà di parlare l'onorevole Ferrarini.

(*Il deputato Ferrarini non è presente.*)

Ha facoltà di parlare l'onorevole Casalini.

CASALINI. Conosco perfettamente, sia la parola d'ordine del Governo, sia il desiderio della Camera; e benchè non sia ancora, non ostante il voto dato ieri, divenuto ministeriale, mi atterrò ai desideri espressi.

Credo però, data la gravità della legge, di dover fare alcune brevissime osservazioni, che saranno niente altro, per mio conto, che dichiarazioni di principio.

Osservo, innanzi tutto, che il presente disegno di legge non tiene conto di ciò che è la realtà dei nostri studi universitari, dimodochè esso presenta uguali provvedimenti per gli studi scientifici e per gli studi giuridici e letterari.

La mia prima dichiarazione di principio a questo riguardo può essere semplicemente formulata così: che essendo nella realtà diversa la funzione e diversa anche l'esplicazione della funzione, si sarebbe dovuto tener conto di questa realtà di cose, in modo che l'attuale disegno di legge non fosse soltanto una struttura teorica, ma divenisse una struttura pratica rispondente ai reali bisogni della nostra vita universitaria.

Come vedete, molto brevemente, ho esaurita la mia prima dichiarazione di principio.

La seconda riguarda il privilegio della carriera scientifica, che noi intendevamo e desideravamo fosse risolto col presente disegno di legge. Invece in esso è ribadito ancora l'antico concetto, secondo il mio modo di vedere dannoso ed inopportuno, del privilegio.

Difatti, per quanto riguarda la carriera degli assistenti e degli aiuti o si preclude nettamente la strada a quelli che non hanno mezzi economici molto abbondanti, o i giovani che si dedicano alla carriera scientifica sono costretti a condizioni economiche assolutamente disagiate e insopportabili.

I criteri durati fin qui voi non li migliorate, li conservate. Quindi, concludendo anche questa seconda dichiarazione, affermo che, col disegno di legge, non rimediate al grave male della nostra vita universitaria, che si concreta nel privilegio delle classi ricche nella carriera scientifica.

E passo alla terza dichiarazione. Anche in questo disegno di legge, voi vi lasciate dominare dal principio, che ha regolato e regola tutti i vostri altri provvedimenti di ordine economico. Voi vi preoccupate in massimo grado degli interessi delle categorie più elevate, e sacrificate gli interessi delle categorie meno elevate. Nel progetto di leg-

ge è stata migliorata, in modo abbastanza equo, la condizione dei professori universitari, ma non si è fatto altrettanto per gli assistenti ed aiuti e per il personale subalterno.

Io potrei citare una quantità di articoli di questo disegno di legge per dimostrare come abbiate adoperato due pesi e due misure, ma mi riservo di farlo nella discussione degli articoli. E vengo all'ultima questione che, secondo me, è più grave e più importante.

Con l'articolo 1° del disegno di legge voi modificate profondamente la struttura del Consiglio superiore dell'istruzione pubblica.

Io ricordo che questa modificazione è stata determinata da ragioni certamente gravi, che dovrebbero essere esaminate e discusse a fondo.

Il mutamento, che volete apportare, è nato da errori, che si sono manifestati nella vita universitaria e nel Consiglio superiore, in dipendenza appunto del modo, con cui questo Consiglio era in precedenza organizzato. Ma, anche ammesso ciò, noi dovremmo fare una discussione larga e profonda per stabilire se il procedimento, che volete instaurare, sia tale, da assicurare da una parte gli interessi morali e materiali dell'Università, e dall'altra da eliminare gli inconvenienti, che si sono verificati per il passato.

La Camera non è disposta ad entrare, quanto è necessario, in questo dibattito, e debbo limitarmi a formulare così il mio pensiero conclusivo.

Credo che avevate delle ragioni per esaminare il problema e proporci delle modificazioni, ma il sistema che proponete non mi pare che giovi, perchè è imperniato sulla intromissione della politica nel Consiglio superiore dell'istruzione.

Per quanto io, nella mia lealtà e nella mia obiettività, riconosca che gravi inconvenienti vi sono e vi furono, debbo, in pari tempo, riconoscere che il provvedimento d'oggi è il peggiore che potevate proporre, perchè porterà all'asservimento della vita universitaria alle correnti politiche, e questo è errore gravissimo, che dovevate evitare.

Ho così esaurito, con tutta brevità, le quattro dichiarazioni, che credevo mio dovere di fare dinanzi a voi.

Esse, io spero, vi avranno persuasi della necessità di discutere questa legge in modo meno sommario e più ampio di quello che

in realtà non si faccia, perchè oggi non sono soltanto in giuoco interessi di indole economica, ma interessi gravissimi di ordine intellettuale e sociale. Non si tratta, come fu detto volgarmente, di dare una offa ai professori delle Università ed agli altri elementi universitari, si tratta di rialzare le sorti del nostro insegnamento universitario, in modo che esso compia le sue funzioni così da rispondere sempre più ai grandi interessi del paese.

Avrei voluto, ripeto, che questa discussione fosse più ampia di quello che oggi non avvenga. Ad ogni modo son lieto di aver fatto le mie dichiarazioni, di aver portato, se volete, anche la mia parola di protesta, perchè credo che, in questo momento, non ci sia interesse più alto per l'Italia che quello di rialzare il livello della sua coltura, di proteggere la gioventù nuova nell'avvicinamento verso una maggiore altezza intellettuale. Ed amo sperare che, anche da altre parti della Camera, si richiamerà l'attenzione del Governo su tutto il complesso dei problemi universitari, dimodochè, se anche oggi voteremo affrettatamente il progetto di legge, a noi sottoposto, in tempo assai prossimo il Governo sia impegnato a portare alla Camera tutta la grande questione universitaria, che è delle più essenziali al progresso intellettuale e morale del nostro paese. (*Approvazioni all'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Fradeletto.

FRADELETTO. Mi era iscritto per partecipare alla discussione generale, avendo parecchie e serie obiezioni da muovere a questo disegno di legge. Ma dichiaro di rinunciare alla parola, affinchè l'allargarsi del dibattito non possa comprometterne in qualche modo, e per qualche via inattesa, le sorti, come è già disgraziatamente accaduto un'altra volta.

E con questa dichiarazione non esprimo solo il mio pensiero individuale, ma altresì quello di parecchi colleghi, che si erano ugualmente iscritti. Noi riconosciamo le mende di questo disegno di legge, ma, o signori, subordiniamo il desiderio legittimo di critica, ad un altro desiderio, praticamente superiore: quello che non si ritardi più oltre l'adempimento di un atto di giustizia verso i degni rappresentanti della cultura nazionale e verso i loro più modesti, ma operosi ed efficaci collaboratori. (*Benissimo! Bravo!*)

PRESIDENTE. L'onorevole Cavagnari ha presentato il seguente ordine del giorno (*Oh! oh!*) che leggo:

« La Camera invita il Governo a presentare un progetto di legge pel completo riordinamento dell'istruzione superiore ».

L'onorevole Cavagnari ha facoltà di parlare.

CAVAGNARI. Onorevoli colleghi, intervengo nella discussione di questo disegno di legge per incarico avuto non solo dall'Università di Genova ma anche dagli onorevoli miei colleghi della Liguria.

Aveva presentato un ordine del giorno intorno alla necessità di disciplinare, come ben disse il collega che mi ha preceduto, tutto l'andamento degli studi superiori; ma, vista l'ora poco propizia per una lunga discussione, e poichè mi sono iscritto su due articoli, rinunzio ora a parlare nella discussione generale. (*Bene!*)

PRESIDENTE. Segue fra gli iscritti l'onorevole Lucifero, il quale ha presentato un ordine del giorno di cui si dà lettura:

« La Camera confida che il Governo, adempiendo alle date promesse, presenterà il disegno di legge che riordina le scuole universitarie di Aquila, di Bari e di Catanzaro in tempo, perchè possa venir discusso prima delle vacanze, dai due rami del Parlamento ».

L'onorevole Lucifero ha facoltà di svolgere il suo ordine del giorno.

LUCIFERO. La Camera comprenderà che io debbo cominciare col ritirare il mio ordine del giorno, il quale esprimeva una speranza che non è più nelle possibilità. Invece debbo dichiarare questo: che le promesse date ripetutamente dall'onorevole ministro della pubblica istruzione e dai suoi predecessori perchè le scuole universitarie di Aquila, Bari e Catanzaro siano riformate in guisa da rispondere allo scopo loro, è tempo che siano mantenute, perchè l'esistenza di queste scuole ibride non fa che peggiorare le condizioni della coltura locale, e non raggiunge lo scopo che quelle scuole si propongono, cioè di far sì che nei primi anni dell'iscrizione universitaria sia alquanto sfoltata la Università di Napoli, che ha una popolazione studentesca siffattamente nu-

merosa da rendere qualche volta impossibile un insegnamento pratico ed efficace.

Io credo che queste promesse e queste giuste aspirazioni delle provincie meridionali saranno tenute in buon conto dall'onorevole ministro, e non aggiungo altre parole.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Torre. Ne ha facoltà.

TORRE. Vi rinunzio.

PRESIDENTE. Segue fra gli iscritti l'onorevole Berenini. Ha facoltà di parlare.

BERENINI. Vi rinunzio.

PRESIDENTE. Segue l'onorevole Riccio. Ha facoltà di parlare.

RICCIO. Vi rinunzio.

PRESIDENTE. Segue l'onorevole Pillacci. Non essendo presente, s'intende che vi abbia rinunziato.

Segue l'onorevole Muratori. Ha facoltà di parlare.

MURATORI. Vi rinunzio.

PRESIDENTE. Segue l'onorevole Castellino. Non essendo presente s'intende che vi abbia rinunziato.

Segue l'onorevole Niccolini. Ha facoltà di parlare.

NICCOLINI. Poche parole, onorevoli colleghi, perchè io so bene che questa non è giornata di discorsi.

In altro momento, avrei voluto prendere in esame questo disegno di legge, e dichiaro francamente che lo avrei sostenuto anche nella sua parte più controversa, quella cioè che riguarda la riforma del Consiglio superiore, per la quale io approvo le proposte del ministro.

È una questione molto grave e combattuta, ed io non saprei riassumerla in poche parole. Ne tratterà l'onorevole ministro, al quale sarà concesso di parlare molto più ampiamente.

Io invece, se mi permettete, onorevoli colleghi, voglio accennare ad un'altra questione, a cui è necessario accennare nella discussione perchè è stata completamente trascurata nel disegno di legge: una questione che non poteva la legge presente risolvere, ma che doveva, a mio parere, considerare, dopo che essa è stata formalmente posta dall'onorevole Manna, relatore della Giunta del bilancio, nella relazione che accompagna il disegno di legge del 20 dicembre 1907, dopo che è stata riaffermata da un ordine del giorno firmato da moltissimi colleghi, e dopo che ha dato argomento ad

importanti dichiarazioni del ministro nella tornata del 29 gennaio 1908.

Non ho bisogno di spiegarlo: si tratta delle Università libere. È una questione piccola, si dirà forse; oh! non tanto piccola, onorevoli colleghi, riguarda un centinaio di professori e circa 1,500 studenti; e dato lo accrescimento continuo della studentesca nelle Università libere, saranno tra poco circa 2,000.

E non è una questione estranea al presente disegno di legge, perchè questo non riguarda soltanto le Università regie e gli istituti che vivono interamente a carico dello Stato ma riguarda anche altri istituti che non sono del tutto istituti di Stato, che hanno autonomia, che hanno patrimonio proprio, che sono sostenuti da consorzi di enti locali, vale a dire istituti superiori non completamente governativi, e scuole di veterinaria, di ostetricia, di elettrotecnica, di elettrochimica, scuole normali, agrarie, commerciali. Insomma ogni sorta di scuole è contemplata in questo disegno di legge o in un altro che sta pure all'ordine del giorno. Soltanto per le Università libere il presente disegno di legge e l'altro che è all'ordine del giorno mantengono un silenzio assoluto.

Mi si dirà: questo dipende dal fatto che sono libere, autonome. Ma bisogna distinguere, onorevoli colleghi: esse hanno soltanto una autonomia amministrativa.

Dal punto di vista didattico esse sono completamente pareggiate alle Università dello Stato. Ogni anno di studio nelle Università libere vale come un anno di studio nelle Università regie, una laurea presa in una Università libera è perfettamente uguale alla laurea di una Università regia.

Poichè il disegno di legge che ci sta dinanzi non si occupa soltanto, come qualcuno avrebbe desiderato, di questioni economiche, ma anche di questioni didattiche, almeno sotto questo rapporto il presente disegno di legge non poteva trascurare le Università libere. Invece il disegno di legge le ignora, come le ignora completamente la relazione ministeriale. Provvederà una legge speciale? Ma c'è qualche cosa che non può essere rimandata ad una legge speciale e che doveva essere trattata in questo disegno di legge.

Accenno solo ad un piccolo particolare anche per essere più sollecito.

Nella riforma del Consiglio superiore, alla quale ho accennato, il ministro propone

di comprendere in quel Consiglio rappresentanti delle Università regie, rappresentanti del Ministero, rappresentanti del Senato e rappresentanti della Camera; esclude proprio solo i rappresentanti delle Università libere. E non soltanto ne esclude la rappresentanza, ma ne esclude anche il diritto di partecipare alla nomina dei rappresentanti elettivi. Questa esclusione è qualche cosa di mortificante per i professori delle Università libere, i quali vedono concorrere a quella nomina anche i professori di scuole di veterinaria e di altri istituti minori, mentre, come ho detto, le Università libere didatticamente dipendono dal Consiglio superiore degli studi.

Un'altra prova vi è che si vuol ignorare o far conto di ignorare la questione delle Università libere. Ogni volta che il Ministero della pubblica istruzione prepara un disegno di legge, mentalmente le sopprime. Sono state soppresse perfino da quelle tabelle che elencano tutti gli Istituti d'istruzione superiore, non soltanto le Università regie, ma Istituti di tutt'altra natura.

Che cosa vuol dire questo silenzio? O che la questione non esiste o che il Governo non riconosce di doverla risolvere.

La questione delle Università libere, si precisa con due parole: esse hanno il più completo pareggiamento didattico.

Qualcuno qui vicino a me dice: male! Io dico semplicemente: è troppo. Io sono fautore convinto della più completa autonomia ma con un correttivo: l'esame di Stato. Malgrado questo pareggiamento didattico le Università libere hanno il più completo spareggiamento giuridico ed economico. Oggi i professori dell'Università libera sono in una condizione media tra i professori dell'Università regia e gli assistenti.

Colla nuova legge il professore delle Università libere viene ad essere in condizioni inferiori dell'assistente e spesso perfino dell'insegnante delle scuole secondarie.

Di tutto ciò quali sieno le conseguenze per i professori, si comprende; ma tali conseguenze possono essere fatali al libero insegnamento, ed io credo che il Governo e la Camera non vorranno permettere che provvedimenti diretti a migliorare le condizioni di alcune Università, debbano essere fatali per altre, e che il vantaggio di alcuni professori possa essere un pericolo per alcuni istituti.

Questo per quanto concerne la questione

morale. La questione economica poi si riassume in una sola cifra. Le Università libere domandano 120 mila lire in confronto dei tre milioni e mezzo di maggiore spesa che importa il presente disegno di legge.

Io ho solo prospettato la questione e mi guarderò bene dallo svolgerla ed anche dal domandare che sia risolta in un termine troppo breve; domando solo che la Camera ne comprenda l'esistenza come è già stata compresa dal relatore onorevole Manna, e riconosca al pari di lui la necessità e la relativa urgenza di una soluzione.

Il disegno di legge invece non vuole riconoscerla, esclude le Università libere da qualsiasi vantaggio, esclude i suoi rappresentanti dal far parte del Consiglio superiore; è quindi naturale che gli amici di tali istituti gettino un grido d'allarme e domandino in proposito formalmente di essere rassicurati.

L'onorevole Rava potrebbe dire che io mi sono dimenticato delle dichiarazioni fatte nella prima discussione di questo disegno di legge.

Io riconosco che allora egli ebbe parole di rispetto e grande simpatia per le Università libere, ed ammise che lo Stato deve studiare le loro condizioni e preoccuparsi della loro sorte.

Può quindi dirsi che il Governo non è ostile ad esse, ed è anzi animato da sentimenti benevoli e da propositi favorevoli. E veramente le parole pronunziate dall'onorevole Rava nel 29 giugno 1908 furono bellissime e tali che io ne fui pienamente soddisfatto.

Però da allora ad oggi le nostre speranze furono messe a ben dura prova.

Sei mesi dopo quelle dichiarazioni, nel secondo disegno di legge che venne presentato e nella relazione che l'accompagnava non si accennò affatto alla questione; e nemmeno se ne fa parola nel presente disegno di legge che fu presentato il 30 marzo 1909, dopo che il secondo disegno era caduto per vicende parlamentari.

RAVA, *ministro dell'istruzione pubblica*. È lo stesso disegno di legge.

NICCOLINI. Giudicate voi, onorevoli colleghi, se questo silenzio ostinato non diventi più significativo dopo le dichiarazioni fatte dal ministro.

Io ho tanta stima di lui che non dubito delle sue promesse, ma comprendo bene come dopo di ciò, qualcuno possa aver detto

che quelle sue parole non sono state altro che belle e buone parole, giacchè in due anni di tempo ed attraverso due altri disegni di legge sarebbe stato non difficile concretarle in qualche provvedimento od almeno riaffermarle come si riaffermano sempre gli impegni che si ha l'intenzione di mantenere.

Io ho finito. Mi corre solo l'obbligo di rivolgere un vivissimo ringraziamento al relatore, onorevole Manna, che in merito alla questione non ha mantenuto il silenzio, ma ha fatto dichiarazioni esplicite nella relazione del 1907, e tali dichiarazioni ha ripetuto nella relazione, che accompagna il disegno di legge riconoscendo che con esso risorge la questione delle Università libere e come il Governo abbia il dovere di risolverla; dovere basato sul precedente legislativo della legge Baccelli, e sull'obbligo di impedire la decadenza dei liberi atenei. Questa è un'altissima questione. Io oggi naturalmente non ho potuto che accennarla. Essa trascende di molto i piccoli interessi locali, e si connette organicamente alla questione, che ci è posta innanzi, dell'istruzione superiore.

Essa assurge al disopra di considerazioni particolari a quattro nobili città, perchè io tengo a dichiarare, alla fine delle mie parole, che le Università libere non domandano oggi l'intervento dello Stato come un povero che ha bisogno di soccorso, come un naufrago che ha bisogno di una tavola di salvezza; esse non domandano i mezzi per vivere, perchè io sono convinto che hanno in sè stesse la ragione della propria vitalità; esse domandano semplicemente di potere seguitare a contribuire ancora, come hanno contribuito in passato, nel loro grande e glorioso passato, allo sviluppo intellettuale della patria, allo sviluppo della scienza nel mondo civile! (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. L'onorevole Lembo ha presentato il seguente ordine del giorno firmato anche dagli onorevoli Malcangi, Abbruzzese, Buonvino, Bolognese, De Bellis, Cipriani-Marinelli, Cappelli, De Michetti, Mezzanotte, Chimirri, Pansini, Rosadi e Semmola:

« La Camera invita il Governo a procedere senz'altro indugio al riordinamento delle scuole universitarie di Bari, Aquila, Catanzaro e Firenze, modificando all'uopo il regolamento universitario ».

L'onorevole Lembo ha facoltà di svolgerlo.

LEMBO. Questo disegno di legge — non giova dissimularlo — viene in discussione, quando la Camera è stanca e vuole affrettarsi alla fine dei suoi lavori: me ne rendo conto, e mi limito a brevi dichiarazioni illustrative dell'ordine del giorno, presentato da me e portante le firme autorevoli di rappresentanti delle Puglie, delle Calabrie, degli Abruzzi e della Toscana. Esso riguarda il riordinamento delle scuole universitarie di Bari, Aquila, Catanzaro e Firenze, delle quali tante e tante volte si è occupato il Parlamento, senza mai uscire dal campo delle promesse, di cui si fu sempre larghi verso quelle regioni. Non basta che il Governo e la Camera abbiano più volte riconosciuto il fondamento di quei diritti che da tanto tempo vanno inutilmente reclamando quelle nobilissime regioni; è tempo invece che si entri nel campo dei fatti. Non si tratta di nuove concessioni e, tanto meno, di nuovi favori; ma si tratta di fare rispettare quello che abbiamo; d'impedire un vero atto di spogliazione in danno di quelle provincie.

Le scuole universitarie, di cui è cenno nel mio ordine del giorno, ebbero vita propria ed ebbero dotazione propria.

In tempi meno leggiadri quelle scuole ebbero vita prospera: oggi, in tempi più leggiadri, sono cadute nel più completo abbandono, e, cosa veramente degna di rilievo, vennero sinanche private della loro speciale dotazione, la quale venne, contro ogni principio di morale e di giustizia, destinata ad altri usi.

L'invito al riordinamento di tali scuole universitarie viene fatto al Governo dalla Commissione, la quale opportunamente ricorda un impegno del ministro Rava, che in una delle tornate del dicembre 1906 affermava: « una promessa che sta a cuore di molti, e riguarda un alto interesse delle provincie meridionali, sono le scuole universitarie di Aquila, Bari, Catanzaro: credo necessario un disegno di legge, che ho preparato e che spero di presentare, contentando i legittimi desideri dei colleghi di quelle provincie ».

Certo, se, nei rapporti speciali di Bari, avessi voluto seguire le aspirazioni di tanta parte nobilissima del Mezzogiorno; se avessi voluto portar qui la voce, che non è soltanto quella della regione interessata; se avessi voluto far tesoro di taluni precedenti par-

lamentari, ben'altra questione — più radicale — avrei dovuto sollevare; reclamare cioè il diritto del Mezzogiorno ad un secondo centro di cultura superiore (a).

Un gran cammino, del resto, si è fatto: l'agitazione, perchè Bari abbia una vera *Universitas studiorum*, non è circoscritta oramai nelle mura di Bari o in quella sola provincia: il grido viene da mille angoli d'Italia: non sono i pugliesi od i meridionali, che ora si muovono e reclamano; ma stampa, riviste scientifiche, cultori di scienze giuridiche e sociali ne incoraggiano, ne spingono, ne confortano in questa nuova lotta per la conquista del diritto del Mezzogiorno ad un atto di giustizia distributiva anche nel campo della cultura.

Ma non volli abbandonarmi a facili illusioni: ho compreso che nell'ora presente ed in questa discussione a me conveniva

(a) Nel 1884, dopo una memoranda discussione sul disegno di legge, riflettente la riforma dell'istruzione superiore, fu proprio il Parlamento che riconobbe la necessità di una *Universitas studiorum* in Bari. Tutte le obiezioni, che vennero da una parte della Deputazione napoletana in omaggio a non so quale storia, a quali tradizioni, a quali motivi di ambiente, a quale giusto amor proprio, a quali interessi s'infransero di fronte ad un esame sereno e ponderato, che fece la Camera, la quale per mezzo del relatore della Commissione, onorevole Berio, rilevò che, mentre in tutte le parti d'Italia sono sparse Università, nelle provincie meridionali, che raggiungono otto milioni di abitanti, vi debba essere un solo centro universitario, Napoli. Storia, tradizioni, ambiente, diritti, interessi; tutta una serie di futili, non solide ragioni, perchè niuno può pretendere che si monopolizzi tutto il movimento intellettuale di una popolazione così numerosa in un centro solo, quando altri centri universitari — e grandi e piccoli — sono sparsi dovunque; quando — come disse un insigne parlamentare — la civiltà nel suo meraviglioso cammino non fa che un continuo lavoro di distruzione di diritti storici; quando — com'ebbi occasione di dire in altro incontro — la nostra unità politica, dopo tutto, non è che la distruzione di tutti i diritti storici dei piccoli Stati. Il ritornello delle tradizioni ha fatto il suo tempo. Nessuno può negare ad una regione, che ha fatto miracoli nel campo delle industrie e dei commerci, di aspirare al maggiore elevamento morale ed intellettuale. Nel nostro Mezzogiorno vi è un continuo risveglio di forze, di energie: una febbre ardente di elevarsi nei diversi rami della vita; si sente prepotente il bisogno di liberarsi da quella piaga di analfabetismo e d'ignoranza, che ci si viene rimproverando in tutti i giorni. Dovere della Camera e del Governo è quello di secondare così nobile impulso, se a fatti e non a parole si vuole la redenzione del Mezzogiorno.

far tesoro dell'invito della Commissione e di procedere d'accordo con altri colleghi.

Rimando la partita a miglior tempo.

Il mio ordine del giorno ha ora una portata più limitata.

La relazione della Commissione ha ricordato la promessa dello stesso ministro Rava; ed in verità prima dell'onorevole Rava, altri ministri riconobbero esplicitamente i diritti di quelle scuole universitarie. L'onorevole Orlando nel 1904, come ministro della pubblica istruzione, e poi come ministro di grazia e giustizia, quando presentava al Senato gli emendamenti sull'esercizio del notariato a proposito del requisito della laurea, dichiarava di non poter danneggiare quelle scuole, che meritavano di essere riordinate e che dovevano essere rispettate. E difatti quelle scuole compiono una funzione altamente utile e benefica ed hanno un passato, che le rende meritevoli di ogni cura da parte del Governo.

All'urto della rivoluzione, che travolse le riforme, iniziate dal Tannucci, e quando le istituzioni scolastiche non poterono opporre la necessaria resistenza, solo il collegio di Bari ebbe la forza di non piegare: ne risentì poscia gran danno per l'alternativa dei mutamenti politici, perchè, restaurato l'antico ordine di cose, fu affidata ai gesuiti l'educazione della gioventù, e le scuole segnarono un grande regresso.

Le scuole risorsero per opera di Giuseppe Bonaparte e di Gioacchino Murat, che nel 1814 stabiliva un'annua somma, proveniente dall'incameramento dei beni ecclesiastici. Quei fondi — compiuto il gran patto dell'unità nazionale — furono distratti e destinati ad altri servizi: i docenti vennero uffiati con decreti ministeriali, mentre prima erano elevati alla dignità d'incaricati d'Istituti superiori; considerati una volta e retribuiti quali professori di Università, ora sono semplici avventizi, retribuiti, taluni, a lire 600 l'anno.

La questione adunque che si ripresenta alla Camera è assai semplice. Non si tratta, per ora, di creare nuove Università. Affermando a voce alta e sicura il diritto del Mezzogiorno ad un secondo centro di cultura superiore, e questo centro non potendo essere che Bari per tutto quel complesso di fatti e di cause, che lo stesso Parlamento riconobbe nella discussione, che fu fatta nel 1884, io non esito ancora una volta a dichiarare che quando i lavori non dovranno, come ora, così vertiginosamente affretti-

tarsi alla fine, risolleverò senza tentennamenti la questione di una Università nelle Puglie, aspirazione nobilissima di una regione ad un maggiore elevamento morale ed intellettuale!

Urge, intanto, allo stato delle cose, procedere al riordinamento delle nostre scuole universitarie. Occorre correderle: dar loro vita propria ed autonoma; integrare gli insegnamenti mercè la istituzione di un vero e completo corso per gli uffici di notariato e di procuratore, nonchè un corso di ostetricia e di farmacia; riconoscere il dritto all'iscrizione ai corsi di legge per conseguire la laurea; retribuire dignitosamente i professori, molti dei quali, come già dissi — sono retribuiti con 600 lire annue, lire 50 il mese, al disotto di un qualsiasi bidello.

E quello che più — come il più sacrosanto di tutti i diritti — urge reintegrare la dotazione a quelle cattedre universitarie e non più tollerare che, quelle somme, che leggi precedenti avevano consacrate al completo funzionamento di quelle scuole, siano più sottratte a vantaggio di altri istituti.

Rendendomi conto delle condizioni della Camera, mi affretto alla fine, ricordando anch'io all'onorevole ministro la promessa, che egli fece allorchè si discusse il bilancio del 1907-908. La parola di un ministro, disse il nostro egregio relatore onorevole Manna, è la firma di una cambiale, ed egli ha dovuto riconoscere che per queste scuole si è tratta una cambiale, che è stata girata da parecchi ministri, sempre insoluta. Ora sia lecito sperare, onorevole ministro, che ella vorrà alla fine ricordare che la parola di un ministro è sempre un impegno d'onore e che le cambiali si debbono scrupolosamente estinguere alla scadenza.

Faccia, onorevole Rava, di non essere un debitore insolvente: faccia onore ai suoi impegni, anche perchè questa volta i creditori — creda a me — non sono più disposti a concedere ulteriori dilazioni. (*Benissimo!*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Gaetano Mosca.

MOSCA GAETANO. Sento il dovere di essere brevissimo e perciò milimeterò ad un rapido riassunto di quello che avrebbe dovuto essere il mio discorso. E comincio il mio riassunto con una lode all'onorevole ministro ed al Ministero in generale, per avere portato finalmente in porto la discussione di questo disegno di legge, riparando così ad un lungo peccato di omissione.

Sulla convenienza di elevare gli emolu-

menti dei professori universitari credo nessun collega possa essere dissenziente. Se vi fosse ricorderei solo due date: gli stipendi dei professori universitari del 1909, sono ancora quelli che erano nel 1862. Ora sappiamo tutti che, in questi cinquanta anni, il danaro ha perduto più della metà del suo valore, anzi questo è un argomento sul quale forse in altra sede converrebbe di intrattenere la Camera in tesi generale, perchè il fatto ha gravi ripercussioni nel nostro bilancio e nella nostra economia nazionale. Sicchè quindi gli emolumenti dei professori universitari oggi sono meno della metà di quello che erano nel 1862, e ciò significa che l'Italia appena ricostituita e con un avanzo di oltre 300 milioni, che corrisponderebbero oggi a 700 o 800 milioni, sentiva il dovere di compensare i suoi professori universitari il doppio di quello che siano compensati oggi.

Naturalmente, dovendo riassumere il mio discorso, non posso fare una critica di tutto il disegno di legge che discutiamo.

Il tempo è così ristretto che lo si può accettare o respingere, ma non lo si può largamente discutere.

Io, sinceramente, tutto calcolato, lo accetto. Rinunzio quindi a rimpiangere che si sia adottato un sistema di miglioramento uguale per tutte le Università, sistema che non credo il migliore e il più adatto. Io avrei ammesso l'eguaglianza degli stipendi, ma avrei trovato il modo che era facilissimo (il ministro me lo potrebbe insegnare)...

RAVA, ministro dell'istruzione pubblica. Ne abbiamo ragionato.

MOSCA GAETANO. ...di dare qualche cosa di più ai professori delle Università maggiori, per una serie di ragioni che credo ottime, ma che non reputo giovevole di svolgere in questo momento. Sicchè su questo punto non insisto ed accetto la livellatrice uguaglianza per quanto essa possa non essere conforme a giustizia.

Non insisto neanche sugli incarichi e sopra qualche altro punto più o meno discutibile del disegno di legge. Però vi è un argomento sul quale non posso tacere, perchè sento il dovere preciso di richiamare l'attenzione della Camera sull'articolo primo col quale si modifica la composizione del Consiglio superiore introducendo in esso dodici rappresentanti del Parlamento.

Credo che parecchi colleghi già sappiano che sono conservatore, e come tale non

accetto le novità; se non sono ampiamente giustificate.

Ora io non so trovare le giustificazioni, e neppure, direi, le ragioni di questa grande novità che si vuole introdurre nella composizione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Se nel Consiglio superiore si discutesse soprattutto la grande politica scolastica, io allora crederei opportunissima la rappresentanza del Parlamento. Se dal Consiglio superiore dipendesse, ad esempio, la riforma della scuola secondaria, il mantenervi l'indirizzo classico o l'adottare un sistema che escluda le lingue morte, oppure dal Consiglio stesso dipendesse l'accrescere o il diminuire le garanzie degli insegnanti, allora capirei che anche il Parlamento dovesse avervi la sua rappresentanza.

Ma la grande politica scolastica si fa oggi nel Parlamento. Se noi dobbiamo riformare tutto il nostro insegnamento secondario, se si approva la legge sullo stato giuridico degli insegnanti secondari o si toglie l'insegnamento religioso dalle scuole elementari, è necessario l'intervento del Parlamento: il Consiglio superiore in questi casi non ha che un parere puramente consultivo. Ed è superfluo quindi introdurre la rappresentanza del Parlamento nel Consiglio superiore, perchè la voce della nazione giunga dove si elaborano i destini della nostra politica scolastica, perchè appunto nel Parlamento la grande politica scolastica sempre si è fatta. (*Interruzioni del deputato Leali*).

Il Consiglio superiore ha oggi quasi esclusivamente funzioni tecniche e funzioni giurisdizionali.

Si dirà che nel Parlamento vi sono persone degnissime di esercitare le une e le altre: ma la legge ancora vigente lascia al ministro la scelta di metà dei membri del Consiglio superiore. Se trova persone così degne nel nostro Parlamento, perchè non le nomina?

Dunque il Consiglio superiore ha funzioni tecniche, esso esamina se un concorso è stato fatto secondo le prescrizioni regolamentari, se un giudizio sopra una libera docenza non meriti di essere confermato. Esso ha pure funzioni giurisdizionali sui professori che il ministro traduce davanti ad esso.

Ora non vedo come e perchè giovi che una rappresentanza del Parlamento partecipi all'esercizio di queste funzioni.

Ma, si dice, la rappresentanza del Parlamento, la presenza di elementi estranei al corpo insegnante universitario può essere utile per rompere quella specie di autarchia universitaria, quelle cricche scientifiche che si sono formate ed attraverso le quali bisogna passare per entrare nella vita universitaria. Questa in fondo è la vera ragione che si adduce più o meno apertamente a favore di un provvedimento che introduce nel Consiglio superiore elementi estranei all'insegnamento universitario.

Ora io sono da venti anni nella vita universitaria e vi dirò che certamente c'è qualche materia, qualche disciplina nella quale veramente c'è troppa passione nei giudici.

RAVA, *ministro dell'istruzione pubblica*. Bravo!

MOSCA GAETANO. Questo lo sappiamo tutti, ma sono rare eccezioni ed io non vedo poi come la rappresentanza del Parlamento nel Consiglio superiore possa rimediare a questo inconveniente. In tutte le altre materie, onorevoli colleghi, ci può essere un errore incosciente, perchè ogni giudice ama nei suoi discepoli le qualità e i difetti che egli ha, ma non vi è quasi mai parzialità cosciente.

E non vedo poi come alle conseguenze di questa filiazione intellettuale alla quale ho accennato possa riparare la nuova formazione del Consiglio superiore, visto che il Consiglio superiore non fa che esaminare la forma, la correttezza del procedimento, come il concorso si sia svolto e non può entrare assolutamente nel merito del concorso stesso.

E poi, onorevoli colleghi, quando sentiamo e leggiamo le proteste dei candidati alle cattedre che non sono riusciti, ricordiamoci che al giorno d'oggi tutti siamo malcontenti. Da quando si è saputo che il mondo si divide in sfruttati e sfruttatori, tutti ci siamo trovati sfruttati; tutti abbiamo sofferto ingiustizie. Ognuno di noi ha aperto il conto del dare e dell'avere con la società, ed ha trovato che in questo conto figura creditore e la società debitrice. (*Commenti*). Quindi non ci meravigliamo se tanti lamenti si levano contro i giudizi delle Commissioni esaminatrici universitarie. Tutto questo è naturale in una società dove nessuno più imputa a sé stesso i propri insuccessi. Sa la Camera perchè i concorrenti alle cattedre universitarie fanno sentire di più la loro voce? Perchè è gente la quale in generale sa scrivere e sa parlare in pubblico. Ma se noi

potessimo sentire, quello che dicono i concorrenti agli altri impieghi più umili, vedremmo che il malumore e la sfiducia dei propri giudici sono omai generali.

Però io vi posso in coscienza affermare che chiunque ha del merito e della costanza, può avere in principio della sua carriera qualche insuccesso, ma finisce poi col conquistare il suo posto.

Vi sono nella carriera universitaria, come in qualunque altra, i fortunati ed i disgraziati; ma credo rarissimo il caso che il merito vero, accompagnato dalla tenacia e dalla volontà, non sia riuscito a farsi riconoscere dal nostro corpo insegnante universitario.

Ed ora non mi resta che concludere. Ho promesso al Presidente di parlare dieci minuti e mantengo la promessa, anche per dare esempio di brevità agli oratori che verranno dopo di me.

È l'autarchia scientifica, amministrativa e disciplinare che gode presentemente il corpo dei professori universitari che viene colpita in pieno petto dall'articolo primo del disegno di legge.

Rammentiamoci in questo momento che mediante questa autarchia si è raggiunto in Italia un risultato veramente prezioso.

Noi italiani siamo un popolo strano: conosciamo bene i nostri difetti e le nostre debolezze, le conosciamo, ma non le correggiamo, e nello stesso tempo ignoriamo le poche cose buone che abbiamo.

Ora in Italia si è ottenuto un risultato che le altre nazioni ci invidiano o ci dovrebbero invidiare.

Si è ottenuto che da noi, mentre l'Università è dello Stato, non vi sia una scienza di Stato, e la libertà della cattedra sia intera ed efficacemente tutelata.

Questo è veramente un risultato meraviglioso, che abbiamo potuto ottenere soprattutto mercè la composizione del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

E di questa libertà non si è abusato, per corrompere le coscienze dei discenti; ma si è usato in modo che tutti gli indirizzi scientifici abbiano potuto serenamente affermarsi.

Ora questo è un vero tesoro che il presente ordinamento universitario trasmette intatto a quello che oggi verrà istituito. Ed io che combatto contro l'articolo primo della legge perchè di questo tesoro sono gelosissimo, mi auguro sinceramente, da professore e soprattutto da italiano, che il

nuovo Consiglio superiore saprà e potrà mantenere integro il prezioso deposito che gli viene affidato. (*Approvazioni — Congratulazioni*).

Voci. La chiusura! La chiusura!

PRESIDENTE. Essendo stata chiesta la chiusura, domando se sia appoggiata.

(*È appoggiata*).

Metto a partito la chiusura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Verificazione di poteri.

PRESIDENTE. La Giunta delle elezioni nella tornata di oggi ha verificato non essere contestabile l'elezione seguente, e, concorrendo nell'eletto le qualità richieste dallo Statuto e dalla legge elettorale, ha dichiarato valida l'elezione medesima: Biagio Camagna nel collegio di Reggio Calabria.

Do atto alla Giunta di questa sua comunicazione e, salvo i casi d'incompatibilità preesistenti e non conosciuti sino a questo momento, dichiaro convalidata questa elezione.

Si riprende la discussione del disegno sull'istruzione superiore.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica.

RAVA, *ministro dell'istruzione pubblica*. Onorevoli colleghi, io asseconderò l'esempio nobilissimo dato dall'onorevole Fradeletto; il quale, pel desiderio che questa legge, che tanto mi sta a cuore e che è un antico voto del Parlamento, raggiunga presto la prova dell'urna, ha rinunciato a parlare: risponderò, dunque, brevemente ai colleghi che mi hanno fatto l'onore di discutere su questo disegno di legge ampiamente illustrato nelle due relazioni, la mia e quella della Commissione, che mi è oggi caro di ringraziare nuovamente. E, poichè la forma gentile, anche nella brevità, dei loro discorsi me lo consente, cercherò io pure di procedere in rapidi tratti, per non indugiare la Camera sopra una questione sulla quale vedo che la grande maggioranza è d'accordo.

Comincerò dall'onorevole Casalini che ha espresso quattro critiche, o meglio ha fatto quattro dichiarazioni di principi che investono i punti fondamentali di questo disegno di legge. In uno di questi principi relativo

alla riforma del Consiglio superiore, l'onorevole Casalini ha avuto consenzienti altri oratori, ed ora l'onorevole Mosca. Ringrazio tutti dell'assenso che danno alle disposizioni della legge, e coloro specialmente che, come l'onorevole Fradeletto e l'onorevole Mosca, l'approvano incondizionatamente e la ritengono un buono e ardito mezzo per sistemare una condizione dolorosa di cose che era da lunghi anni lamentata anche dal Parlamento.

Come dicevo, l'onorevole Casalini ha fatto quattro critiche. La prima: il disegno di legge non tiene conto della varietà degli studi universitari, e mette alla stessa stregua gli studi di indole morale e giuridica e quelli di indole scientifica.

Onorevole Casalini, il disegno di legge provvede, come largamente è esposto nella relazione, alla condizione economica dei professori, degli assistenti, degli aiuti, dei tecnici e degli inservienti (e sono oltre tremila e cinquecento persone che aspettano da lunghi anni); e provvede, con norme severe di disciplina, a far funzionare rettamente (ove occorra) la vita universitaria.

In altre parole, provvede a quelli che, nel 1907, furono i voti espressi qui nell'ordine del giorno dell'onorevole Valli, firmato da 269 deputati, ed a quelli che furono i voti espressi, l'anno scorso, dalla Camera italiana e anche dal Senato.

Venti progetti di legge dal 1862 sono stati presentati, senza la desiderata soluzione! La difficile materia, scriveva il compianto Giannurco, fece sempre arenare tutti i progetti!

Si trattava dunque di risolvere queste varie e gravi questioni, prima di tutto. Quanto agli stipendi, non si potevano, per professori, usare due misure diverse di compenso, secondo le scienze da essi coltivate.

Per la disciplina degli studi, per la validità dei corsi, per la fibra della disciplina da restaurare nella Università, per porre il principio nuovo, che un corso non è valido, se è disertato e se non ha un certo numero di lezioni, la stessa stregua si doveva usare, per non portare nell'Università italiana, che è un istituto e un ricordo ai nostri cuori e comprende tutto il complesso degli studi, due diverse soluzioni.

Se l'onorevole Casalini allude ai particolari bisogni che hanno gli studiosi delle scienze sperimentali, nei gabinetti, per le dotazioni, per i loro mezzi di studio, l'onorevole Casalini sa che a questo provvede una speciale parte del bilancio: e questo non è connesso con la mia legge che riguarda la vita

economica dei professori e di tutto il personale universitario, e la disciplina delle Università.

Quindi l'onorevole Casalini non è giusto, se dice: in questa legge non trovo siffatti provvedimenti. Ma i provvedimenti che immagino egli invochi, sono nel bilancio; ed ogni anno crescono, perchè ogni anno crescono le dotazioni dei gabinetti ed i mezzi di studio dei professori delle scienze sperimentali. E una parte delle tasse universitarie va direttamente a tale dotazione.

In secondo luogo, egli dice: è ribadito il concetto del privilegio; l'assistente, non può essere che d'una famiglia agiata; è preclusa questa via ai poveri.

Onorevole Casalini, anche questa sua tesi non è giusta. Che nella vita universitaria, specialmente in quella dell'assistente, non possa chiunque presentarsi, è vero: perchè non si può considerare, nè in Italia, nè fuori, come una carriera quella che è solo una preparazione alla vita scientifica.

L'assistente è l'innamorato della scienza; è il seguace della scienza; con sacrificio suo si dedica alla vita di laboratorio e di clinica, si mette in rapporto con un professore di valore; gode dei mezzi di studio; apprende, lavora, pubblica e si prepara una carriera avvenire; carriera avvenire che è nell'insegnamento universitario dove ella sa che non si entra più che per concorso, o è nell'insegnamento secondario. L'assistente universitario è titolo per vincere la prova dei concorsi.

Non è, dunque, che si escludano talune classi di persone, quasi fosse questa una legge di classe; è una condizione di vita economica che non dà un compenso adeguato al tempo, alle fatiche ed alle cure che richiede. Ma l'assistente non è una carriera. È preparazione. Ed è ambito. Ella comprende che, una volta che diventasse carriera, il professore giovane si troverebbe con l'assistente vecchio, verrebbero le contraddizioni della vita, degli studi, e mancherebbero quei rapporti di cordialità e di cooperazione che sono necessari.

Nella realtà pratica, onorevole Casalini, questa legge viene correggendo un grave difetto, che per necessità finanziaria, si aveva ora: ai 1,100 assistenti italiani migliora le condizioni di vita, fissa l'assegno e il numero, e toglie il malvezzo odierno per cui, quando manca l'assistente si dimezza il magro assegno e si formano due posti con piccolissimi compensi, porta ordine nel nu-

mero, regola nella misura dell'assegno, e questo assegno viene anche aumentato successivamente.

C'è dunque un miglioramento economico, ed ella sa, onorevole Casalini, quanto era invocato, prima, e nello scorso anno, quando qui io non potevo ancora consentirlo, per mancanza di mezzi, dal tesoro.

Così per gl'inservienti, cioè per un altro migliaio di persone, che ha ora settecento lire di stipendio dopo un certo periodo di prova, con questa legge ne avrà 1,200. Non è certo l'agiatazza, lo so, ma è presso a poco quella tale condizione di salario che è nelle altre categorie simili, negli altri ruoli organici, e che mancava nel ruolo dell'Università, lasciando appunto, per oltre mille operose persone, un'infelice condizione di vita con 600 o 700 lire!

Questo disegno di legge da essi tanto invocato — ed ella lo sa, perchè arrivano ogni giorno telegrammi sollecitanti l'approvazione di questa legge — questo disegno di legge risolve la loro questione. Ma l'onorevole Casalini, con lo stesso principio che aveva espresso prima, dice: questa legge si occupa degli interessi più alti e non dei più bassi. Se ella intende parlare della misura dell'aumento, comprendo, ma pensi che la misura dell'aumento si basa sulla misura dello stipendio ed essendo assai diversa, ed è naturale, la misura dello stipendio tra assistenti e professori e tra inservienti ed assistenti, è giusto che anche la misura dell'aumento sia proporzionata al punto di partenza, che è lo stipendio.

Poi l'onorevole Casalini è venuto a trattare del Consiglio superiore. Ma prima di rispondere su questo punto, poichè ne ha parlato anche l'onorevole Mosca, io dirò qualche cosa agli altri oratori che hanno affacciato altre questioni. L'onorevole Cavagnari ha parlato della disciplina ed ha esposto alcune considerazioni su pochi articoli del disegno di legge che riprenderà, dice, a suo luogo. Io lo sentirò volentieri. Egli domanda com'è che questo disegno di legge porta quei principî severi di disciplina, che prima mancavano e che certamente daranno buoni frutti perchè mettono il ministro e le Facoltà universitarie nella necessità di provvedere subito e mettono alla luce del pubblico il numero delle lezioni che sono state fatte dai singoli professori e fanno obbligo di provvedere quando il numero delle lezioni non corrisponde al dovere preciso e chiaro, a quello che è il

debito universitario, al nostro dovere insomma, perchè anch'io mi sento affettuosamente legato a questa classe.

I professori fanno il loro dovere. Onorevole Cavagnari, le condizioni delle Università sono molto cambiate in questi ultimi anni: elementi giovani sono entrati, le lezioni non sono, se non per eccezione, trascurate dagli insegnanti. In qualche raro caso manca la operosità, la diligenza, e bisogna provvedere anche con legge. Ed essere severi. Io fui insistente.

L'onorevole Lucifero e l'onorevole Lembo hanno parlato delle scuole universitarie, ed hanno spiritosamente ricordato le vecchie cambiali che sono in circolazione rispetto alla loro riforma. Le trovai firmate.

È vero, ma queste cambiali hanno trovato più lontano il giorno del pagamento, perchè i presentatori non insistevano nella dicitura precisa del testo ma, per via, venivano ingrandendo la domanda di guisa, che rendevano più difficile il pagamento.

Riconosco coi colleghi che queste antiche scuole che, o ricordano l'epoca napoleonica, cresciute intorno a licei, come corsi di perfezionamento, o sono più vecchie, perchè la vita universitaria italiana antica e gloriosa era diffusa in molti centri; queste scuole universitarie devono essere sistemate. Non si devono però fare nuove Università.

Non prendiamo la misura dello stipendio, onorevole Lembo, come dimostrazione del loro malessere, perchè un professionista, un avvocato valoroso del luogo può compiacersi di avere 800 lire per l'onore di fare il professore, e non considera la misura del suo compenso.

Nella mia vecchia Ravenna, dove un tempo fu la vetusta Università, che poi passò a Bologna, e dove rimasero alcune scuole universitarie fino all'epoca napoleonica, probabilmente io avrei fatto l'insegnante, restando alla città mia, e mi sarei sentito soddisfatto del modesto compenso che mi avrebbe permesso di rimanere nella mia casa.

E questo credo sia il sentimento per cui valenti persone di Catanzaro e di Aquila ecc. insegnano in quelle scuole. L'illustre Grimaldi, che fu ministro più volte, e amico a molti di noi, non più giovani in quest'Aula, era professore in una di queste scuole a Catanzaro, e se ne teneva onorato e contento.

Ma io riconosco, a parte siffatta questione della misura dello stipendio, la neces-

sità di provvedere a queste scuole. Queste scuole esistono e nessuno le vuole distruggere, nessuno pensa di menomare il loro diritto.

Anzi ho sentito con piacere che i colleghi hanno riconosciuto come anche nella legge del notariato si sia provveduto agli interessi loro, ed io riconosco che sia necessario di provvedere alle condizioni loro con un disegno di legge. Io lo preparai da tempo (l'amico Manna lo ricorda) ma non potei presentarlo ancora. Non ho potuto tutto fare subito quello che desideravo!

Bisogna però che il disegno di legge risponda appunto alla loro condizione giuridica e non si complichino con novità di ampliamenti per cui la sua risoluzione diventi più difficile e più grave.

Io spero di potere successivamente presentare questo disegno di legge che riguarda le scuole universitarie italiane. E riconosco che bisogna dare maggiori cautele per la nomina dei professori, maggiore disciplina, insomma dare maggiori garanzie per cui il titolo di studio ottenuto dai giovani che le frequentano abbia un valore morale effettivo, oltre il valore che il documento scritto può avere...

LEMBO. Mi auguro che voglia presentare questo disegno di legge a novembre.

RAVA, *ministro dell'istruzione pubblica*. Magari; io lo spero.

L'onorevole Niccolini, allargando il campo, sollevò la questione delle Università libere. L'anno scorso di questi giorni ne trattò nobilmente il collega Fani e fece uno dei suoi dotti e simpatici discorsi...

FANI. Ma non ottenni niente.

RAVA, *ministro dell'istruzione pubblica*. ...nel quale era rispecchiato tutto il suo affetto per la nobile città di Perugia e per la sua Università.

L'onorevole Niccolini oggi è tornato su quei voti: sulle belle parole dell'onorevole Fani, invocanti dal ministro provvedimenti, ma soprattutto (ed in questo rispondo) lamentandosi che, nella legge che stiamo discutendo, delle Università libere non si faccia parola.

E quasi è venuto rimproverando a me di avere dimenticato certe parole dette l'anno scorso.

Veramente, onorevole Niccolini, e onorevole Fani, io non ho dimenticato le parole pronunciate l'anno scorso. Innanzi tutto debbo dichiarare, senza che questo

voglia essere una critica per altri, che l'Università di Perugia va così bene, si è così bene messa (per tutto quanto può dipendere da osservanza delle leggi che vigono per le altre Università) nella stessa via che le Università regie seguono, che io non ho avuto occasione di far vedere all'onorevole Fani che io mi occupavo della Università di Perugia; ho mandato però una ispezione per vedere come funzionavano i servizi amministrativi, ho visto che tutto procede bene, ho visto che anche per i concorsi si seguono le norme delle Università regie e non ho avuto nessuna ragione di far sentire la mia azione. Non c'erano ispettori al Ministero quando io andai. Ora li abbiamo e possiamo vigilare: ed è ben utile il farlo: io l'ho visto. Onorevole Niccolini, mi sono in quest'anno occupato di queste Università libere per vedere come procedano, per sapere se veramente ivi la vita universitaria si svolga normale e regolare, per sapere come usano di questo antichissimo privilegio che hanno da secoli, per cui esse, senza sorveglianza e senza controllo di Stato, con piena libertà amministrativa e finanziaria e didattica, danno le stesse lauree con lo stesso valore che le Università dello Stato danno.

L'onorevole Niccolini non dica che il ministro si è sempre dimenticato di queste Università, perchè, anche per quella di Camerino ultimamente, essendo nato un dissidio tra professori e il municipio da cui dipendono, io ho mandato un ispettore per esaminare lo stato delle cose e per conciliare gli animi e proporre rimedi, e ne ho avuto ringraziamenti da una parte e dall'altra.

Ma un provvedimento per esse più grave e più alto, in una legge che si riferisce alle Università regie, e che è specialmente di indole economica, non ho creduto opportuno, nè ho trovato il mezzo, specie per ragioni di bilancio, di mettere. Non potevo poi scrivere un articolo che riguardasse e semplicemente il desiderio di un contributo finanziario dello Stato alle Università libere.

Io ho avuto occasione di recente di esaminare i loro statuti e i loro ordinamenti, ed ho riconosciuto che debbono essere riformati. Sono vecchi ordinamenti fatti in fretta dopo il 1860. So che le Università libere sono disposte a questo.

So che esse riconoscono anche che si deve regolare la questione grave della tassa,

perchè la misura della tassa non serva ad una non buona concorrenza. Perugia è fuori questione perchè ha applicato la legge dello Stato e fa pagare ai giovani come nelle Università regie. È necessario. Quindi io mi impegno di studiare a fondo questa materia importante e di presentare ai miei colleghi del Gabinetto, e quindi alla Camera, una legge speciale. Era mio dovere prima risolvere il problema per lo stato economico nelle Università regie. E non fu facile cosa.

Riconosco e ammiro come geniale singolarità della vita storica italiana l'aver questi vecchi istituti, che sono una nobile e bella eredità del medio evo universitario, che hanno sopravvissuto ed hanno sorpassato tutte le traversie della storia e della politica e mantengono tutti i loro diritti (mi dicono che una di queste Università goda persino il diritto che la sua laurea sia riconosciuta in Austria, per una vecchia concessione di non so quale imperatore). Ma deve essere regolata con un disegno di legge speciale ed io mi impegno di presentarlo con l'assenso dei miei colleghi del Gabinetto e con quello del presidente del Consiglio molto amico delle riforme savie negli studi: e tanto più lo spero, in quanto non sarà fondamentalmente una legge finanziaria, ma bensì una legge giuridica, ed anche una legge simpatica perchè manterrà le antiche autonomie a questi studi, continuerà le loro vecchie tradizioni ed il loro titolo di libere a cui tengono tanto, ma regolerà economicamente, finanziariamente e disciplinarmente la loro vita; si tratterà insomma di una legge da discutersi dal Parlamento e non di un atto o di un decreto del ministro. Oggi non hanno legge e danno lauree.

Credo con queste parole di rispondere all'antico voto dell'onorevole Fani ed al desiderio espresso dall'onorevole Niccolini, perchè con ciò ho dimostrato che non è mancata la buona volontà da parte del ministro e che già anzi c'è un principio di esecuzione. Infatti posso dire che oggi conosco la vita di queste Università libere assai meglio che non la conoscessi l'anno scorso, perchè naturalmente i loro atti sfuggono alla mia competenza come quelli di enti non dipendenti da me; mandai già un'ispezione, corressi errate interpretazioni di leggi e di regolamenti in relazione al passaggio dei giovani nelle regie Università, ecc. E infine da parte mia non c'è nessuna difficoltà che la loro voce sia sentita nel Consiglio superiore.

Se al ministro resta la facoltà di nominare parte dei membri del Consiglio, oggi che una riforma porterà in esso nuovi elementi, sarà più facile che si possa pensare a qualcuno di questi valorosi e simpatici insegnanti che poi, a mano a mano, passano nelle nostre scuole, vittoriosi nei concorsi ai quali li ha ben preparati il tirocinio nelle Università libere.

Resta ora solo la questione che ha costituito la quarta affermazione di principio dell'onorevole Casalini e può riferirsi, ma con un altro intendimento politico, ad una osservazione, fatta in nome di un'altra parte della Camera, dall'onorevole Gaetano Mosca.

L'onorevole Casalini ha detto che ci sono ragioni gravissime per riformare il Consiglio superiore.

Io gli osservo che ragioni gravissime non ci sono; ci sono invece ragioni di opportunità, di tendenza, di sentimento. Egli aggiungeva che la riforma che io propongo porta l'asservimento politico del Consiglio superiore che è un corpo scientifico composto di uomini che sono nominati dal ministro e dalle Facoltà. Non è così!

Anche qui debbo osservare prima di tutto che la riforma è fatta con quello stesso intendimento liberale per cui in tutti i Consigli superiori è omai ammessa la rappresentanza del Parlamento; così è ammessa la rappresentanza della Camera nella esecuzione della legge pel Mezzogiorno — per le scuole —; così è ammessa nel Consiglio del lavoro e nel Consiglio di disciplina per la magistratura, e nel Consiglio superiore della beneficenza.

Osservo poi che nel Consiglio superiore dell'istruzione una rappresentanza del Parlamento, sia per nomina ministeriale o più per elezione delle Facoltà, c'è sempre stata ed ha sempre dato buona prova. Sempre furono consiglieri dieci o dodici e più parlamentari. E anche ora sono tanti.

L'onorevole Casalini domanda il perchè della riforma, il perchè di questo asservimento politico... che non esiste!

Infatti non si può capire come la partecipazione di alcune eminenti persone che stanno nella Camera e nel Senato e che vengono elette dai loro colleghi a far parte del Consiglio superiore debba rappresentare l'asservimento politico. In Italia!

A me è parso, presentando l'articolo in questa forma, di rendere un atto di ossequio al Parlamento ed al Consiglio superiore;

perchè mi è parso che il Consiglio superiore aumentato il numero dei suoi membri, debba sentirsi onorato nel venir in contatto con la vita intera del paese e con uomini eletti dal Parlamento, con alto sentimento di bene.

L'onorevole Casalini e l'onorevole Mosca hanno detto che sono molto più le critiche che non le lodi che si fanno in genere sulla vita universitaria e sulle funzioni del Consiglio superiore: sia pure, ed è perciò che io credo utile che questa nobilissima funzione del Consiglio superiore, della quale io non posso che dare altissima lode, sia conosciuta anche al di fuori.

Tutto quello che si fa per le Università, come diceva l'onorevole Mosca, ora è noto attraverso le proteste di coloro che non hanno vinto dei concorsi e di coloro che non sono riusciti eletti in qualche Commissione o attraverso alle espressioni di protesta dei molti non riusciti. (*Interruzione del deputato Gaetano Mosca*).

Sì, siamo d'accordo. È bene dunque che nel Consiglio superiore ci sia qualcuno che possa anche fuori di esso, in questa Assemblea, come nel Senato, far giustamente valere il molto lavoro, che si compie nelle nostre scuole universitarie: la serietà della loro opera, la severità dei concorsi, la libertà delle soluzioni non asservite a piccoli interessi di gruppi di scuole, di tendenze, di passioni...

CASALINI. Ma non date la prevalenza.

RAVA, *ministro dell'istruzione pubblica*. Si tratta, onorevole Casalini, di sei senatori e sei deputati nel qual numero ci deve essere la rappresentanza delle minoranze. (*Interruzione del deputato Casalini*).

Ce ne sono altri ventiquattro, ma io non ho mai nominato membri del Consiglio, tolti dalle aule parlamentari, e mi sono valso del mio diritto di nomina per provvedere ai bisogni dell'insegnamento superiore, mettendo professori di lettere o di matematica, quando mancavano tra gli eletti, mettendo medici quando mancavano medici, e mettendo sempre dei liberi docenti, perchè ho desiderato che la voce della libera docenza fosse sentita in quel Consesso.

E poi, onorevole Casalini, ricordi che quando fu fatta la riforma del Consiglio superiore, che porta la data del 1881, ma che fu presentata nel 1877 da Coppino, e poi ripresentata da De Sanctis nel 1878, e accolta nel 1881 da Baccelli, - perchè tutti sanno come abbiano viaggio lento le leggi della

pubblica istruzione, e come tornino dalla Camera al Senato e viceversa per le molte e gravi questioni che sollevano e pei molti che se ne interessano — ricordi che anche allora si invocava questo principio, perchè in allora era solo il ministro che nominava i membri del Consiglio superiore; e la parte più liberale si augurava che il principio elettivo fosse più sviluppato. Quattro anni si discusse! Veda gli atti parlamentari! E il Baccelli stesso non era contento del progetto che aveva ereditato!

Dal 1881 ad oggi si domandarono riforme, ma non furono mai proposte. Il Governo ne propone ora una. Altri paesi, meno la Francia, non hanno un Consiglio come il nostro. E quando si discusse una riforma del Consiglio in Francia Giulio Simon diceva « che un Consiglio, in cui tutte le grandi autorità morali della società saranno rappresentate, l'Università lo accettava e non solamente lo accettava, ma lo domandava perchè per tutto l'insegnamento, per tutti i suoi atti avesse la più grande pubblicità possibile e il più grande controllo possibile ». Questo dicevano in Francia. E il Ferry, quando ragionava come ministro dell'istruzione di questa legge, diceva: « abbiamo risoluto e vi proponiamo non di racchiudere l'Università in se stessa e di addormentarla nel comodo orgoglio della *routine*, ma di confortarla con tutte le manifestazioni della vita che si agita intorno ad essa ».

Io ho creduto di fare un passo ardito e liberale, conforme alle esigenze del nostro paese, perchè desidero che il Consiglio superiore non sia un alto e dotto tecnico nelle questioni dei concorsi universitari, ma che sia l'anima delle Università rispetto ai bisogni della educazione e della istruzione. Ora, perchè raggiungesse questa meta, non potevo trovare via migliore che quella di portare nel Consiglio superiore, e per legge, la voce della Camera e del Senato, la voce degli eletti della nazione. Mi è parso di provvedere felicemente. E spero nella prova. Nel Consiglio restano gli eletti delle Facoltà, restano gli eletti dal Ministro. Prego la Camera per queste ragioni di considerare tutti i lati della riforma, che ho proposto, e volerla accogliere. E non parlo più oltre per seguire l'esempio dell'amico Fradeletto, e sarò lieto se la Camera vorrà procedere serenamente all'esame degli articoli, pensando che questa legge riguarda gli interessi di 3,700 persone, che si dedicano con modesto compenso alla

vita universitaria, agli studi, alle scienze, e da lunghi anni, attraverso molti disegni di legge, sperano di veder soddisfatte le loro domande e mantenute le antiche promesse. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

MANNA, *relatore*. Mantengo più strettamente la promessa e rinunzio a parlare. (*Bene! Bravo!*)

PRESIDENTE. Passiamo allo svolgimento degli ordini del giorno.

Il primo è dell'onorevole Casolini:

« La Camera confida che sarà presto provveduto al riordinamento e sistemazione delle scuole universitarie di Bari, di Aquila e di Catanzaro ».

Domando se quest'ordine del giorno sia appoggiato.

(*È appoggiato*).

Essendo appoggiato, l'onorevole Casolini ha facoltà di svolgerlo.

CASOLINI. Rendendomi conto delle condizioni della Camera, parlerò brevemente.

Gli onorevoli Lembo e Lucifero hanno reso esattamente lo stato, in cui si trovano le scuole universitarie di Catanzaro, ed io non aggiungerò parola al riguardo.

Rappresentante della nobile città di Catanzaro, ringrazio intanto la Commissione dell'incitamento, che ha fatto al Governo, per presentare subito la legge di riordinamento di dette scuole.

E la parola dell'onorevole ministro mi affida che presto essa sarà un fatto compiuto, specialmente oggi, che molti nostri studenti calabresi, per la perdita della Università di Messina, non sono in condizioni di potere andare a frequentare l'Università di Napoli, e soltanto potrebbero approfittare, per ragione economica, della scuola di Catanzaro.

In altra circostanza mi riservo di dimostrare opportunamente che il Governo, dal 1861 ad oggi, mentre ha stanziato puntualmente sul bilancio della pubblica istruzione circa 15 mila lire per pagamento dei professori, insegnanti in quelle scuole, e per dotazione delle medesime, nel fatto poi ha speso poco più della metà, poichè ha provveduto all'insegnamento con incarichi straordinari, gratificati in fin d'anno in maniera assolutamente derisoria.

Ora se il Governo ha risparmiato più di cinquemila lire all'anno per il mantenimento di questa scuola, non è forse giusto che questo risparmio, che capitalizzato supera le 400. mila lire, ritorni alla scuola medesima, essendo suo patrimonio, e non avendosi diritto di servirsene per altri scopi?

Ma v'è di più: con la legge 13 giugno 1882, furono aboliti i ratizzi imposti ai comuni per l'insegnamento tanto secondario che universitario (erano stati istituiti con regio decreto 5 marzo 1812, e con rescritto sovrano del 13 aprile 1850). Però fu sanzionato che la legge non dovesse avere effetto retroattivo. E i 27 comuni ratizzati per le scuole universitarie in attrasso di molte annualità, furono costretti al pagamento degli arretrati, alcuni in via amministrativa, altri in via giudiziaria. E le somme riscosse, molte e molte migliaia di lire, che non mi è dato in questo momento di precisare, furono impiegate in acquisto di rendita pubblica, intestata però al Convitto Galluppi, non già alla scuola universitaria, cui appartenevano.

Credo che tutte queste somme, che sono patrimonio delle scuole universitarie di Catanzaro, debbano andare spese assolutamente a vantaggio delle medesime; ed io, rendendomi interprete di voti espressi dal Consiglio comunale di Catanzaro che si è dichiarato pronto ad agevolare l'opera di riordinamento — nonchè delle altre amministrazioni pubbliche locali — mi auguro che senza indugio sarà data soddisfazione a questa annosa e nobile aspirazione.

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno dell'onorevole Fani e di altri deputati, del quale do lettura:

« Ritenuto che la legge sullo stato economico dei professori delle regie Università crea per gli insegnanti delle Università libere di Perugia, Ferrara, Camerino ed Urbino, uno stato di disparità stridente, inconciliabile con la dignità dell'ufficio essenzialmente statale che essi esercitano, e causa certa di futura decadenza didattica;

« Ritenuto che non è altrimenti possibile chiedere nuovi sacrifici agli enti locali per provvedere ad una condizione di cose posta in essere dallo Stato, mentre poi debbono gli enti stessi affrontare anche altre esigenze imposte dal continuo sviluppo della scienza;

« La Camera confida che il Governo vorrà accertare senza indugio le condizioni delle

Università libere e proporre con apposita legge i relativi adeguati provvedimenti.

« Fani, Finocchiaro-Aprile, Niccolini, Turbiglio, Silj, Gallina Giacinto, Miliani, Fazi, Ciappi Anselmo, Caso, Bianchini, Solidati-Tiburzi, Ciraolo, Boccioni, Scalori, Gallo, Molina, Di Scalea, Cimati, Joele, Masi, Francica-Nava, Gangitano, Ventura, Testasecca, Di Lorenzo, Luzzatti Luigi, Rossi Eugenio, Lembo, Muratori, Paratore, Aguglia, Torre, Carboni-Boj, Murri, Treves, Mosca Gaetano, Amato, Castellino, Pipitone, Rochira, Rizza, Richard, Cerulli, Cannavina, Teso, Mancini Ettore, Landucci, Vaccaro, Scaglione, Mosca Tommaso, Mango, Bolognese, Pecoraro, Chimienti, Patrizi, Bianchi Leonardo, Furnari, Zaccagnino, Targioni, Pasqualino-Vassallo, Toscano, Caetani, Berlingieri, De Michele-Ferrantelli, Cavallari ».

Domando se quest'ordine del giorno sia appoggiato.

(È appoggiato).

Essendo appoggiato, l'onorevole Fani ha facoltà di svolgerlo.

FANI. Faccio a meno di svolgere l'ordine del giorno, perchè l'onorevole ministro nella sua cortesia, rispondendo dianzi all'onorevole Niccolini, ha risposto altresì all'ordine del giorno firmato da me e da molti altri colleghi.

Ma farei molto male se non cogliessi questa occasione per ringraziare il ministro delle dichiarazioni che ha fatto in riguardo alle Università libere della patria nostra, e per richiamare la Camera su questo che l'ordine del giorno diceva: « La Camera confida che il Governo vorrà accertare senza indugio le condizioni delle Università libere, e proporre con apposita legge i relativi adeguati provvedimenti ».

Il ministro ha detto che continuerà lo studio che ha già cominciato e che presenterà il disegno di legge.

Noi non potevamo domandare di più, ed in nome degli Atenei liberi d'Italia, rendiamo a lui grazie per la data assicurazione. (Approvazioni).

PRESIDENTE. Segue l'ordine del giorno dell'onorevole Leonardo Bianchi, del quale do lettura :

« La Camera confida che il Governo presenti entro quest'anno un disegno di legge che introduca nella legislazione sulla istruzione superiore quelle riforme che sono suggerite dalla esperienza, e rispondano al dovere d'incoraggiare il progresso delle scienze e di tutelare l'efficacia e la dignità dell'alta cultura ».

Domando se quest'ordine del giorno sia appoggiato.

(È appoggiato).

Essendo appoggiato, l'onorevole Leonardo Bianchi ha facoltà di svolgerlo.

BIANCHI LEONARDO. Rinunzio a svolgerlo. (*Bentissimo!*)

PRESIDENTE. Segue un ordine del giorno dell'onorevole Rampoldi, del quale do lettura:

« La Camera invita il Governo ad integrare i provvedimenti per l'istruzione superiore con un disegno di legge che riordini l'Istituto della libera docenza ».

Domando se quest'ordine del giorno sia appoggiato.

(È appoggiato).

Essendo appoggiato l'onorevole Rampoldi ha facoltà di svolgerlo.

RAMPOLDI. Io mi guarderò bene, nelle presenti condizioni della Camera, dallo svolgere quest'ordine del giorno: avremo campo di parlarne nel dicembre, quando si discuterà il bilancio della pubblica istruzione.

Però, frattanto, conceda l'onorevole ministro che io lo sottoponga alla sua benevola attenzione, imperocchè è questa del libero insegnamento una di quelle questioni che si trascinano penosamente da molti anni in questa Camera senza mai trovare una soluzione conveniente.

Nella passata legislatura una proposta di legge d'iniziativa parlamentare s'è trovata per cinque anni inscritta nell'ordine del giorno, nè mai giunse il momento opportuno di discuterla. Eppure si connette tanto intimamente con questi provvedimenti che discutiamo!

Nella presente legislatura un'altra proposta di legge è pur stata presentata al Parlamento sul medesimo argomento, onde è necessario che la questione venga risolta, ten-

nendo presente, che la libera docenza, o deve essere riformata in modo che sia degna della sua alta funzione, o deve essere abolita.

In ogni caso è necessario che sia reso più difficile il conquistarla e più facile l'esercitarla. Nè aggiungo altro. (*Approvazioni*).

Presentazione di relazione.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro del tesoro ha facoltà di parlare.

CARCANO, ministro del tesoro. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione della Commissione di vigilanza sull'amministrazione del debito pubblico italiano per l'esercizio 1905-906.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro del tesoro della presentazione della relazione della Commissione di vigilanza sull'amministrazione del debito pubblico italiano per l'esercizio 1905-906.

Sarà stampata e distribuita.

Si riprende la discussione del disegno di legge: Provvedimenti per l'istruzione superiore.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame degli articoli del disegno di legge sull'istruzione superiore con la consueta avvertenza che, se non vi saranno osservazioni, si intenderanno approvati con la semplice lettura:

Art. 1.

Gli articoli 2 al 5 della legge 17 febbraio 1881, n. 51, sul Consiglio superiore di pubblica istruzione sono abrogati.

Il Consiglio superiore di pubblica istruzione è composto di 36 membri oltre il ministro che lo presiede.

Sei di questi membri sono eletti dal Senato tra i senatori e sei dalla Camera tra i deputati; gli uni e gli altri che non facciano parte del Corpo insegnante universitario, sia come insegnanti ufficiali che come liberi docenti. I deputati continueranno a far parte del Consiglio anche se cesseranno dal mandato parlamentare, fino alla scadenza della nomina.

L'elezione a membri del Consiglio superiore per parte della Camera dei deputati non muta lo stato del deputato nei riguardi degli articoli 82 ed 88 della legge elettorale politica.

Dodici sono liberamente scelti dal ministro, che li propone alla nomina regia.

Gli altri dodici saranno designati al mi-

nistro dai professori ordinari e straordinari dei corpi scientifici universitari nelle porzioni da fissarsi col regolamento.

Tutti i consiglieri durano in ufficio quattro anni e non possono essere confermati. Possono bensì essere nuovamente nominati dopo due anni dal giorno della loro cessazione.

Il Consiglio si rinnoverà per una metà ad ogni biennio, secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento.

Su questo articolo è iscritto primo a parlare l'onorevole Rosadi, il quale ha proposto un emendamento sostitutivo al terzo comma, del quale do lettura:

Sostituire al terzo comma il seguente:

Dodici di questi membri sono eletti dagli accademici residenti della Reale Accademia delle scienze di Torino e della Regia Accademia della Crusca, di Firenze, dai membri effettivi del Regio Istituto lombardo di scienze e lettere, di Milano, e del Regio Istituto veneto di scienze, lettere e arti, di Venezia, dai soci nazionali della Regia Accademia dei Lincei e della Società italiana delle scienze, di Roma, e dai soci ordinari residenti della Società Reale, di Napoli, tra persone che non facciano parte del corpo insegnante universitario, o come insegnanti ufficiali o come liberi docenti.

L'onorevole Rosadi ha facoltà di svolgere il suo emendamento.

ROSADI. Io non so se dica un'ingenuità o un'insolenza; ma vorrei domandare all'onorevole ministro dell'istruzione pubblica se egli sia disposto ad ascoltare la discussione e la spiegazione degli emendamenti, ovvero se sia risoluto a non accettarne neppure uno; perchè io, che non sono qui per esercitarmi in arte oratoria, non intendo assolutamente di fare una discussione che, dato l'ambiente, riuscirebbe perfettamente inutile. Per parte mia insisto nell'emendamento; e vi insisto invocando innanzi tutto l'autorità della Commissione, perchè almeno resti a me la soddisfazione di dire che il ministro non ha assente la Commissione.

Ed invito, a proposito del modo ond'è formato il Consiglio superiore dell'istruzione pubblica, l'onorevole relatore che riassume il pensiero della Commissione e riassume anche gli argomenti che nel seno della Commissione erano stati accampati e sostenuti contro il Consiglio superiore, così come era stato proposto nel disegno di legge ministeriale, a dire come è che dopo

avere enumerato tutte queste critiche, la Commissione viene a dire che ha dovuto fare di necessità virtù, e che non ha insistito nelle censure stesse perchè il Ministero ha detto di non cedere.

Dice infatti il relatore:

« Siffatte obiezioni furono oggetto di attento esame e di seria discussione in seno alla Commissione. Ma non avendo il Governo accettato nè di togliere da tale disegno di legge le disposizioni dell'articolo 1º, nè di limitare l'intervento dei membri parlamentari nel Consiglio superiore ai soli casi, nei quali questo è chiamato a giudicare, come Consiglio di disciplina, delle mancanze dei professori, ed essendo, d'altra parte, stata soppressa dalla Commissione, come si dirà più innanzi, la disposizione contenuta nel secondo comma dell'articolo 9, la quale per alcuni costituiva il maggiore ostacolo contro l'introduzione dei senatori e dei deputati nel Consiglio, la maggioranza della Commissione, nell'intento precipuo di assicurare » (ecco di necessità virtù) « l'approvazione del disegno di legge, ha accolto, con qualche modificazione, l'articolo 1º ».

Ora io, con l'autorità gradita della Commissione, mi faccio a sostenere il mio emendamento per il quale si vuol correggere quella novità che l'onorevole Mosca diceva essere una delle novità non giustificate che un conservatore non deve mai accettare. E la novità non giustificata per me è l'introduzione dell'elemento politico nel Consiglio superiore dell'istruzione.

Non dirò le ragioni per cui ci si debba opporre a questa introduzione; dico invece come e perchè, secondo me, a questo nuovo sistema dovrebbe essere preferibile quello da me modestamente ma sinceramente accennato.

Ci sono in Italia sette Accademie di scienze, di lettere ed arti. L'onorevole presidente del Consiglio mi accenna che sono molte, ma io dico: siamo in materia di istruzione, quindi le scienze e le lettere, seppure sono cose che possono far pensare alle Accademie, devono pure far pensare che di queste ci si deve giovare una volta che si deve provvedere all'ordinamento dell'istruzione.

Ora queste Accademie sono così riconosciute, che, di fronte a tutte queste, deve essere pure riconosciuto il titolo che per lo Statuto del Regno era solamente riconosciuto di fronte ad una, cioè alla Reale di

Torino, di avere cioè, chi appartiene ad una di queste Accademie per sette anni, maturato il titolo al laticlavio.

Ora io non ricorro ad altri corpi accademici, alle Società di storia patria, alle deputazioni simili, e ad altre corporazioni così fatte; ma ricorro a delle Accademie riconosciute, ed ecco quali sono: la Reale di Scienze di Torino, l'Istituto Lombardo di Scienze di Milano, l'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti di Venezia, l'Accademia dei Lincei, la Società Italiana delle Scienze di Roma, la Società Reale di Napoli, l'Accademia della Crusca di Firenze. Sono sette...

STOPPATO. E Bologna?

FAELLI. E il Parlamento che sono otto! (*ilarità*).

ROSADI. Aspetti, che verremo anche all'ultima Accademia e faremo i confronti. (*Si ride*).

Queste sette accademie dovrebbero costituire un corpo elettorale in questo modo: non già che tutti coloro che come soci corrispondenti od onorari vi possono appartenere, ma bensì quelli che, secondo le indicazioni che sono fatte dal sistema speciale di ciascuna accademia, sono effettivamente partecipanti a queste accademie, secondo il titolo o il nome che queste accademie hanno conferito ai loro soci (così gli accademici per le accademie di Torino e di Firenze, i membri effettivi, per la Lombarda e la Veneta, i soci nazionali della Accademia dei Lincei e della Società Italiana delle scienze, i soci ordinari della Reale di Napoli) dovrebbero formare un corpo elettorale, e da questo corpo elettorale dovrebbe essere eletto quel terzo del Consiglio superiore la cui elezione invece il disegno di legge demanderebbe al Parlamento.

Quali difficoltà, quali eccezioni possono esserci contro questa proposta? Una sola ne so trovare; quella che i professori, a questo modo, potranno votare due volte perchè è facile supporre che di tali accademie facciano parte alcuni professori.

Ma sembrami che la stessa obiezione si possa fare anche all'espedito o al metodo proposto dal Ministero, inquantochè anche dei due rami del Parlamento fanno parte molti professori.

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Ma non sono però la maggioranza!

ROSADI. Appunto riguardo alla questione se siano in maggioranza professori co-

loro che fanno parte di tali accademie, mi sono dato cura di fare un riscontro ed ho constatato che della Crusca di Firenze due soli accademici residenti sono professori ufficiali, dell'Istituto Lombardo di scienze una minima parte sono professori e soltanto dell'Accademia dei Lincei un poco più della metà appartiene all'elemento professionale.

La sola eccezione possibile vienè perciò a cadere. Quindi col mio sistema si avrebbe tutto un corpo elettorale di 300 elettori e ciò porterebbe non qualche cosa di vieto ma bensì una remora, una specie di guarentigia, che non è un di più, quando si pensi che nel Consiglio superiore il risultato di questo corpo elettorale non rappresenta che un terzo del Consiglio stesso.

E si noti che, facendo altrimenti, si va incontro allo scencio che una proposta liberale, quale vuole essere questa, diventa una proposta di risultato partigiano, perchè il ministro, invece di riservarsi la facoltà delle indicazioni nella formazione del Consiglio, come oggi avviene, se ne riserva indirettamente la scelta di due terzi, perchè un terzo viene direttamente nominato da lui, l'altro terzo, dal Parlamento; ma siccome si intende quanto sul Parlamento si possa premere secondo la maggioranza di cui il Ministero dispone, così la disponibilità dell'elemento politico torna tutto a favore del ministro.

FRADELETTO. Ella si cura troppo dell'elemento accademico!

ROSADI. Sicuro, perchè esso riuscirà certamente superiore all'elemento politico, il quale altro non potrebbe risolversi che in una contraddizione del criterio tecnico amministrativo che è l'elemento principale che deve influire nei deliberati del Consiglio superiore.

Per queste ragioni, qualunque sia la fiducia che io possa avere sulla fortuna di questo emendamento, vi insisto.

PRESIDENTE. Spetta ora di parlare all'onorevole Muratori.

(*Non è presente*).

Ha facoltà di parlare l'onorevole Ciccotti.

CICCOTTI. Era mio proposito di non interloquire in questa discussione, come è mio intendimento di non votare, in ogni caso, per un mio modo di vedere, il disegno di legge. Ma di fronte all'articolo primo, qui introdotto non si sa come, sento l'obbligo

di levare una voce di protesta, in nome di tutti quelli ai quali, sia nel corpo universitario, sia fuori di esso, sta a cuore la dignità dell'insegnamento e degli insegnanti.

Quale scopo vi era di introdurre questo articolo nel presente disegno di legge, e perchè dobbiamo discuterlo in questo momento?

Si è parlato molte volte di riformare il Consiglio superiore: e io non so se sarebbe stato meglio abolirlo anzichè riformarlo; ma, se una riforma si voleva, essa avrebbe dovuto farsi con criteri organici e completi.

Sarebbe bisognato, allora, riformarlo, non solo nella composizione, come ora, ma nelle funzioni, e dargli la guarentigia e il freno insieme della pubblicità, e una base più larga.

Ora nulla v'è di peggio che questa disposizione di legge.

Essa è qualche cosa che sta tra il ritocco e l'espedito di polizia, e come tale forse rientra perfettamente nel programma di questo Ministero malvivo. (*Interruzioni*). Sì, di questo Ministero semivivo o malvivo, che cede sempre all'opportunità, andando secondo corrente, e tenendosi a galla, come su' sugheri, con la mancanza di programma e di indirizzo.

Vi è, nella disposizione dell'articolo primo, qualche cosa di incoerente, di incostituzionale anche, come dimostrerò, ma che diventa offensivo e quasi ingiurioso per il carattere che riceve dal momento e dal modo in cui è presentato al Parlamento.

Si umiliano gli insegnanti al tempo stesso che si aumentano i loro onorari, e si obbligano ad accettare miglioramento ed umiliazione.

Non credo che questo sia il modo di elevare l'insegnamento e gli insegnanti; di elevare, anche innanzi agli stessi alunni, quel prestigio che essi debbono mantenere alto!

È una umiliazione.

E perchè?

Prima di tutto, perchè non si vede la necessità nè la opportunità obbiettiva dell'introduzione di questa disposizione nel disegno di legge.

Il Consiglio superiore ed il Parlamento hanno e debbono avere una sfera d'azione ben distinta.

Tra l'uno e l'altro si trova il ministro dell'istruzione.

Nella preparazione delle leggi e funzione disciplinare è il ministro, che ne mette in

movimento l'azione, e risponde egli solo, e nessun altro, di ciò che egli traduce in atto.

Il Parlamento esercita una funzione ispettiva su questa, come su tutte le altre funzioni del potere esecutivo; ma l'esercita discutendo l'opera del ministro in Parlamento, non mandando suoi delegati nel Consiglio superiore dell'istruzione.

E perciò non hanno nulla a che vedere qui il Consiglio del lavoro e gli altri Consigli superiori mentovati dal ministro.

L'onorevole ministro è caduto pure in un equivoco, che voglio chiarire alla Camera. Egli ha detto: io posso come ministro — ed altri ministri lo hanno fatto — nominare a membri del Consiglio superiore dei deputati o dei senatori; con la disposizione di questo disegno di legge è la Camera che fa questa nomina... (*Interruzioni*).

Altro è il deputato od il senatore, che ella nomina quale membro del Consiglio superiore come persona, ed altro è l'introdurre nel Consiglio superiore una emanazione diretta e regolare del Parlamento.

MORELLI-GUALTIEROTTI. Vale a dire che ella crede che è preferibile la scelta del ministro, anzichè quella del Parlamento.

PRESIDENTE. Onorevole Ciccotti, cerchi di essere breve e non risponda alle interruzioni.

CICCOTTI. Ma se ho appena incominciato! (*ilarità*).

PRESIDENTE. Io non dico che ella abbia cominciato o no; le dico di non raccogliere le interruzioni.

CICCOTTI. Richiami quelli che mi interrompono, piuttosto!

La differenza tra la nomina che il ministro possa fare di persona che si trovi pure ad essere deputato o senatore, e la nomina fatta, necessariamente, dal Parlamento dei suoi membri, è così evidente che non vale la pena d'insistervi. Ed è quest'ultima che è per necessità un atto politico!

Come dico poi, è incostituzionale, una tale disposizione del progetto di legge, ma è anche incoerente rispetto alla funzione a cui si vuole soddisfare.

Il Consiglio superiore dell'istruzione ha una funzione tecnico-amministrativa.

Per l'articolo 7 della legge del 1881 e del decreto del 1882 il Consiglio superiore dà parere sul conferimento di cattedre, approva libri di testo, fa valutazioni di titoli, ecc. Ora io non dico che fuori del corpo insegnante non si trovino persone di una

elevata capacità, anzi riconosco che forse alcune correnti vive e feconde di pensiero si creano anche meglio fuori del corpo insegnante. Ma per alcune di queste funzioni, a cui ho accennato, occorre avere esperienza didattica; per valutare bene un libro di testo, per esempio, bisogna che si sia stati a contatto con gli alunni e avere sperimentati metodi e sistemi d'insegnamenti. (*Interruzioni*).

Ora che parte possono avere i deputati in tutto questo; deputati che non sono e non possono essere scelti per considerazioni tecniche, ma soltanto da un punto di vista politico; anzi, peggio, di opportunità parlamentare! Così, parte delle attribuzioni della pubblica istruzione vengono a spostarsi nella sede del ministro dell'interno! Io non ho mai difeso il Consiglio superiore, anzi l'ho attaccato più volte e ne ho chiesto fin l'abolizione, perchè lo ritengo una istituzione non necessaria. Ma, pur riconoscendo che il Consiglio superiore ha molti difetti, specialmente di quelli che si trovano nei corpi costituiti che hanno una base elettorale molto ristretta, debbo dire che non si ovvierà agli inconvenienti, che si accenna di voler eliminare, con queste disposizioni, anzi si aumenteranno.

Noi conosciamo tutti i difetti del parlamentarismo. E avremo con ciò trasportati i difetti del parlamentarismo, e i peggiori anche nel Consiglio superiore, e li avremo accresciuti, anzi duplicati, invece di sopprimerli. Parlo, intendiamoci, de' miseri vizi del parlamentarismo d'generante, che sono peggiori de' grandi vizi della grande politica. (*Rumori*).

Mi avvio rapidamente alla fine perchè ho chiesto di parlare più che altro per una dichiarazione.

Il Consiglio superiore ha pure funzioni consultive che hanno una portata tecnica; e, se i progetti verranno al Parlamento dal Consiglio superiore così costituito, verranno in certo modo prematuramente e anticipatamente compromessi da un'ibrida emanazione del Parlamento.

Vi sono finalmente le funzioni giurisdizionali o disciplinari che vogliono dirsi.

In che cosa hanno radice queste funzioni?

Queste funzioni hanno voluto essere una guarentigia della libertà di insegnamento. Si è voluto con esse che la libertà di insegnamento avesse la sua difesa, il suo schermo, come doveva avere la sua espressione, in

coloro stessi che, formando parte del corpo universitario, hanno interesse a garantire quello che non è il loro privilegio, ma la condizione dell'adempimento del loro ministero. Ora queste funzioni si vengono a spostare, se si viene così a mettere tutto il corpo insegnante sotto tutela, e con una legge la quale nasce come nasce questa che abbiamo dinanzi.

Secondo me, vi è anche un altro carattere incostituzionale nel fatto che i deputati eserciteranno giurisdizioni su quelli che possono essere i loro elettori. E quando si attribuisce al Consiglio superiore ed ai deputati che ne fanno parte, una giurisdizione che, per necessità, si estende a tutto lo Stato, a cominciare dagli insegnanti universitari, per finire ai secondari e più in giù, si dà in mano ai deputati uno strumento di ingerenza che, invece, si dovrebbe cercare di eliminare in ogni maniera.

Ma, si dirà: non vogliamo mantenere questo privilegio al Consiglio superiore, perchè è un corpo chiuso emanante dal corpo stesso degli insegnanti universitari che in tal modo possono crearsi una ragione d'imparità, per ogni caso.

Questa osservazione mi parrebbe degna di considerazione, se avesse il favore dell'esperienza. Ma io domando all'onorevole ministro: in quali casi ha il ministro provocato la funzione disciplinare del Consiglio superiore, e non lo ha trovato completamente ossequente e magari ligio ai suoi voleri?

Anzi, se c'è da fare un rimprovero al Consiglio superiore, non è quello forse di essere stato soverchiamente remissivo, di essersi mostrato animato anche da uno spirito reazionario?

Se mancanze vi sono state — specie di negligenza — e non sono state punite, la responsabilità è, dunque, del ministro che non l'ha denunziate.

Ed ora male provvede, il ministro, al suo decoro e alla sua funzione, dimenticando tutti i suoi poteri e quella tutela che dovrebbe avere del corpo insegnante cui presiede, ed abdicando nelle mani del suo collega il ministro dell'interno!

Il baccano, in mezzo al quale si tratta di questo disegno di legge e col quale la Camera mostra con quanta serietà e preparazione si prepara alla nuova funzione che vuole arrogarsi, non è nemmeno incoraggiante.

Del resto, ho detto quello che mi im-

portava osservare per una dichiarazione di astensione.

Io non prenderò parte alla votazione, anche perchè, votandosi questa legge a scrutinio segreto, io non potrei dare prova che il mio voto è realmente contrario come è nelle mie intenzioni e nelle mie dichiarazioni; ma pur non prendendo parte alla votazione, fo voti che sia respinta una misura la quale menoma quello che deve essere il miglior patrimonio dell'insegnamento universitario...

CHIMIENTI. Il miglior patrimonio è il pane.

CICCOTTI. Il pane bisogna richiederlo e anche pretenderlo, ma senza sacrificio della dignità.

CHIMIENTI. Questa è retorica.

CICCOTTI. Ben venga la retorica, se in essa rivive il senso della dignità! (*Interruzioni — Commenti*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

RAVA, *ministro dell'istruzione pubblica*. Rispondo brevemente. L'onorevole Rosadi non può credere che io non abbia sentito con piacere ed attenzione il suo discorso...

ROSADI. Ascoltare non basta, bisogna accettare.

RAVA, *ministro dell'istruzione pubblica*. Ascoltare sempre volentieri, pensarci su molto volentieri, quanto poi ad accettare una riforma che cambia completamente quella che ho avuto l'onore di proporre al Parlamento, io non posso aderire all'invito dell'onorevole Rosadi. E non solo per simpatia al sistema pensato ed escogitato, ma perchè l'onorevole Rosadi vorrebbe spostare il diritto elettorale del Consiglio superiore dalle Facoltà alle Accademie, ed a me pare quasi che egli voglia far rivivere quel sistema napoleonico per cui appunto si formavano gli elettori.

Ma, onorevole Rosadi, il suo sistema dà 300 elettori; è meno buono di quello che ne dà 800 e sono tutti professori delle università interessati alla vita universitaria; lo isola troppo, perchè non ammette che i membri delle accademie, ed ella sa che nelle accademie non si entra per concorso, nelle accademie si entra per votazione interna e molto severa ed obbedendo a certi criteri...

ROSADI. Ho detto per un terzo.

RAVA, *ministro dell'istruzione pubblica*. Ho sentito. E poi pensi la Camera che con l'elenco delle accademie che ella ha proposto,

si dimentica assolutamente l'Emilia perchè non mette che i due istituti rimasti di quello Nazionale fondato da Napoleone, cioè l'Istituto veneto, e quello lombardo; e poi dimentica la Sicilia. E non potrei certo consentir in ciò.

E quindi si avrebbe un sistema elettorale in cui una parte d'Italia sarebbe esclusa e sarebbero esclusi i professori delle Università di Sicilia e dell'Emilia.

Dunque, onorevole Rosadi, specialmente per queste ragioni io non posso accettare il suo emendamento che segue un altro concetto e sposta il problema.

Quanto all'onorevole Ciccotti, osservo che sulle ragioni che mi hanno mosso a proporre questa riforma ho discusso poco fa. Ella dice, onorevole Ciccotti, che i deputati eletti non possono avere competenza in certe questioni tecniche. Ma la stessa legge Casati che noi bene invociamo tante volte come la tutela della nostra libertà accademica, come legge liberale e bene ispirata, quando parlava del Consiglio superiore (ne metteva per il Piemonte 21) diceva: dei membri del Consiglio superiore almeno cinque saranno scelti fra persone che non appartengono alla classe degli insegnanti ufficiali. Dunque veda che già dal 1859 non c'è obbligo di essere insegnanti ufficiali per questa speciale competenza negli studi e nelle questioni della scuola.

E poi l'onorevole Ciccotti ha colorito a fosche tinte la riforma che io propongo perchè, mentre ho diritto come ministro (ma non tutto d'un colpo, perchè a sentire l'onorevole Ciccotti pare che il ministro rimanga in carica per dieci o dodici anni) ho diritto anno per anno, con i rinnovamenti parziali, di nominare anche deputati e senatori, a questa facoltà sostituisco, per una parte, la scelta della Camera fatta con votazione e con rappresentanza della minoranza e la scelta del Senato.

L'onorevole Ciccotti chiama questo un espediente di polizia. Io non riesco a capire questo ragionamento dell'onorevole Ciccotti, perchè credo invece il mio un espediente liberale e spero che la Camera in questo mi darà ragione. Così volle per altri Consigli superiori cominciando da quelli del lavoro e della magistratura.

L'onorevole Ciccotti dice che io cedo tutti i miei poteri. No. Io riconosco molto volentieri che la Camera contribuisca direttamente in questa rappresentanza del

Consiglio superiore e seguò quello stesso sistema che la Camera ed il Senato hanno seguito nella formazione di altri Consigli superiori. Quindi non posso consentire nella proposta dell'onorevole Ciccotti perchè dissenso dalle sue ragioni. Il Consiglio superiore non delibera e non amministra: è bene che non solo voci di professori e di Facoltà risuonino in esso, ma tutte le voci di coloro che amano la scienza e la scuola.

PRESIDENTE. Onorevole Rosadi, insiste nel suo emendamento ?

ROSADI. Desidero sapere se la Commissione lo accetta, come lo sosteneva nella sua relazione.

MANNA, relatore. No. La relazione dice le ragioni della maggioranza e della minoranza della Commissione.

ROSADI. Onorevole Manna, la prego di credere che io so leggere.

MANNA, relatore. Ella sa leggere: ma allora è indicata nella relazione la ragione principale, per la quale alcuni commissari erano contrari alla introduzione dei senatori e deputati, la disposizione dell'articolo 9, quella, cioè, che dava al Consiglio superiore la facoltà di designare la Università e Facoltà alla quale in caso di vacanza doveva assegnarsi il posto di professore ordinario.

Quando questa facoltà è stata sottratta al Consiglio superiore, la ragione principale per la quale alcuni commissari erano contrari a questa disposizione venne meno.

Dunque nella relazione, oltre a quello che ha letto l'onorevole Rosadi, è anche indicato il perchè è stata accolta la proposta fatta dal ministro della pubblica istruzione.

PRESIDENTE. Onorevole Rosadi, insiste ?

ROSADI. Date queste dichiarazioni del relatore della Commissione, pur rimanendo quello che è scritto, dichiaro di non insistere nel mio emendamento.

Voterò bensì contro l'articolo primo, perchè non ho potuto ottenere che fosse accettato il mio emendamento; mentre approvo la legge.

PRESIDENTE. Metto dunque a partito l'articolo primo.

(È approvato).

Dei professori delle Università, degli Istituti superiori universitari e degli Istituti superiori femminili di Magistero.

Art. 2.

Lo stipendio dei professori ordinari delle Regie Università e degli Istituti superiori autonomi indicati nella Tabella A, annessa alla presente legge, è di lire 7,000; quello dei professori straordinari di lire 4,500.

Gli stipendi dei professori ordinari si accrescono fino ad un massimo di lire 10,000, con quattro aumenti quinquennali di lire 750 ciascuno.

Gli stipendi dei professori straordinari si accrescono con aumenti quinquennali di un decimo, senza poter mai eccedere lo stipendio iniziale dei professori ordinari.

Si dia lettura dell'annessa tabella.

CIMATI, segretario, legge:

Elenco delle Regie Università e degli Istituti superiori.

Regie Università: Bologna, Cagliari, Catania, Genova, Macerata, Messina, Modena, Napoli, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Pisa, Roma, Sassari, Siena, Torino.

Regio Istituto di studi superiori: Firenze.

Regia Accademia scientifico-letteraria: Milano.

Regio Istituto tecnico superiore: (comprese le Scuole di elettrotecnica e di elettrochimica): Milano.

Regio Politecnico: Torino.

Regia Scuola superiore politecnica: Napoli.

Regie Scuole di applicazione per gli ingegneri: Bologna, Roma.

Regie Scuole superiori di medicina veterinaria: Milano, Napoli, Torino.

Regia Scuola navale superiore: Genova.

Osservatori astronomici: Milano, Napoli, Roma.

Osservatorio vesuviano: Napoli.

Istituto clinico di perfezionamento: Milano.

PRESIDENTE. Metto a partito questo articolo con l'annessa tabella, della quale è stata data lettura.

(È approvato).

Art. 3.

Sono fondamentali le materie d'insegnamento per le quali l'esame o la frequenza siano obbligatorii per il conseguimento di

S
C
T
ER
—di
cre

Ru

Fire
Mila
B-ITori
Nap
Bolg
Rom
Mila
Nap
Tori
Genc
Mila
Nap
Rom
Nap
Mila

lauree o diplomi in qualunque Facoltà, scuola od istituto.

Sono complementari tutte le altre.

(È approvato).

Art. 4.

Nessun posto di professore ordinario o straordinario di materie fondamentali o complementari oltre quelli assegnati nelle tabelle B, C e D, può essere istituito, se non per legge.

È fatta eccezione a questa disposizione per il regio Politecnico di Torino e per gli altri istituti di cui all'articolo 25 della presente legge. Gli istituti stessi, entro i limiti dei rispettivi bilanci, potranno provvedere alla modificazione dei propri organici senza aggravio allo Stato maggiore di quello indicato nell'articolo 25 sopracitato.

Si dia lettura delle annesse tabelle.
CIMATI, segretario, legge:

TABELLA B.

Ruolo organico dei posti di professore ordinario e di professore straordinario di materie obbligatorie, assegnati alle varie Facoltà e scuole delle regie Università, secondo gli stanziamenti dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1909-10.

Professore ordinario	posti n. 739 (a)
Professore straordinario.	Id. n. 154

(a) In questo numero sono compresi i due posti istituiti nella Scuola di applicazione per gli ingegneri di Padova in base alla legge 5 maggio 1907, n. 257 (articolo 12) ed al regolamento approvato col regio decreto 21 giugno 1908, n. 580.

TABELLA C.

Ruolo organico dei posti di professore ordinario e di professore straordinario negli Istituti superiori, secondo gli stanziamenti dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1909-10.

	Numero dei professori ordinari	Numero dei professori straordinari
Firenze. — Regio Istituto di Studi superiori	41	5
Milano. — Regia Accademia scientifico-letteraria	10	4
Id. — Regio Istituto tecnico superiore (comprese le Scuole di elettrotecnica e di elettrochimica)	14	11
Torino. — Regio Politecnico	16	8
Napoli. — Regia Scuola superiore politecnica	10	11
Bologna. — Regia scuola d'applicazione per gli ingegneri	8	4
Roma. — Id. id. id.	8	4
Milano. — Regia Scuola superiore di Medicina veterinaria	4	2
Napoli — Id. id. id. id.	4	3
Torino — Id. id. id. id.	3	2
Genova. — Regia Scuola superiore navale	4	7
Milano)	1	»
Napoli) Osservatori astronomici (Direttori)	1	»
Roma)	1	»
Napoli. — Osservatorio vesuviano (Direttore)	1	»
Milano. — Istituti clinici di perfezionamento	2	»

RIASSUNTO DELLE TABELLE B e C

Ruolo organico dei posti di professore ordinario e di professore straordinario di materie obbligatorie, assegnati alle varie Facoltà e Scuole delle Regie Università, secondo gli stanziamenti dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1909-910 (a).

Professore ordinario	N. 739 (a)	
Id. straordinario	»	<u>154</u>

Ruolo organico dei posti di professore ordinario e di professore straordinario negli Istituti superiori, secondo gli stanziamenti dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1909-910.

Professore ordinario	N. 122	
Id. straordinario	»	<u>61</u>
Totale: Ordinari		N. 861 Straor. <u>215</u>
Direttori degli Osservatorii astronomici	» 3	»
Direttore dell'Osservatorio vesuviano	» 1	»
Professori degli Istituti clinici di perfezionamento di Milano	» 2	»
Totale: Ordinari N. <u>867</u> Straor. <u>215</u>		

(a) In questo numero sono compresi i due posti istituiti nella Scuola d'applicazione per gli ingegneri di Padova, in base alla legge 5 maggio 1907, n. 257 (art. 12) ed al regolamento approvato col regio decreto 21 giugno 1908, n. 580

TABELLA D.

Ruolo dei posti di professore ordinario e di professore straordinario di materie complementari.

Professori ordinari	N. 38	
Id. straordinari	»	<u>27</u>

PRESIDENTE. Devo avvertire che al primo comma di questo articolo invece di dire: « di cui all'articolo 25 della presente legge », si deve dire 27. Così pure alla fine dello stesso comma, invece di dire: « nell'articolo 25 sopracitato », si deve dire: « nell'articolo 27 ».

Su questo articolo ha facoltà di parlare l'onorevole Montù.

MONTU'. Anche in nome dell'onorevole Danco, forzatamente lontano, mi permetto a questo articolo 4, che consolida l'organico delle Scuole superiori di veterinaria, di richiamare la benevola attenzione della Camera e l'accondiscendente considerazione del ministro e del relatore sulla regia Scuola superiore veterinaria di Torino.

Da parecchi anni la regia Scuola superiore veterinaria di Torino chiede a Sua Eccellenza il ministro dell'istruzione pubblica una perequazione nell'organico, nella dotazione degli assegni, ecc., con le due altre regie Scuole superiori veterinarie di Milano e di Napoli.

Anche recentemente il Consiglio dei professori della regia Scuola superiore veterinaria di Torino mandò al Ministero della istruzione pubblica un memoriale contenente i suoi giusti *desiderata*, e Sua Eccellenza il ministro, accusando ricevuta del memoriale stesso, assicurava la Direzione della scuola che si sarebbe presto provveduto in conformità dei desideri manifestati dal Consiglio dei professori della scuola.

È doveroso ed equo togliere la Scuola superiore veterinaria di Torino da quelle condizioni di inferiorità in cui trovasi in confronto colle altre due scuole superiori di Milano e Napoli, per quanto riguarda specialmente l'organico dei professori.

Mentre la scuola di Napoli ha un'organico comprendente quattro professori ordinari e tre straordinari, mentre la scuola di Milano ha un organico comprendente quattro professori ordinari e due straordinari, non contando il professore di zootecnia che ha dalla Scuola superiore d'agricoltura, la Scuola di Torino invece ha un organico di tre professori ordinari e due straordinari.

Per questo stato di cose non si possono mettere degli insegnamenti importantissimi nelle condizioni in cui dovrebbero essere, quali l'igiene, la polizia sanitaria, l'ispezione delle carni, le quali sono affidati in parte per incarico, ed una parte, l'igiene, forma

un tutt'uno colla zootecnia, come era lecito fare sessant'anni or sono.

Ciò non avviene più nelle scuole di Milano e di Napoli, in grazia dell'organico che giustamente ad esse è stato concesso.

Oltre ad un tale grave inconveniente, un altro d'ordine morale non è da trascurarsi e che riguarda la carriera degli insegnanti delle scuole di Torino, i quali si vedono ritardata la loro promozione *sine die* per mancanza di posto nell'organico vigente.

Per tutte queste ragioni è necessario elevare al livello delle altre due scuole quella di Torino e dare ad essa almeno quattro ordinari e due straordinari, come ne ha diritto e come è dovere, essendo essa la prima scuola veterinaria che si è fondata in Italia, ed avendo tradizioni scientifiche gloriose.

Questo atto di giustizia si potrebbe compiere con un emendamento alla tabella C, annessa alla legge.

Subordinatamente, qualora per cause finanziarie non si potesse aumentare il numero degli ordinari, si potrebbe accrescere almeno di uno il numero degli straordinari, con che la spesa non sarebbe aumentata che di lire 1,750.

Questo io mi permetto di chiedere all'onorevole ministro in omaggio alle sue promesse e perchè almeno nelle sue fiorenti espressioni scientifiche, Torino non venga a prendere posto dopo le altre città.

PRESIDENTE. Devo avvertire l'onorevole Montù che, a norma del regolamento, non essendo stata la sua proposta presentata in tempo utile, non potrà essere messa a partito, se non quando il ministro la faccia sua.

L'onorevole Rosadi propone alla tabella D la seguente modificazione...

ROSADI. La modificazione che propongo non riguarda la tabella D; ma la tabella E. È un errore di stampa.

RAVA, ministro dell'istruzione pubblica. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

RAVA, ministro dell'istruzione pubblica. La proposta dell'onorevole Montù è già oggetto di studio; come è oggetto di studio la riforma di tutte le scuole veterinarie. Adesso, in questo disegno di legge, non posso, onorevole Montù, modificare le tabelle esistenti e concordate con il ministro del tesoro. E sa che, in questo disegno di legge, c'è il

modo di provvedere ai singoli organici, con modificazioni fatte per legge. Gli interessi di Torino stanno a cuore a tutti, e vedrà che si troverà la soluzione.

MONTU'. Grazie.

MANNA, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Parli.

MANNA, *relatore*. La tabella B deve essere modificata con la nota relativa all'Università di Macerata. La nuova convenzione tra l'Università di Macerata e lo Stato non è stata approvata, e quindi bisogna modificare la tabella nel senso consacrato in un foglio che abbiamo consegnato alla Presidenza.

PRESIDENTE. Ma qui questo foglio non c'è.

MANNA, *relatore*. Gliene trasmetterò altra copia. (*Conversazioni animate*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, facciamo silenzio!

L'articolo 4 si riferisce alle tabelle B, C e D. Ma devo osservare che, nella tabella B, viene introdotta una modificazione. Dove dice: « Professore ordinario, posti n. 739 », deve essere messa la lettera b).

E dopo le parole esercizio 1909-910 si deve mettere la lettera (a) che indica la seguente nota:

(a) Nel ruolo sono compresi anche gli otto professori ordinari e i quattro straordinari nell'Università di Macerata, stabiliti dall'allegato A alla legge 22 dicembre 1901, n. 511.

Sta bene così?

MANNA, *relatore*. Sta bene.

PRESIDENTE. Quindi la primitiva nota (a) diventa (b). Poi rimane come è.

Dunque metto a partito l'articolo 4, di cui fanno parte le tabelle delle quali fu data lettura e con le modificazioni indicate.

(È approvato).

Art. 5.

In ogni Università o Istituto superiore per ciascun insegnamento non si potrà nominare che un solo professore ordinario o straordinario.

Ove gli iscritti ad un corso siano in numero rilevante, si potrà soltanto sdoppiare la cattedra, mediante incarico, su proposta della Facoltà o Scuola e in seguito a parere conforme del Consiglio superiore.

Su questo articolo spetta di parlare all'onorevole Calisse, il quale ha presentato alcuni emendamenti.

CALISSE. Rinunzio ai proposti emendamenti, non perchè abbia mutato opinione sulla loro necessità, ma per le ragioni svolte dall'onorevole Fradeletto, alle quali pienamente mi associo.

PRESIDENTE. L'onorevole Pietravalle ha facoltà di parlare sull'articolo 5.

PIETRAVALLE. Ho domandato di parlare sull'articolo 5, perchè credo indispensabile uno schiarimento da parte dell'onorevole ministro. Nel secondo comma, si legge: « Ove gli iscritti ad un corso siano in numero rilevante, si potrà soltanto sdoppiare la cattedra, mediante incarico, su proposta della Facoltà o Scuola ed in seguito a parere conforme del Consiglio superiore ».

È necessario che l'onorevole ministro chiarisca queste parole, perchè questo numero rilevante è qualche cosa di assolutamente indeterminato. Faccio un caso speciale. Nell'Università di Napoli (prendiamo la clinica medica), è avvenuto il caso che sia rilevante il numero degli iscritti; si è proceduto all'istituzione di una seconda clinica, si è verificato rilevante ancora il numero e si è proceduto alla istituzione di una terza clinica medica. Ma dunque qui siamo in tema di istituzione di posti, non di incarichi. È necessario, onorevole ministro, che ella dica una precisa parola su questo punto, altrimenti, attraverso a questa disposizione, potranno infiltrarsi favori di Facoltà, o favori di ministri. È necessario che si sappia che cosa si vuol fare con l'incarico e a chi affidare l'incarico stesso. E' mai concepibile, quando è constatato il numero rilevante di una materia fondamentale, che l'incarico debba essere, in tal caso, retribuito con 30 lire per ogni lezione? Giacchè attraverso gli articoli che seguono, che sono pieni di trabocchetti e di anfrattuosità, può esser dato sempre l'incarico allo stesso professore universitario.

La Camera non vuole assolutamente occuparsi di questo progetto, perchè noi potremmo dimostrare che questo progetto sacrifica la libera docenza italiana alle pretese dell'insegnamento ufficiale. Non è il caso di occuparsene, ma per il caso specialissimo, è necessario sapere se, verificandosi il numero rilevante, l'incarico al nuovo posto possa essere istituito dietro parere della Facoltà, ad arbitrio del ministro, o se occorra l'istituzione per legge, come è stabilito dal precedente articolo 4.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della pubblica istruzione.

RAVA, *ministro dell'istruzione pubblica*. Do subito la spiegazione che chiede l'onorevole Pietravalle. La frase *numero rilevante*,

che si trova nel secondo comma di questo articolo 5, è quella della legge Casati, che ha 50 anni d'esperienza, frase che io, pur notandone una certa indeterminatezza, non ho voluto cambiare, perchè ha per sè tutta l'esperienza buona del passato.

Quanto all'arbitrio del ministro, onorevole Pietravalle, qui non c'è nessun arbitrio. Quando ci sia questo notevole numero di studenti, la Facoltà fa la proposta e questa va al Consiglio superiore e, quando il Consiglio superiore abbia dato il voto, il ministro deve eseguire il voto che ha dato il Consiglio superiore, per lo sdoppiamento della cattedra.

Ma se si sdoppia la cattedra per mettere veramente una cattedra nuova con un professore ordinario, allora non è più il ministro che può provvedere, come ora accade, con variazione e *allegato* di bilancio, ci vuole una legge speciale. Maggiori garanzie non si possono trovare. Invece, se si tratta di dare semplicemente un incarico, la Facoltà lo propone, e la persona deve essere degna dell'ufficio, deve avere i requisiti voluti dalla legge e dal regolamento generale universitario, ed il Consiglio superiore deve essere sentito.

Dunque niente trabocchetti, niente tranelli, onorevole Pietravalle, in una legge come questa, la quale altro non fa che precisare il diritto e il dovere universitario e mettere il ministro in una posizione precisa di diritto per garantire gli interessi della scienza.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni, si intenderà approvato l'articolo quinto.

(È approvato).

Art. 6.

I professori ufficiali non hanno diritto ad alcuna retribuzione per i corsi liberi che impartiscono.

(È approvato).

Art. 7.

Ai professori ufficiali non possono essere affidati incarichi retribuiti di materie complementari.

Possono essere loro conferiti incarichi di materie fondamentali, sia nella stessa Università o nello stesso Istituto, sia in altro Istituto superiore regio nella stessa sede.

Per le materie fondamentali comuni a più Facoltà o Scuole, l'insegnamento dovrà essere impartito dal professore titolare, senza

che gli competa alcuna speciale retribuzione. Ove però, a giudizio del Consiglio superiore della pubblica istruzione, lo insegnamento delle dette materie abbia in una delle Facoltà o Scuole un indirizzo sostanzialmente diverso, si potrà istituire un corso speciale, il quale sarà dato per incarico e affidato di preferenza al professore titolare.

A questo articolo vi è un emendamento dell'onorevole Calisse ed altri i quali propongono al comma secondo una aggiunta e al comma terzo una soppressione.

Nonessendo presente l'onorevole Calisse, si intende abbia rinunciato al suo emendamento.

Art. 8.

Nessuno potrà coprire il posto di ordinario o straordinario in più Istituti universitari.

(È approvato).

Art. 9.

I posti di ordinario, che si renderanno vacanti nel ruolo, di cui all'articolo 4 e alle tabelle B e D, debbono essere coperti per quattro quinti con la promozione dei professori straordinari stabili compresi nel ruolo nell'ordine della loro anzianità a datare dalla rispettiva domanda e secondo le norme stabilite dall'articolo 5 della legge 12 giugno 1904, n. 253.

Ai posti rimanenti può provvedere il Ministero col bandire concorsi per il grado di ordinario o col nominare professori ordinari per l'articolo 69 della legge 13 novembre 1859, n. 3725, e per l'articolo 20 della legge 16 febbraio 1861, n. 82, in quelle Università che siano maggiormente sprovviste di ordinari, o dove la nomina di un ordinario sia altrimenti conveniente per ragioni didattiche.

Per le nomine di ordinario negli Istituti superiori universitari sono applicabili le norme di legge per essi vigenti.

Su questo articolo ha chiesto di parlare l'onorevole Cavagnari: ne ha facoltà.

CAVAGNARI. Onorevole ministro, questo disegno di legge si dice, ed io lo credo, informato a criteri di perequazione universitaria o di tentata perequazione. Dico tentata, perchè non ha ancora superata la prova delle urne, e l'esperienza dello scorso anno insegna. Per parte mia, darò il voto favo-

revole al disegno di legge; ma io non dispongo che di un voto solo.

Veramente io vorrei, se fosse possibile, ridare vita almeno a questa parte del progetto ministeriale:

« Quando si rendano vacanti uno o più posti di ordinario in una Università, il ministro, su parere conforme del Consiglio superiore (che io non temo, anche composto in parte di rappresentanze parlamentari) determina a quale Università o a quale Facoltà o Scuola debbano quei posti essere assegnati ».

A me pareva che con questa dicitura si potesse provvedere con una certa celerità a quel conguaglio al quale si vuole arrivare; ma per via la Giunta generale del bilancio si è impensierita dell'elemento politico e parlamentare che viene introdotto nel Consiglio superiore dall'articolo 1; e questa sua preoccupazione l'ha condotta a modificare l'articolo 9, secondo me, molto inopportuno, perchè è una modificazione che io non mi riesco a spiegare.

Nell'articolo proposto dalla Giunta parlamentare si dice infatti che i posti che si renderanno vacanti saranno per quattro quinti coperti con promozioni degli straordinari; e per coprire l'altro quinto il ministro dell'istruzione pubblica userà della facoltà dell'articolo 69 della legge Casati e di un'altra disposizione di legge.

A mio modo di vedere, si lascia così al tempo troppo dominio, perchè può darsi il caso che in qualche Università si verifichino molte vacanze, mentre in altre non se ne verifichino affatto; quindi, se non si concede al ministro la facoltà di distribuire i professori in ragione dell'importanza dell'Università, si lascia in facoltà del tempo di decidere il momento opportuno, o meglio, il momento casuale di perequare uno stato di cose che è sperequato.

Questa è la ragione per cui non posso approvare la modificazione fatta dalla Giunta all'articolo ministeriale.

Oltre l'inconveniente che deriva dal ruolo chiuso dei professori, il conguaglio non si può ottenere togliendo dei professori da una Università e portandoli in un'altra. (*Interruzioni*).

Il che vuol dire che non si provvederà alla perequazione e si dovrà attendere che si verifichino delle vacanze nei posti ordinari da una parte, o che vi siano delle promozioni dei professori straordinari dall'altra, perchè altrimenti la condizione delle

cose non muta, e la perequazione non si ottiene.

Ormai da molti anni sono uscito dall'Università e ne ho quasi perduta la traccia (*Interruzioni*); ma per il ricordo che ne conservo ancora, non tanto per gli studi dei quali non ho profittato, ma per la gioventù che allora rappresentava il sorriso della vita...

PRESIDENTE. Ma lasciate questi ricordi! (*ilarità*).

CAVAGNARI. ...mi permetto ancora di richiamarmi a quei tempi.

Desidererei quindi che ogni Università avesse quel numero di posti che le compete e che dovrebbe esserle assegnato dall'importanza che ha e specialmente in ragione del numero dei suoi studenti.

PRESIDENTE. A questo articolo è proposto dall'onorevole Stoppato il seguente emendamento aggiuntivo:

Rimangono ferme le disposizioni delle leggi 12 giugno 1904, n. 253, e 7 luglio 1907, n. 481; intendendosi che, a termini dell'articolo 1° di quest'ultima legge possono essere trasferiti tutti i professori ordinari o straordinari nominati per concorso.

Stoppato, Calda.

L'onorevole Stoppato ha facoltà di svolgere questo emendamento.

STOPPATO. Se l'onorevole ministro, come ho fede, accetta questo mio emendamento, io rinuncio a svolgerlo.

RAVA, ministro dell'istruzione pubblica. Lo accetto.

MANNA, relatore. Anche la Commissione lo accetta.

Dirò poche parole all'onorevole Cavnari, che, ripete ciò che le Università di Genova e quella di Modena avevano lamentato.

L'Università di Modena si è persuasa a non insistere; non così, pare, l'Università di Genova per mezzo dell'onorevole Cavnari. Ai ruoli chiusi distinti per Università si è sostituito il ruolo unico, il quale ha appunto questo grande vantaggio: di rendere possibile a tutti coloro, che ne hanno acquistato il diritto, di essere promossi da straordinari ad ordinari e di ottenere la promozione a prescindere dalla esistenza o meno di un posto di ordinario nella Facoltà alla quale appartengono.

Oggi accade che in alcune Università mancano i posti di professore ordinario, ed i professori straordinari sono costretti a rimanere cinque, sei, sette, otto anni nella

stessa posizione, mentre in altre Università, come Sassari, sono professori, che non possono essere promossi ordinari perchè non hanno i tre anni, quantunque i posti di ordinario vi siano. Per riparare a questo inconveniente, non vi è che il ruolo unico, il quale non produce alcun danno, perchè la distinzione tra professore ordinario e straordinario, che qualcuno della Commissione voleva abolita si limita alla differenza di stipendio che cessa quando il professore straordinario, raggiunti i tre anni, viene promosso colle norme indicate nell'articolo 9.

Comprendo che sarebbe stato più opportuno il ruolo unico aperto, ma a questo si è opposto il ministro del tesoro, nonostante che, da calcoli fatti, i professori straordinari non resteranno che quattro anni, o quattro anni e mezzo al massimo.

Ma, prescindendo dal ruolo aperto, col ruolo unico Genova non avrà nessun pregiudizio. Credo con ciò di avere persuaso l'onorevole Cavagnari.

RAVA, *ministro dell'istruzione pubblica*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAVA, *ministro dell'istruzione pubblica*. Mi associo alle dichiarazioni, fatte dall'onorevole Manna. Si assicuri l'onorevole Cavagnari che alla Università di Genova non verrà detrimento. Si provvederà e con l'articolo 69 e con i trasferimenti e con i corsi di ordinari alla perequazione fra le Università.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 9 con l'aggiunta, proposta dall'onorevole Stoppato, ed accettata dall'onorevole ministro dell'istruzione e dalla Commissione.

(È approvato).

Art. 10.

Gli incarichi conferiti ai professori ufficiali saranno retribuiti con una indennità di lire 30 per ogni lezione effettivamente impartita.

Tale indennità non potrà superare 1,800 lire annue.

Gli incarichi conferiti a chi non sia professore ufficiale saranno retribuiti con 2,000 lire annue.

Su questo articolo, l'onorevole Calisse aveva presentato un emendamento, ma non essendo presente s'intende che l'abbia ritirato.

(È approvato).

Art. 11.

Tutti i professori, anche per gli incarichi ad essi affidati, sono obbligati a dare entro l'anno accademico, e secondo l'orario prestabilito al principio dell'anno stesso, non meno di 50 lezioni.

Alla fine di ogni anno accademico sarà pubblicato, nel *Bollettino Ufficiale* della pubblica istruzione, il numero delle lezioni date da ogni singolo professore.

Il professore che, senza giusti motivi, riconosciuti dal Ministero su relazione del Consiglio accademico, non adempie all'obbligo anzidetto, è ammonito, e dell'ammonizione è data notizia nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero dell'istruzione pubblica. Se l'ammonizione resterà inefficace, il professore sarà deferito al Consiglio superiore della pubblica istruzione, il quale procederà a norma degli articoli 107 e 108 della legge 13 novembre 1859, n. 3725.

Ha facoltà di parlare su questo articolo l'onorevole Cavagnari. (*Oh! oh! — Rumori*).

CAVAGNARI. Ancora una parola, onorevoli colleghi, siatemi indulgenti! Io credo che sarà l'ultima...

Voci. No! no!

CAVAGNARI. ...in questa tornata (*Ah! ah!*)

Onorevole ministro, qui è consegnata una disposizione che mi ha un poco sorpreso: i professori sono obbligati a dare durante ogni anno accademico e secondo l'orario stabilito non meno di cinquanta lezioni. Veramente non ho difficoltà (l'ho già dichiarato) a votare questa legge in quanto riguarda il miglioramento economico, quantunque non credo che corrisponda a quello che veramente dovrebbe essere, specialmente per i professori che non esercitano professioni. Sono convinto che professori e magistrati, tutti questi elementi scelti della vita intellettuale, che tanto influisce sulla vita civile del paese, dovrebbero essere pagati più convenientemente.

Ma se da una parte sono disposto a votare questo anche lieve aumento, dall'altra parte desidererei che questa formula delle cinquanta lezioni, che rappresenta quasi un appalto, (*Si ride*) fosse tolta dalla legge e si votasse una procedura un poco più adatta e conveniente. Una volta si usava di appiccicare sui muri delle università e degli altri istituti scolastici una specie di calendario, calendario scolastico...

RAVA, *ministro dell'istruzione pubblica*. C'è ancora!

CAVAGNARI. ...ed in esso erano annotati i giorni di scuola e quelli di vacanza. Ora questi calendari dovrebbero essere tassativi; ma io non ne ho più visti nè letti da molto tempo. Qui trovo stabilito l'obbligo di fare cinquanta lezioni; e allora io mi domando: ma nel vostro calendario universitario, non ci sono forse che cinquanta giorni di lezione? — A mezz'ora, perchè poi più di mezz'ora di lezione non si fa.

Voci. No! no!

CAVAGNARI. Sentite, non so se i tempi siano cambiati, ma abbiamo la esperienza del passato: i professori venivano tardi e scappavano presto. Quaranta minuti erano l'eccezione. L'abbiamo contati tante volte! (*Commenti*).

Dunque cinquanta lezioni sono cinquanta mezz'ore. (*Interruzioni*).

PRESIDENTE. Non perdiamo tempo; veda di concludere, onorevole Cavagnari!

CAVAGNARI. Seusi, onorevole Presidente, si tratta di una questione così importante! (*Interruzioni*). Ma allora possiamo anche abolire l'Università e mantenere magari gli insegnamenti! (*Si ride*).

Dunque dicevo: non mi pare che quel numero di cinquanta lezioni sia sufficiente.

Ed anche il modo in cui è concepito quell'articolo non mi piace. Francamente, preferirei si dicesse che l'insegnamento si dà secondo quel calendario, che tutti gli anni si deve stampare, o in altro modo. Ed aggiungerei che i professori sono obbligati a far lezione tutti i giorni che sono segnati nel calendario, mettendo magari una penale, una specie di falcidia che rappresenti il corrispettivo di quattro o cinque lezioni mancate; perchè purtroppo, o per una cosa o per l'altra, adesso molte lezioni non si fanno.

E se potessi intrattenere ancora un poco la Camera sull'argomento, dovrei richiamarmi a quanto si leggeva nella relazione del collega Fusinato sul disegno di legge, mi pare del 1898, ministro Baccelli, se ricordo bene, rispetto alla critica che anche allora si faceva sull'ordinamento delle nostre Università...

PRESIDENTE. Si parlava della critica che allora si faceva!!!

CAVAGNARI. Onorevole Presidente senta: è già abbastanza faticoso il lavoro che facciamo! Tutti i giorni dobbiamo discutere una materia nuova...

PRESIDENTE. Ma se ella parlasse ora dell'articolo in discussione, sarebbe meglio!...

CAVAGNARI. ...e non riesce facile assimilare tutto lo scibile umano! Se ella mi affatica con le sue interruzioni, mi costringe a rinunciare a parlare. È vero che sono tanto umile che importerà poco... (*Rumori*).

Dunque, si diceva in quella relazione, in cui era lamentata la decadenza delle nostre università (si lamentava anche lì che poche lezioni si fanno, ossia che poco si insegna e meno s'impara) (*Ilarità*), si diceva in replica al relatore, che tutti questi difetti non dipendevano già dal fatto che fosse mancato o mancasse lo spirito, dirò così, scientifico, in Italia; ma piuttosto dal cattivo ordinamento sia professionale, riguardante l'insegnamento, sia amministrativo delle Università. Ora, per rimediare a questo, mi pare che si debba pensare a rendere l'insegnamento un po' più serio... (*Interruzioni*). Io non dico mica che dappertutto succeda così, e che tutti i professori facciano poche lezioni! Io parlo per le eccezioni, perchè la regola è che tutti fanno il loro dovere, specialmente i miei colleghi professori che siedono in questa Camera... (*Ilarità*)...i quali non solo fanno tutte le loro lezioni, ma ne aggiungono anche delle altre in più! (*Risa*)...Ma possono verificarsi e si verificano purtroppo spesso delle eccezioni.

Ora, onorevole ministro, io non ho bisogno di ricordare alla vostra sapienza, anche storica, ciò che succedeva nell'antica e dotta Università di Bologna.

Era stabilito che le vacanze (siamo nel 1300)... (*Ilarità — Rumori*)... lasciatemi dire... che l'anno scolastico cominciasse il 20 ottobre (*Rumori*)... Vi erano 90 giorni di festa, compresi 15 giorni di vacanza per Pasqua e undici per Natale. Le vacanze (erano tempi in cui si studiava, quelli!) cominciavano il 7 di settembre e duravano... (*Rumori*)... Ma state un po' a sentire.

Una voce a sinistra. È specialista per le vacanze: lasciatelo dire! (*Risa*).

CAVAGNARI. ...Le vacanze duravano fino al 20 ottobre. Dunque, vedete che non erano molte. E le lezioni duravano un'ora e mezza ed anche due. L'insegnamento era esclusivamente orale, ed erano proibiti quei tali quaderni che adesso son diventati la regola, le lezioni scritte, e tante altre belle cose.

Io non ripeterò qui tutte le altre disposizioni. Ma se noi vogliamo rimontare a quei nostri antenati, i quali pare avessero

le occupazioni più limitate, e fossero meno distratti di noi, si potrebbe dire che il loro indirizzo era di cultura intensiva. Noi siamo troppo distratti; ma se non possiamo arrivare fino a quel punto, facciamo almeno sì che realmente nelle Università si insegni (parlo sempre per le eccezioni) (*Ilarità*), si facciano le lezioni quando si devono fare, e per coloro che non le fanno si provveda con quella tale falciatura di cui ho parlato.

Del resto, io mi richiamo alla forma, onorevole ministro; non mi pare sia una formula conveniente quella di mettere l'obbligo delle 50 lezioni. Mi sa quasi di opere di muratore... (*Ilarità*). Mi perdoni, onorevole ministro, e non dico altro.

PRESIDENTE. Andiamo avanti. Ha chiesto di parlare l'onorevole Casalini. Ne ha facoltà.

CASALINI. Vorrei pregare l'onorevole ministro di voler rendere più chiara la dizione del primo comma dell'articolo 11. In esso, come è scritto, è detto: « Tutti i professori, anche per gli incarichi ad essi affidati, sono obbligati a dare entro l'anno accademico... », ecc.

« Anche per gli incarichi ad essi affidati »; quindi non è ben chiaro se gli incarichi fanno un tutt'uno con l'insegnamento ufficiale...

RAVA, ministro dell'istruzione pubblica. No, no!

Voci. Ma no!

CASALINI. Io vorrei che fosse specificato in questo senso: « tutti i professori sono obbligati », ecc., e poi si aggiungesse: « è esteso il medesimo obbligo ai professori incaricati », ecc.

In questo modo la dizione sarebbe assolutamente chiara.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Calda.

CALDA. Vorrei sopra questo articolo domandare uno schiarimento all'onorevole ministro della pubblica istruzione ed anche all'onorevole Giolitti.

L'origine di questa norma è un po' singolare. Ricordo che quando si discusse il precedente disegno di legge che non incontrò fortuna alla Camera, parlò proprio da questo settore la proposta di fissare come minimo un numero di lezioni. Fu appunto il mio ottimo amico onorevole Giacomo Ferri che aveva proposto fosse fissato il minimo di 50 lezioni. Allora l'onorevole ministro della pubblica istruzione notò che la pro-

posta non era accettabile per due ragioni: perché, in fatti, in parecchie università si fanno anche più di 50 lezioni...

RAVA, ministro dell'istruzione pubblica. Ella lo sa.

CALDA. Lo so! Perfettamente vero! Mi lasci però finire di esporre il mio pensiero... e perché poi le leggi attuali provvedono sufficientemente. La legge Casati stabiliva che si facesse lezione tutti i giorni; poi venne il regolamento universitario che stabilì che si dovesse concordare l'orario tra i professori della facoltà; non c'era quindi bisogno, diceva allora l'onorevole ministro, di una norma nuova.

Nella discussione poi della proposta del mio amico Giacomo Ferri, intervenne l'onorevole presidente del Consiglio che osservò, sollevando l'ilarità della Camera con la sua arguzia, che fissare 50 lezioni come minimo poteva avere l'effetto di giustificare tutti coloro che si fossero attenuti al minimo e non avessero fatto un maggior numero di lezioni.

Vorrei chiedere: siccome sono convinto che fossero ben consigliati allora l'onorevole presidente del Consiglio e l'onorevole ministro dell'istruzione a non accettare la proposta dell'onorevole Giacomo Ferri, quale ragione nuova avrebbe consigliato oggi a proporre quello che non fu accettato allora?

Credo che la proposta fosse inutile per le stesse ragioni che furono allora accennate e credo anche che, di fronte ad un problema così grave, quale è quello della pubblica istruzione, fermarsi a fissare un limite di 40 o 50 lezioni, sia un po' ridicolo, perché non è il numero delle lezioni che può assicurare il progresso dell'insegnamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della pubblica istruzione.

RAVA, ministro dell'istruzione pubblica. Rispondo subito all'onorevole Cavagnari. I suoi ricordi giovanili, esposti con la sua simpatica arguzia oratoria, non sono più della odierna vita universitaria italiana. Tutto è cambiato, tutto è trasformato oggi; quello che egli ricorda è un passato giovanile.

Adesso la vita è più operosa, è intensa; i giovani che vengono professori all'Università sentono il vivo desiderio di far molto lavoro; vivono a contatto dei giovani, e la scuola è intensamente fatta. E non solo le lezioni si fanno: si lavora, si studia e si

fa studiare. Tutti conoscono il crescente progresso della scienza italiana.

Anche i professori che esercitano la professione sono pochissimi in ogni Facoltà. Saranno dei clinici illustri o pochi professori di diritto civile e penale, ma ormai il numero ne è assai esiguo, e molti di questi vi sono costretti da esigenze economiche, cui questa legge provvede.

E vengo alla sua critica.

Egli con fine arguzia, ricordando il manifesto ai piedi dello scalone magnifico del palazzo della Università genovese dove egli ha studiato, domanda: Non c'è più il calendario? Sì, c'è il calendario. Non è più quello del 1300 della vecchia Università di Bologna; è molto modificato; però, onorevole Cavagnari, non si meravigli del principio delle lezioni, perchè anche alla scuola di applicazione di Roma le lezioni cominciano il 16 ottobre. E il 16 ottobre ella può vedere tutte le Università piene di giovani e di professori che fanno gli esami speciali, e fanno quelli di laurea fervorosamente, perchè molti giovani portano gli esami ad ottobre per studiare nelle vacanze. E questo è un buon segno. E dimostra che il professore comincia in ottobre il suo lavoro. E lo finisce a metà di luglio; nelle grandi Università più tardi ancora.

Dunque il calendario c'è, e qui rispondo un po' anche all'onorevole Calda, e il calendario deve essere rispettato dalle autorità accademiche, che hanno l'obbligo di denunciare gli abusi ripetuti al ministro, che deferirà chi manca al proprio dovere al Consiglio superiore. Si deve fare.

L'onorevole Cavagnari e l'onorevole Calda mi hanno rimproverato di aver messo questo numero di 50 lezioni come limite minimo: esso all'onorevole Cavagnari sembra una specie di appalto, come si usa dire, con i muratori, e all'onorevole Calda che vive della vita universitaria, sembra un particolare non conveniente in una legge di questo genere.

Io ricordo le osservazioni fatte qui l'anno scorso; rammento come fosse diffusa in qualche banco l'impressione che i professori universitari non facessero lezione e ricordo bene altresì di aver io combattuto vivamente questa opinione col sentimento della mia coscienza e con l'esempio che ho dei miei colleghi universitari al cui contatto ho vissuto in tre Università molti anni.

Perchè fu messo questo limite di 50 lezioni? Siccome intendo con questo disegno

di legge portare miglioramenti economici, ma nello stesso tempo severe norme disciplinari, ho introdotto questo limite di 50 lezioni come minimo, perchè nell'articolo seguente ho posto la nuova sanzione che il corso non è valido per i giovani se tale limite non è raggiunto.

Io sono sicuro che nella vita universitaria italiana non si danno solo 50 lezioni: così a Pavia, ricordo, 70 lezioni dovevano essere obbligatorie, e guai al professore che non poteva dire di averle fatte; a Bologna so che si sorpassano spesso le 60 lezioni e tale è nel più dei casi la norma della buona vita universitaria italiana. Ma se vi saranno eccezioni o abusi, allora ecco l'articolo con la sua sanzione; e se poi gli studenti si permetteranno di non rispettare quel tale calendario universitario, che è sempre in vigore, ne sia sicuro l'onorevole Cavagnari, avranno per risultato che mancando essi — e quindi mancando la lezione, perchè non si può pretendere che il professore faccia lezione ai banchi — perderanno la validità del corso e dovranno ripeterlo.

I due articoli quindi sono congiunti, e le 50 lezioni non sono nè un'offesa nè un massimo per i professori: sono un limite per impedire la decadenza del corso.

Riguardo all'osservazione dell'onorevole Casalini il testo dell'articolo è così chiaro e preciso che non mette conto di cambiarlo: egli sia sicuro che le 50 lezioni sono per ogni singolo corso. E per amore di brevità non aggiungo altre parole.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Bianchi Leonardo.

BIANCHI LEONARDO. Ho chiesto di parlare perchè ho veduto che la Camera ha accolto sorridendo un pensiero ed un concetto manifestato dall'onorevole Cavagnari intorno alla funzione dei professori universitari.

Perchè non resti questa impressione alla Camera sento il bisogno di dire due parole. Il professore universitario non fa solo una lezione di 30 o 40 minuti; o insegna una materia teoretica, che riassume tutto lo scibile ordinario, che intorno a quella materia esiste; ovvero insegna una scienza sperimentale biologica, e l'onorevole Cavagnari deve convenire con me che si tratta di un lavoro intenso, continuo (*Approvazioni*) che non solamente riguarda la preparazione per la lezione, ma si estende alla ricerca per il vero progresso della scienza per cui, pos-

siamo dirlo con orgoglio, in Italia possiamo reggere al confronto con le altre nazioni.

Purtroppo dobbiamo notare che il lavoro scientifico italiano è poco incoraggiato, la lingua italiana è poco nota. Chè se fosse altrimenti, noi potremmo competere il primato magari con la nazione tedesca.

Se si considera il lavoro di laboratorio, di lunga preparazione, ed il compito che ha il professore di educare alla ricerca sperimentale, di formare lo scienziato, questo concetto è ben altra cosa che la semplice lezione, la quale pure costa tanto lavoro e tanta preparazione.

Ripeto: questo lavoro deve essere incoraggiato e ad esso debbono essere rivolti la cura del Parlamento ed il concetto di questa legge. (*Approvazioni — Vivissimi applausi*).

PRESIDENTE. Pongo dunque a partito l'articolo 11.

(*È approvato*).

Art. 12.

Non sarà valido, e dovrà essere ripetuto in un altro anno, ogni corso, per il quale, a cagione di assenza e di tumulto degli studenti, il professore non abbia potuto fare il numero delle lezioni prescritte dallo articolo precedente.

(*È approvato*).

Art. 13.

I rettori delle Università, i capi degli Istituti d'istruzione superiore, i direttori di cliniche e di gabinetti scientifici, non possono, sotto la loro personale responsabilità, eccedere nelle spese i fondi loro assegnati, anno per anno, a titolo di dotazione o di assegni straordinari.

(*È approvato*).

Art. 14.

Lo stipendio dei professori ordinari dei regi Istituti superiori femminili di magistero di Firenze e Roma è di lire 5,000, e si accresce sino ad un massimo di lire 7,000 con quattro aumenti quinquennali di lire 500 ciascuno.

Lo stipendio dei professori straordinari è di lire 3,500 e si accresce con aumenti quinquennali di un decimo, senza potere mai eccedere lo stipendio iniziale dei professori ordinari.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Pietravalle.

PIETRAVALLE. La presente legge non riguarda nei suoi miglioramenti economici soltanto le Università, ma anche gli Istituti di istruzione superiore.

Vi è la tabella A che designa quali sono gli Istituti superiori di istruzione in Italia. Ora in questa tabella non sono compresi gli Istituti superiori femminili di Magistero di Roma e di Firenze.

Io desidero sapere per quale ragione, mentre questa legge ha voluto provvedere anche al miglioramento dello stipendio dei professori degli Istituti femminili di Roma e di Firenze, ha stralciato dall'elenco degli Istituti superiori del Regno questi Istituti di Roma e di Firenze, messi nella tabella E. È nato in me il sospetto che l'articolo 14, onorevole ministro, possa consentire che un professore ordinario o straordinario di Università abbia la facoltà insindacabile, intangibile di insegnare contemporaneamente in uno degli Istituti superiori femminili di Roma o di Firenze, partecipando all'identico stipendio di lire 5,000 sino a 7,000.

Perchè in fondo a questa tabella E per quanto riguarda i professori straordinari vi è un versetto: «i professori incaricati attualmente provvoluti di stipendio lo conservano», contravvenendo così a tutto il meccanismo della legge, per quanto riguarda quei professori ordinari o straordinari, che alla data della pubblicazione della legge (la Commissione ha voluto mettere alla data della presentazione della legge), godano già di altre retribuzioni. La legge ha falciato o ridotto per quanto riguarda i professori ordinari e straordinari di Università o di Istituti superiori.

Ma per questi Istituti femminili di Magistero di Roma o di Firenze, questa linea posta in fondo alla tabella E, contravviene a tutto il meccanismo della legge.

Queste sono due domande, che io rivolgo all'onorevole ministro. Desidero che egli mi assicuri che gli insegnanti degli Istituti superiori femminili di Roma e di Firenze, che hanno uno stipendio da 5,000 a 7,000 lire, non abbiano facoltà di insegnare contemporaneamente nelle Università o viceversa.

Ho voluto limitarmi, onorevole ministro, semplicemente all'articolo 14.

Era in noi meridionali la speranza che la legge si presentasse per misure d'ordine economico non solo, ma anche per il miglioramento dell'alta coltura nazionale. Se questo si fosse fatto, e questo ci faceva sperare la stampa, quando il progetto venne sep-

pellito in fondo all'urna della passata legislatura, noi ci saremmo permessi di chiedere al ministro perchè Napoli non debba avere un Istituto di magistero superiore, come Firenze e come Roma; perchè a Roma e a Firenze si consacrano 100 mila lire per due Istituti femminili, mentre Napoli, che è un centro al quale convergono dieci milioni di abitanti, non ha alcuno Istituto di questo genere. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Rosadi il quale propone di sostituire al primo comma il seguente:

« Lo stipendio dei professori ordinari dei regi Istituti superiori femminili di magistero di Firenze e di Roma è di lire 6000 e si accresce sino ad un massimo di lire 8400 con quattro aumenti quinquennali di lire 600 ciascuno ».

ROSADI. Se, con l'emendamento proposto, si chiedesse di elevare la cifra indicata nell'articolo 14, in modo che la somma definitiva dello stanziamento necessario per questi istituti fosse comunque elevata, non avrei il coraggio di insistere. Ma egli è che il risultato di questo emendamento, se verrà accolto, si è quello di ottenere una economia di 500 lire.

Quando si consideri che, presentemente, i professori straordinari degli Istituti di magistero femminile sono due, e da ogni parte si riconosce che non è necessario elevarli a cinque, tale economia che si ottiene col ridurre il numero da cinque a due, si riferisce appunto al fabbisogno che sorge dal proposito di elevazione del minimo dei professori straordinari da 5 mila a 6 mila lire con l'aumento di 600 lire quinquennali, invece delle 500 ora proposte.

Prego l'onorevole ministro di consentire in questo emendamento. Mi sono fatto lecito di fargli pervenire, a questo proposito, il desiderio manifestato dai professori di magistero femminile di Firenze e di Roma. Io non vedrei la ragione di non fare questo! Si dirà che c'è bisogno di conferire certi insegnamenti a un maggior numero di straordinari; ma a ciò si sopperisce cogli incarichi.

Che cosa si fa infatti? Se si pensa alla natura di questo magistero femminile e alle specie delle materie che attualmente, con buoni risultati, sono affidate agli incaricati, quel bisogno di maggior numero di straordinari non è assolutamente giustificato.

Prego quindi, con le mani tese, come fa

chi implora, perchè il ministro voglia consentire in questo emendamento.

Riconosco che c'è stata buona volontà di migliorare le condizioni degli insegnanti degli istituti di magistero, ma questa buona volontà, in effetto, si risolve in un danno verso di loro, i quali, pur essendo migliorati nella loro posizione economica, vengono a risentire da questa legge lieve beneficio, assai minore di quello che risentono i loro colleghi delle università.

Spero quindi che sia riconosciuta la giustizia dell'emendamento proposto, tanto all'articolo 14 quanto alla tabella E.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della pubblica istruzione.

RAVA, ministro dell'istruzione pubblica. L'onorevole Pietravalle aspetta dichiarazioni dal ministro, che è molto facile dare. Egli vuole essere assicurato che i professori degli Istituti superiori di magistero femminile non potranno avere anche cattedre nelle Università, e viceversa. Io non solo rassicuro su ciò l'onorevole Pietravalle, ma noi questo abbiamo già votato con l'articolo 8, dove è detto che nessuno potrà coprire il posto di ordinario o straordinario in più Istituti universitari.

PIETRAVALLE ed altri. Ma quelli non sono Istituti universitari!

RAVA, ministro dell'istruzione pubblica. Va benissimo. Ma sono superiori, ed io assicuro l'onorevole Pietravalle che non è possibile il cumulo. E poi non possono avere cumulo di stipendi nè di funzioni, date le nostre leggi. Garanzia piena dunque, onorevole Pietravalle. Infine ella mi domanda perchè la tabella degli Istituti femminili non è in quella delle Università. Perchè le leggi che hanno istituito questi magisteri femminili sono leggi speciali non universitarie e come per gli altri Istituti superiori tutti c'è una tabella speciale, così c'è per questi. Io non poteva metterli fra le Università o fra gl'Istituti speciali scientifici, come le Scuole di applicazione o di farmacia.

Sono i due Istituti di magistero, per la stessa ragione per cui gli altri Istituti superiori si chiamano nelle loro leggi scuole di applicazione per gl'ingegneri, ecc. Ogni ordine di studi superiori ha la sua tabella. Napoli ha poi una condizione di favore: un istituto pareggiato di magistero.

FRADELETTO ed altri. Non debbono essere inclusi nella legge universitaria! Non c'entrano!

RAVA, *ministro dell'istruzione pubblica*. L'onorevole Pietravalle mi domanda poi se i professori incaricati provvisti di stipendio lo conserveranno e vuol denunciare, o quasi, un abuso o sorprendere una specie di cosa non chiara.

Veda, onorevole Pietravalle, negli organici attuali degli Istituti superiori di magistero femminile vi è questa figura giuridica dell'incaricato provvisto di stipendio che copre il posto, che è di ruolo quindi benchè nominato dal ministro. E una volta che è incaricato con stipendio il suo posto è di organico e dura finchè gli dura la vita, e non si potrebbe metter a concorso.

Come ella vede, dalla mia tabella io ho tolto questa figura che contraddice ai miei principi ed ai principi che sono in questa legge ed al desiderio di mettere tutte le cattedre a concorso, ma siccome due o tre sono ora legalmente investiti di questo titolo ed hanno questa condizione giuridica, non si può togliere il diritto acquisito; e quindi in via transitoria coloro che sono incaricati con stipendio, restano incaricati con stipendio. È rispetto alla legalità.

Dunque quella nota che ella ha letto è appunto l'eccezione vigente che conferma la regola assoluta. A tutti poi si dà buon aumento.

PIETRAVALLE. Dovrebbe esservi un articolo aggiuntivo, non una nota.

RAVA, *ministro dell'istruzione pubblica*. È lo stesso. È allegato di legge. Si fa così sempre.

PIETRAVALLE. Non è lo stesso.

PRESIDENTE. E per l'onorevole Rosadi?

RAVA, *ministro dell'istruzione pubblica*. L'onorevole Rosadi mi ha proposto una modifica di ruoli. Io consento nelle parole piene di affetto per questi Istituti e per

questi insegnanti di cui ci disse l'onorevole Rosadi, ma, come ho dichiarato alla Camera, tutto questo ordinamento di organici e di stipendi è stato calcolato col Tesoro ed io non posso ora modificarlo qui. (*Interruzione del deputato Rosadi*).

Nel suo caso, ella dice, ci sono cinquecento lire di economia; ma, onorevole Rosadi, ella mi propone di sopprimere dei posti di straordinario che sono ora coperti. Dove devo mandare questi professori?

ROSADI. Sono due.

RAVA, *ministro dell'istruzione pubblica*. Sono cinque a Roma ed io non posso toglierli. Sono due a Firenze.

MANNA, *relatore*. I professori ordinari oggi sono a tre mila lire.

RAVA, *ministro dell'istruzione pubblica*. Sì, oggi sono a tre mila, hanno sempre chiesto di passare a cinque mila: e così per gli straordinari, molto migliorati, e con speciale riguardo per tutti rispetto a legittime aspettative. Ella, onorevole Rosadi, vuol dare di più di quel che desideravano e mi propone di togliere dei posti che sono coperti e che io non posso togliere a chi li tiene legalmente.

PRESIDENTE. Onorevole Rosadi, insiste nel suo emendamento?

ROSADI. È inutile. Tanto è vero che me ne vado.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 14.

(È approvato).

Art. 15.

Il ruolo organico del personale di ciascuno dei sovraindicati istituti superiori femminili di magistero è stabilito in conformità della annessa tabella B.

Si dia lettura della tabella.

CIMATI, segretario, legge:

TABELLA E.

Ruolo organico del personale di ciascuno dei Regi Istituti superiori femminili di Magistero di Firenze e di Roma.

	Numero dei posti	Spesa individuale	Spesa complessiva
Direttore	1	1,200. »	1,200. »
Professori ordinari	10	5,000. »	50,000. »
Professori straordinari	5	3,500. »	17,500. »
Professori incaricati (retribuzione) (1) . . .	8	1,500. »	12,000. »
Direttrice disciplinare	1	3,000. »	3,000. »
Segretario computista	1	2,500. »	2,500. »
	1	1,400. »	
Bidelli	2	1,200. »	4,800. »
	1	1,000. »	
	Totale		91,000. »

(1) I professori incaricati, attualmente provveduti di stipendio, lo conserveranno.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare pongo a partito l'articolo 15 con la annessa tabella della quale è stata data lettura.

(È approvato).

Se la Camera lo consente, prenderemo cinque minuti di riposo.

(La seduta, sospesa alle 18.30, è ripresa alle ore 18.35).

PRESIDENTE. Procediamo nella discussione degli articoli.

Art. 16.

I professori hanno l'obbligo di risiedere stabilmente nella sede dell'Università o dell'Istituto, ove insegnano.

Possono però essere autorizzati dal ministro a risiedere in località prossima a quella in cui esercitano l'insegnamento, quando ciò sia ritenuto conciliabile col pieno e regolare adempimento dei loro doveri.

Su questo articolo ha facoltà di parlare l'onorevole Rampoldi.

RAMPOLDI. Onorevole ministro, la disposizione contenuta nel comma secondo di questo articolo 16 parrebbe fatta apposta per rendere vana la disposizione contenuta nel primo comma dell'articolo medesimo. Ed ella comprende ciò, poichè è stato professore a Pavia, meglio ancora di quello che io non ragioni.

Non faccio proposte concrete, ma lo prego, onorevole ministro, di vigilare, perchè non si eluda troppo facilmente con questa disposizione circa la residenza dei professori universitari ciò che la legge vuole.

Ella comprende che questa mia raccomandazione non è solo importante per l'Università che ho l'onore di rappresentare, ma per tutti gli atenei d'Italia. Ed è soprattutto importante per gli Istituti clinici, imperocchè non si potrebbe concepire altrimenti, che i direttori di questi Istituti non risiedano abitualmente nella città, che è sede dell'ateneo dove essi insegnano.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro della pubblica istruzione ha facoltà di parlare.

RAVA, ministro dell'istruzione pubblica. Assicuro l'onorevole Rampoldi che l'articolo sarà applicato con ogni scrupolo, perchè risponde anche alla legge sullo stato giuridico degli impiegati. Scusi la brevità forzata.

PRESIDENTE. Metto dunque a partito l'articolo 16.

(È approvato).

Art. 17.

I professori, compiuta l'età di 75 anni, sono collocati a riposo e sono ammessi a

liquidare la pensione o la indennità loro spettante a termini di legge.

(È approvato).

C'è un articolo 17-bis proposto dall'onorevole Pieraccini e da altri deputati; ne do lettura:

« Per la nomina del personale assistente, rispettati i diritti acquisiti, si deve procedere per pubblico nazionale concorso.

« La Commissione esaminatrice risulterà composta di tre membri, e di questa faranno parte di diritto il preside della Facoltà ed il titolare della cattedra di cui il posto di assistente è messo a concorso, ed il professore di altra Università od Istituto superiore pure titolare della stessa disciplina. Questo ultimo sarà designato dal Consiglio superiore della pubblica istruzione.

« La Commissione farà una terna, ed il titolare della cattedra per la quale fu aperto il concorso di assistente, sceglierà nella terna.

« Pieraccini, Rosadi, Casalini, Boccioni, De Viti De Marco, Pansini, Teso, Montemartini, Gaudenzi, Ettore Mancini, Angiolini ».

Quest'articolo 17-bis mi pare che abbia a che fare ben poco con l'articolo 17 che parla del collocamento a riposo dei professori.

PIERACCINI. Deve stare fra l'articolo 17 e l'articolo 18.

PRESIDENTE. Lo svolga pure adesso; ma mi pare che, razionalmente, dovrebbe stare dopo l'articolo 18.

PIERACCINI. Può stare tanto avanti che dopo; è indifferente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di svolgerlo.

PIERACCINI. Io propongo che la nomina del personale esistente dei laboratori e dei gabinetti scientifici sia conferita per concorso, anzichè per chiamata. Si tratta di posti molto modesti, inizialmente, ma che rappresentano posti di grande importanza per l'insegnamento nell'avvenire. Io starei per dire, e credo di dire cosa esatta, che i posti di assistente rappresentano il vivaio, di cui, in seguito, si tirano fuori i professori di cattedra.

Ora perchè si deve procedere per simpatia, quando non sia per favoritismo? Diceva un momento fa l'onorevole ministro che egli è favorevole a mettere a concorso tutte le cattedre universitarie. Ora io domanderei al ministro che, consono al suo pensiero, considerasse che era bene andare fin da principio ad attingere questi professori non in una scaturigine di favore, ma in un pubblico concorso.

Mi pare che non sia bene che i professori universitari abbiano piantato le loro prime radici nel privilegio anzichè nel concorso.

Io capisco che mi si opporrà che sono posti di fiducia, che gli assistenti sono aiuti, che non sono altro che il braccio destro del professore, che essi devono sostituire in caso di assenza.

Questo lo intendo benissimo, ma era per tutte queste considerazioni che io e gli altri colleghi circondavamo questa proposta di altre considerazioni e dicevamo di fare i concorsi in modo che la Commissione fosse composta di tre membri e che di diritto ne facessero parte il preside della Facoltà e il professore titolare della cattedra per la quale si apre il concorso, e finalmente un terzo professore che fosse pure della specialità, per cui si è aperto il concorso di assistente, ma che appartenesse ad altra Università, e che fosse nominato dal Consiglio superiore scolastico.

E poi si dovrebbe fare una terza, dentro la quale il professore potrebbe scegliere quello che gli ispira maggior fiducia personale. Ma d'altra parte il concetto della fiducia personale, per parte di un professore, a riguardo degli assistenti, non deve essere esagerato e deve essere contenuto dentro giusti limiti, perchè io capisco che un padrone abbia la libertà di scegliersi l'amministratore del proprio patrimonio o lo *chauffeur* del proprio automobile, ma quando si danno delle garanzie, come sono quelle che noi proponiamo, perchè è una garanzia quella del concorso. (*Interruzioni*). Sì, il concorso è una garanzia, per la maniera come è fatto, essendoci nella Commissione il titolare stesso della cattedra.

Finalmente io ricordo che 10 o 12 anni addietro si facevano in molte Università i concorsi ed era un sistema bellissimo. Si abolì questo sistema, quando si preferì un sistema più comodo per chiamare degli amici, dei parenti, o parenti dei parenti. In questa maniera siamo arrivati a vedere dei professori universitari maturati così: prima assistenti volontari, poi assistenti effettivi, poi aiuti, poi finalmente si regala una piccola docenza, poi si trova anche la maniera di regalare un posto di professore universitario incaricato. Ora tutta questa carriera è quella che si potrebbe percorrere, è quella di un sughero abbandonato ad una corrente d'acqua e che arriva piano piano al mare; ed in questa maniera si sono fab-

bricati e si fabbricano i professori universitari.

Un egregio collega mi ha interrotto dicendo che tutto questo non dà diritti quesiti; invece dà diritti quesiti, perchè la carriera scientifica non solamente matura entrando all'assistente, ma diciamo addirittura incomincia, tanto vero che per i diritti a pensione e per la maturazione a diritti si incomincia addirittura con la nomina di assistente; ed era per questo che io ed altri colleghi abbiamo fatta una proposta che per noi rappresenta un principio di giustizia, di moralità ed anche di democrazia, sia perchè si ha quello che diceva l'onorevole Casalini un momento fa, cioè una carriera di favore nel senso che ostacola la via ai più poveri fra gli studiosi per la misura dei compensi finanziari, sia perchè questa legge, quale oggi ci viene presentata dal ministro, ove non si accettasse la proposta che noi facciamo, sarebbe anche guastata da un altro peccato che ostacolerebbe la carriera scientifica a tutti coloro che non hanno maniera di sollecitare delle raccomandazioni o che non sono in qualche modo nei favori dei professori di Università. (*Approvazioni a sinistra*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro dell'istruzione pubblica.

RAVA, *ministro dell'istruzione pubblica*. Ho letto l'articolo aggiuntivo presentato dall'onorevole Pieraccini ed altri colleghi e debbo dire che questa proposta contraddice a tutto quello che si è fatto e che si segue con vera soddisfazione dai professori nella vita universitaria italiana.

Comprendo la bontà del principio generale teorico in esso contenuto, ma comprendo anche le esigenze dei professori che devono avere la libera scelta di coloro che li devono assistere nelle ricerche scientifiche e negli studi.

Osservo poi all'onorevole Pieraccini che finora i concorsi universitari sono governati da norme poste nel regolamento universitario e non nella legge; l'onorevole Pieraccini vorrebbe introdurre nella legge la regola per nominare gli assistenti; ma non è questa legge la sede adatta allo scopo.

Possiamo ragionare di questo tema anche in altra occasione, perchè non è in questa legge che si parla della formazione delle Commissioni per le nomine a cattedre ordinarie e la discussione in proposito può essere rinviata in sede più opportuna. Oggi alle cattedre si va solo per concorso.

PRESIDENTE. Onorevole Pieraccini, insiste nella sua proposta?

PIERACCINI. Insisto perchè mi pare che oggi si potrebbe accettare il principio di massima dei concorsi, salvo poi a regolare la materia in altra occasione.

La Camera così avrebbe separato ciò che dovrebbe essere materia della legge e ciò che deve essere materia del regolamento. Ripeto che insisto nella proposta fatta.

PRESIDENTE. Dunque l'onorevole Pieraccini insiste nel suo articolo 17 bis di cui ho già data lettura.

Il ministro dell'istruzione pubblica dichiara di non accettarlo. Lo pongo a partito.

(Non è approvato).

Del personale assistente, tecnico e subalterno.

Art. 18.

Gli stipendi del personale assistente, tecnico e subalterno addetto alle Università e agli altri Istituti d'istruzione superiore sono stabiliti in conformità della tabella F, annessa alla presente legge.

Si dia lettura della tabella F.

CIMATI, segretario, legge:

TABELLA F.

Tabella degli stipendi del personale assistente, tecnico e subalterno addetto alle regie Università ed agli altri regi Istituti d'istruzione superiore.

GRADO	Stipendio iniziale	Aumenti quinquennali	Aumenti sessennali
Aiuti	2,000	—	Due aumenti sessennali del decimo dello stipendio iniziale, decorrenti, per coloro che hanno diritto altresì agli aumenti quinquennali, dal giorno nel quale l'ultimo aumento fu conseguito.
Assistenti	1,500	—	
1 Astronomi	3,500	3 di L. 500 ciascuno	
Astronomi aggiunti	2,500		
Assistenti degli osservatori astronomici	2,000		
Capi tecnici	2,000		
Tecnici	1,500		
2 Aiutanti tecnici	1,000	—	
Levatrici	1,500	—	
Levatrici assistenti	1,000	—	
3 { Bidelli e custodi	1,200	4 di L. 150 ciascuno	
	{ Inservienti		

PRESIDENTE. Su quest'articolo si è iscritto a parlare l'onorevole Rampoldi.

RAMPOLDI. Rinunzio e mi iscrivo per parlare sull'articolo 20.

PRESIDENTE. L'onorevole Casalini, sull'articolo 18, alla tabella *F*, propone che lo stipendio iniziale sia portato per gli aiuti a lire 2,400 e per gli assistenti a 1,800, con due aumenti quinquennali di lire 300 ciascuno.

Propone pure che gli aiutanti tecnici e le levatrici assistenti siano portati a 1,200 lire, i bidelli a 1,400, gli inservienti a 1,200.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Casalini.

CASALINI. Ho creduto di concretare in una modificazione alla tabella *F* il concetto che avevo espresso nella discussione generale di questo disegno di legge.

Allora io vi ho ricordato due circostanze di fatto: la prima, che cogli stipendi assegnati agli assistenti ed agli aiuti veniva preclusa la via della carriera scientifica a quei giovani che non avessero sufficienti mezzi finanziari. In secondo luogo avevo osservato che la presente legge conteneva ancora dei minimi di stipendio che noi dovremmo allontanare da ogni legge per il nostro personale.

In armonia con quello che avevo detto prima, ho concretato alcune modificazioni per portare lo stipendio iniziale da 1,500 a 1,800 per gli assistenti e da 2,000 a 2,400 per gli aiuti.

In secondo luogo ho introdotto due aumenti quinquennali al posto degli aumenti sessennali stabiliti dalla tabella *F*. Inoltre ho aumentato gli stipendi iniziali da 1,000 lire di minimo a 1,200, per eliminare anche in questa legge gli stipendi di 1,000 lire che andiamo eliminando man mano da tutte le varie leggi sullo stato economico degli impiegati.

Io vorrei confidare che il ministro accettasse queste mie proposte. Ma prima di terminare, desidero fare una raccomandazione, che non ho concretato in una proposta precisa, perchè troverà miglior posto nel regolamento alla legge.

E la mia raccomandazione è questa. Tra il personale di cui ci occupiamo, e specialmente fra quello addetto agli istituti biologici, avvengono di frequente casi di malattie professionali vere e proprie dovute ad infezione od altro. Sono malattie acquisite sul campo del lavoro, in occasione del lavoro; orbene, sarebbe giusto, oltretutto una-

no, che nel regolamento fosse stabilita l'assicurazione per questi infortuni del lavoro, od un indennizzo che ne facesse le veci.

Come ho detto, non ne ho fatto oggetto di emendamento, ma raccomando la mia proposta al ministro perchè introduca tale disposizione in un articolo del regolamento che dovrà essere emanato più tardi.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Queirolo.

QUEIROLO. Ho domandato di parlare per chiedere al ministro se non creda opportuno di mettere nella legge una disposizione diretta a conferire al personale subalterno la stabilità nel posto dopo un determinato periodo di prova. Altrimenti, questo personale si troverebbe in una condizione d'inferiorità morale di fronte al personale subalterno di altre amministrazioni.

Io comprendo che la stabilità non possa essere conferita nè agli aiuti nè agli assistenti, poichè per questi non si tratta di una posizione definitiva, ma di una condizione che è provvisorio di avviamento a quella dell'insegnamento.

Per il personale subalterno invece si tratta di un vero e proprio ufficio definitivo. Quindi non vedo la ragione per la quale questo personale debba essere trattato diversamente dal personale analogo delle altre amministrazioni: chiedo, pertanto, che si provveda alla sua stabilità.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ciappi, il quale ha proposto il seguente emendamento:

Art. 18.

Sostituire il seguente:

Gli stipendi del personale di segreteria dell'Istituto tecnico superiore di Milano, della Scuola superiore politecnica di Napoli, delle Scuole d'applicazione per gli ingegneri di Roma e Bologna e delle Scuole superiori di medicina veterinaria di Torino, Milano e Napoli; così gli stipendi del personale assistente, tecnico e subalterno addetto alle Università e agli altri istituti di istruzione superiore sono stabiliti in conformità della tabella *F* annessa alla presente legge.

CIAPPI. Onorevoli colleghi! Poche parole basteranno a dar ragione di questo mio emendamento, al quale si sono associati altri deputati che dall'onorevole Ferraris Carlo e dall'onorevole Stoppato vanno agli onorevoli Nitti e Barzilai.

Si tratta, onorevoli colleghi, del personale di segreteria delle scuole d'applicazione per gli ingegneri e delle scuole di medicina veterinaria.

Ad analoga interrogazione del defunto onorevole Mantica rivolta il 20 maggio 1905 all'onorevole ministro della pubblica istruzione del tempo, onorevole Bianchi Leonardo, questi rispondeva che trovava giustissimo che in una riorganizzazione del personale delle segreterie universitarie si dovesse tener conto anche dei funzionari di segreteria degli Istituti di istruzione superiore.

Ma venne la legge 7 luglio 1907, numero 412, che ampliò il ruolo organico delle segreterie universitarie, migliorò le condizioni economiche di quel personale, ma degli impiegati amministrativi delle scuole di applicazione per gli ingegneri e delle scuole di medicina veterinaria non si tenne alcuna considerazione.

E così, quando fu presentato, discusso e approvato il disegno di legge sullo stato economico degli impiegati civili dello Stato, alle legittime richieste del personale di cui mi interesse si rispose e dal Ministero e dalla Giunta generale del bilancio che il personale stesso facendo parte dei ruoli propri di ciascun Istituto, non poteva essere contemplato in quel disegno di legge.

Ora, a me pare, e così appare agli altri colleghi aderenti al mio emendamento, che in omaggio alle promesse ministeriali, alle dichiarazioni della stessa Giunta generale del bilancio e al fatto che l'attuale disegno di legge contempla pure il personale amministrativo delle scuole superiori di magistero femminile di Roma e di Firenze, parmi, dico, provvedimento rispondente non solo ad equità ma a giustizia l'includere il personale amministrativo delle scuole di applicazione per gli ingegneri e di quelle di medicina veterinaria nel presente disegno di legge, inclusione che si realizza col'emendamento che ho presentato all'articolo 18 e alla conseguente tabella F.

Questa mia proposta in fondo consiste nell'elevare a lire 2,000 lo stipendio dei vice-segretari di detti istituti e nell'ammettere tutti gli impiegati amministrativi con più di 2000 lire di stipendio, a conseguire per 4 quinquenni consecutivi l'aumento del decimo sul rispettivo stipendio.

Quanto alle conseguenze finanziarie del mio emendamento esse sono mitissime: trattandosi di pochissimi impiegati, per elevare

lo stipendio minimo dei vice-segretari a 2,000 lire, occorrerebbe un aumento di spesa di circa 5,000 lire che è ben poca cosa di fronte all'onere di circa 3,000,000 portato dal presente disegno di legge, mentre per gli impiegati che attualmente hanno più di 2,000 lire di stipendio, occorreranno forse 15,000 lire, ma solo per parecchi anni.

Nè credo che possa risolversi la questione in modo più sollecito e migliore di quello ch'io propongo col ricorso ad un apposito disegno di legge, il quale sarebbe di là da venire.

In conclusione io dico: se si pensa che questi pochi funzionari non furono compresi nella legge 7 luglio 1907, n. 412 che portò sensibili miglioramenti al personale delle Segreterie universitarie; se si pensa che non vennero nemmeno contemplati, malgrado i loro ricorsi, nella legge del 1908 recante benefici economici agl'impiegati dello Stato, lo escluderli ora dalla legge attuale, in cui trovano posto dopo i professori, tutte le categorie di persone addette in qualsiasi modo ad Istituti superiori, non sarebbe più un atto da imputarsi a dimenticanza o ad errore.

Confido quindi che l'onorevole ministro, la Commissione parlamentare e la Camera vorranno accogliere il mio emendamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Brunelli.

BRUNELLI. Domando all'onorevole ministro se a favore del personale tecnico subalterno, addetto al Policlinico in Roma, sarà mantenuta la somma di lire 200 annue, che, a titolo di indennità di vettura, il ministro Bianchi aveva concesso a quel personale, che deve recarsi in luogo così eccentrico.

RAVA, ministro dell'istruzione pubblica. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RAVA, ministro dell'istruzione pubblica. L'onorevole Casalini mi propone un organico nuovo per gli assistenti e per gli inservienti per ragioni di umanità e di miglioramento. Onorevole Casalini io ho già esposto alla Camera le difficoltà, che mi si presentavano per migliorare gli assegni, non chiamiamoli nemmeno stipendi, di un personale, che è di 2,500 circa individui. Io ho ottenuto per la mia insistenza quanto potevo dal collega del tesoro, ma non posso ottenere di più, tanto più che il piano finanziario è oramai concordato. Sono tre milioni e 300,000 lire all'anno che costerà la

prima applicazione della mia legge. Gli assistenti e i tecnici e gli inservienti invocano questa legge, si sa, e con viva insistenza. È condispaciare che debbo fare la dichiarazione all'onorevole Casalini di non potere accogliere le sue proposte, perchè turberebbero tutta l'economia della legge, ed io non potrei accettare emendamenti, che romperebbero gli accordi presi col ministro del tesoro.

La Camera comprende che si tratta di questioni tecniche e finanziarie in materia di organico. E vengo alla raccomandazione.

Nel regolamento vedrò di introdurre qualche cosa in riguardo a questi casi di malattie professionali, a questi infortuni.

Anche nella relazione, che precede il disegno di legge universitario, io ho voluto prendere la iniziativa di un istituto, che riguardi i professori, che muoiono prima di aver raggiunto l'età per la pensione, e che perciò lasciano nella miseria le loro famiglie.

È cosa pietosa e umana, spero che si faccia. Con poca spesa — tolta dal miglioramento economico — si assicurano lire 20,000 in caso di morte, prima del diritto a pensione prima di 25 anni di servizio.

L'onorevole Queirolo mi domanda la stabilità degli inservienti, ossia un ordinamento per cui certi inservienti possano diventare stabili. Gli faccio osservare che la legge mia modifica gli stipendi, ma non le condizioni di diritto. Dunque non è questo il momento per discutere siffatta questione. Lasci la formula di diritto come è oggi. Molti inservienti oggi hanno la stabilità. E nessuno cambia le norme. All'onorevole Ciappi debbo dire quanto ho detto all'onorevole Casalini.

Dopo avere armonizzati gli interessi di 3500 e più persone, perchè tante sono quelle comprese in questa legge, assolutamente non posso, onorevole Ciappi, aggiungere qui segretari di Università, meritevoli di ogni riguardo, e far gli organici di altri istituti. Feci io la legge per il personale delle segreterie (1907) che era male compensato. Un passo alla volta! Si farà.

Esamineremo i problemi separatamente, c'è la legge del 1904, si può provvedere con speciali disposizioni, ma non posso turbare le economie finanziarie di questa legge, e prego l'onorevole Ciappi a non voler insi-

stere, perchè non faremmo che aggiungere un peso maggiore, senza riuscire alla meta tanto desiderata.

In quanto all'onorevole Brunelli, francamente dichiaro che è la prima volta che sento parlare di questa indennità di vettura a inservienti, e mi riservo di esaminare la questione e di rispondere in altra occasione. Ora non saprei che cosa dire, perchè non so di che si tratta.

PRESIDENTE. Onorevole Ciappi, insiste?

CIAPPI. Non insisto, ma mi auguro che l'onorevole ministro voglia tener conto delle mie osservazioni.

PRESIDENTE. Onorevole Casalini, insiste?

CASALINI. Insisto.

PRESIDENTE. Pongo dunque a partito l'emendamento alla tabella F dell'articolo 18, presentato dall'onorevole Casalini ed altri deputati, che si riferisce agli aiuti, assistenti, aiutanti tecnici, levatrici, ecc.

L'onorevole ministro, ha già dichiarato le ragioni finanziarie e tecniche, per cui non può accettare questo emendamento.

(Non è approvato).

Non essendovi altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 18 con l'annessa tabella F della quale è stata data lettura.

(È approvato).

Art. 19.

Alle cattedre di materie complementari, tenute da professori incaricati, non possono essere addetti aiuti nè assistenti: per esse si potrà però disporre dell'opera del personale addetto all'Istituto ove è impartito l'insegnamento obbligatorio più affine.

(È approvato).

Art. 20.

Il personale delle tre categorie preindicate viene ripartito in ciascuna Università od Istituto superiore secondo le unite tabelle G, H, I.

Queste non potranno esser modificate se non per legge.

Si dia lettura delle tabelle annesse a questo articolo.

CIMATI, segretario, legge: